

F

2343

PROGETTO
DEL CODICE PENALE
PEL REGNO D'ITALIA

lasciato nel Ministero

DAL

Commendatore G. DE FALCO

Ministro di Grazia e Giustizia



Lunedì, 30 giugno 1873.

Questo progetto del Codice penale pel regno d'Italia, al quale ho personalmente lavorato, doveva esser riveduto, riordinato, corretto, specialmente dal titolo IX al titolo XVI, alla compilazione dei quali potetti poco attendere. — Aveva proposito di compiere questo lavoro durante le vacanze parlamentari, per presentarlo ai voti del Parlamento, alla sua riapertura in novembre prossimo. — Rimaneva anche a risolvere la grave questione della pena di morte, ma questa questione, naturalmente riserbata al Consiglio de' Ministri, comunque sarebbe stata risolta, non avrebbe mutato l'ordinamento generale del Codice, ma soltanto modificate alcune disposizioni. — Interrotto il lavoro per la dimissione del Ministero, in seguito del voto del 25 giugno, lascio il disegno del Codice nello stato in cui si trova, per quello che potrà giovare agli studi ed alle cure dell'onorevole mio successore.

Firmato : G. DE FALCO.

PROGETTO

DI

CODICE PENALE

PROGETTO DI CODICE PENALE

LIBRO PRIMO.

DEI REATI E DELLE PENE E DELLE REGOLE GENERALI PER L'APPLICAZIONE DI QUESTE

TITOLO I.

Del reato in generale.

ART. 1. Nessun fatto è punibile se non in forza di espressa disposizione della legge. I fatti punibili si chiamano *reati*.

Il reato punito con pena criminale si chiama *crimine*: quello punito con pena correzionale si chiama *delitto*: quello punito con pena di polizia si chiama *contravvenzione*.

2. Nessun fatto può essere punito con pene che non erano stabilite dalla legge prima che fosse commesso.

3. Se la nuova legge toglie dal novero dei reati un fatto punito dalla legge precedente, cessano di diritto gli effetti del procedimento e della condanna.

Se la pena stabilita dalla legge al tempo del reato, e quella stabilita dalle leggi successive sono diverse, si applica la più mite.

Se la pena è stata già inflitta con sentenza divenuta irrevocabile, si sostituisce nella esecuzione quella più mite per specie o per durata, che pel reato definito nella sentenza è stabilita dalla legge successiva. Secondo la legge successiva sono ridotti o mitigati gli effetti civili della precedente condanna, salvi i diritti acquistati dai terzi.

4. I reati commessi nel territorio del Regno dal cittadino o dallo straniero sono giudicati e puniti secondo le leggi del Regno.

5. È giudicato e punito, secondo le leggi del Regno, il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero un crimine contro la sicurezza dello Stato,

o il crimine di contraffazione del sigillo, delle monete, cedole, obbligazioni dello Stato, o carte di pubblico credito equivalenti a moneta.

Nei detti casi il cittadino o lo straniero è giudicato e punito secondo le leggi del Regno, ancorchè sia stato giudicato nel paese in cui ha commesso il reato. La pena scontata si computa nella nuova.

6. Fuori dei casi espressi nell'articolo precedente il cittadino che commette in territorio estero un crimine o un delitto preveduto dalle leggi del Regno, è punito secondo le medesime qualora rientri in qualunque modo nello Stato.

Qualora si tratti di delitto si richiede per l'esercizio dell'azione penale la querela dell'offeso o danneggiato, o la domanda del governo del paese in cui il delitto fu commesso, o di quello del paese a cui l'offeso o il danneggiato appartiene.

7. Oltre i casi espressi nell'art. 5, se lo straniero che ha commesso in paese estero un crimine od un delitto preveduto dalle leggi del Regno, entra in qualunque modo nello Stato, può esserne offerta l'estradizione al governo del luogo del commesso reato per esservi giudicato. Quando l'offerta non sia accettata, può essere giudicato e punito secondo le leggi del Regno.

Qualora si tratti di delitto, si richiede per l'esercizio dell'azione penale la domanda dell'offeso o del danneggiato.

8. Le disposizioni degli articoli 6 e 7 non si applicano quando il fatto non è reato secondo la legge del luogo in cui fu commesso; ovvero quando si tratti di reati pei quali non è ammessa l'estradizione; o quando l'imputato, già giudicato in paese estero, sia stato assoluto, o, se condannato, abbia scontato la pena, o questa sia estinta.

Nei casi in cui, a termini degli articoli 6 e 7, ha luogo il procedimento, si applica quella fra le legislazioni dei due paesi che sia più favorevole all'imputato.

9. È vietata l'estradizione del cittadino ad un governo straniero.

L'estradizione dello straniero si accorda per de-

creto reale. Non è ammessa l'estradizione per reato politico, nè per i fatti connessi col medesimo.

10. Le disposizioni del presente codice sono applicabili nelle materie regolate da leggi particolari, in quanto non sia da queste diversamente stabilito.

TITOLO II.

Delle pene.

CAPO

Delle pene criminali.

ART. 11. Sono pene criminali:

- la morte;
- i lavori forzati;
- la reclusione;
- la relegazione.

12. La pena di morte si eseguisce in pubblico nel comune in cui fu pronunziata la sentenza, mediante la decapitazione del condannato.

13. Se la corte d'assise è convinta che i giurati si sono ingannati nella risoluzione delle quistioni che portano alla pena di morte, rimanda la causa alla seguente sessione per essere giudicata da altri giurati.

Nessuno ha il diritto di provocare tale provvedimento; la corte non può ordinario che d'ufficio. Dopo la dichiarazione dei secondi giurati non ha luogo altro rinvio.

14. Alla pena di morte è surrogata quella dei lavori forzati a vita:

1° quando la dichiarazione di reità che porta la pena di morte, non sia pronunziata alla maggioranza di dieci voti almeno sopra dodici;

2° quando si tratti di condannata incinta;

3° quando il condannato abbia raggiunti i settant'anni nel giorno dell'esecuzione della pena;

4° quando dall'arresto o dalla presentazione dell'imputato all'epoca del giudizio siano trascorsi tre anni; o quando dal tempo del reato a quello

del giudizio siano trascorsi dieci anni, purchè l'imputato non abbia commesso altri crimini.

15. La pena dei lavori forzati si sconta nelle *Casi di forza* con segregazione cellulare durante la notte, e con l'obbligo di gravi lavori in comune e del silenzio durante il giorno.

La pena dei lavori forzati è a vita o a tempo. La pena dei lavori forzati a tempo si applica ad anni, da dieci a quindici anni, o da quindici a venti, o da venti a ventiquattro anni.

16. La pena della reclusione si sconta nelle *Casi di reclusione* con segregazione cellulare durante la notte, e con l'obbligo del lavoro in comune e del silenzio durante il giorno.

La pena della reclusione si applica ad anni, da cinque a sette, o da sette a dieci anni.

17. Il condannato alle pene dei lavori forzati e della reclusione deve eseguire i lavori imposti dai regolamenti. Il condannato alla reclusione può scegliere, tra i lavori ammessi dal regolamento, quello che più corrisponde alle sue attitudini.

Una porzione del prodotto di questo lavoro forma un fondo di riserva da darsi al condannato o al termine della pena, o a tempi determinati. Questa porzione non può eccedere i tre decimi pei condannati ai lavori forzati, i quattro decimi pei condannati alla reclusione. Il resto appartiene allo Stato.

Una metà di questo fondo di riserva può essere disposta durante la pena a profitto del condannato o della sua famiglia.

18. La pena della relegazione si sconta nelle *Casi di relegazione* con segregazione cellulare durante la notte. Il condannato può occuparsi in lavori di sua scelta.

La pena della relegazione è a vita o a tempo. La pena della relegazione a tempo si applica ad anni, da cinque a dieci anni, o da dieci a quindici, o da quindici a venti anni.

19. La sentenza di condanna alla pena di morte ed alle pene dei lavori forzati a vita o a tempo, o della relegazione a vita è stampata per estratto ed

affissa nel comune dove fu pronunziata, ed in quello dove il crimine fu commesso.

20. La condanna a pena criminale produce di diritto la perdita dei titoli, funzioni, impieghi ed uffici pubblici, di cui il condannato era rivestito. Produce altresì l'interdizione perpetua o temporanea di quei diritti politici e civili che sono determinati dalla legge.

21. La condanna alla pena di morte produce di diritto l'interdizione legale del condannato.

Sono in istato d'interdizione legale durante la pena i condannati ai lavori forzati, alla reclusione, alla relegazione a vita o a tempo non inferiore a dieci anni.

22. L'interdizione legale toglie al condannato la capacità di amministrare i suoi beni e di disporne altrimenti che per testamento.

Al condannato in istato d'interdizione legale si nomina un tutore perchè agisca in suo nome ed amministri i suoi beni nel modo e con le forme stabilite dal Codice civile per gli interdetti.

23. L'interdizione proferita con sentenza in contraddittorio ha effetto dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile; quella proferita in contumacia ha effetto dopo trascorsi cinque anni dalla data della sentenza.

Durante i cinque anni i beni del condannato sono amministrati, e le sue ragioni promosse come per gli assenti presunti. Se il condannato in contumacia si presenta od è arrestato dopo i cinque anni, cessa l'interdizione legale, salvi gli effetti che abbia prodotti dopo la scadenza dei cinque anni.

CAPO II.

Delle pene correzionali.

ART. 24. Sono pene correzionali:

- il carcere;
- la detenzione.
- il confino;
- la multa.

25. La pena del carcere si sconta nelle *Case di correzione* con segregazione cellulare durante la notte, e con l'obbligo del lavoro in comune e del silenzio durante il giorno. Una porzione del prodotto del lavoro, non eccedente la metà, si impiega a formare un fondo di riserva da darsi al condannato o al termine della pena, o ad epoche determinate. Il resto appartiene allo Stato.

Una metà di questo fondo di riserva può essere disposta durante la pena a profitto del condannato o della sua famiglia.

26. La pena della detenzione si sconta nelle *Case di detenzione* con segregazione cellulare durante la notte.

Il condannato alla detenzione può occuparsi in un lavoro di sua scelta.

27. Le pene del carcere e della detenzione si estendono da dieci giorni a cinque anni. Si applicano a giorni, da dieci giorni a tre mesi; si applicano a mesi, da tre mesi a sei, da sei mesi ad un anno, da un anno a due, da due anni a tre, e da tre anni a cinque.

Quando la pena del carcere o della detenzione non supera sei mesi, il giudice può ordinare che sia scontata nelle carceri giudiziarie del mandamento.

28. La pena del confino obbliga il condannato a dimorare per la durata della pena in quel comune della provincia che è designato nella sentenza, alla distanza di venti chilometri almeno dal comune in cui è stato commesso il delitto, e da quello in cui egli e gli offesi o danneggiati hanno il domicilio o la residenza.

La pena del confino si estende da tre mesi a cinque anni. Si applica a mesi, da tre mesi a sei, da sei mesi ad un anno, da un anno a due, da due anni a tre, e da tre anni a cinque.

Per le donne e pei minori d'anni diciotto, alla pena del confino può essere sostituita quella del carcere, ridotta ad un terzo della sua durata.

29. La pena della multa consiste nel pagamento alle casse dello Stato di una somma non minore di lire cento e non superiore a lire cinquemila. La multa si applica di cinquanta in cinquanta lire, da

cento a trecento; di cento in cento lire, da trecento a cinquecento; indi di cinquecento in cinquecento lire. Ciascuno di questi termini costituisce un grado.

La multa può essere aggiunta nei casi stabiliti dalla legge ad una pena criminale. In questi casi può estendersi fino a lire diecimila.

CAPO III.

Delle pene di polizia.

ART. 30. Sono pene di polizia:

l'arresto;

l'ammenda.

31. L'arresto si sconta nelle carceri del mandamento e si applica a giorni, da uno a dieci giorni da dieci giorni ad un mese.

L'ammenda si paga alle casse dello Stato e si applica a lire, da cinque a venti lire, ed a decine di lire, da venti a cinquanta, e da cinquanta a cento lire.

Ciascuno di questi termini costituisce un grado.

CAPO IV.

Delle pene comuni ai crimini ed ai delitti.

ART. 32. Sono pene comuni ai crimini e ai delitti:

1° l'interdizione da certi diritti politici e civili;

2° la sottoposizione alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

33. Alle condanne alla pena di morte (ergastolo) o dei lavori forzati a vita è aggiunta l'interdizione perpetua del condannato dai seguenti diritti:

1° di esercitare funzioni, uffizi od impieghi pubblici, di nomina od approvazione del governo, e di godere di alcun beneficio ecclesiastico;

2° di essere giurato, di votare nei comizi elettorali, e di essere eletto;

3° di far uso di titoli, gradi e dignità accademiche, e di titoli od insegne onorifiche nazionali od estere;

4° di far parte alla guardia nazionale, servire nell'armata, o portare armi;

5° di essere tutore o curatore, d'ei concorrere negli atti relativi alla tutela od alla cura, tranne quella de' proprii figli nei casi stabiliti dal codice civile;

6° di essere adoperato come testimone negli atti, e di deporre in giudizio come testimone o perito, tranne che per somministrare semplici indicazioni o schiarimenti.

34. Alle condanne alla pena della relegazione a vita (straordinaria) o dei lavori forzati a tempo è aggiunta l'interdizione da dieci a venti anni dai diritti indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 33, e nei casi determinati dalla legge l'interdizione dai diritti indicati nei numeri 5 e 6.

Alle condanne alle pene della reclusione o della relegazione a tempo è aggiunta l'interdizione da cinque a dieci anni di tutti o parte dei diritti enumerati nell'art. 33 nei casi e pel tempo determinato dalla legge.

Alle condanne a pena correzionale è aggiunta, nei casi stabiliti dalla legge, l'interdizione da tre a cinque anni, da tutti o parte dei diritti enumerati nell'art. 33.

35. Alle condanne per crimini o delitti commessi con abuso di una carica, professione, impiego, negoziazione od arte, è aggiunta l'interdizione dall'esercizio della medesima, da cinque a dieci anni in materia criminale, e da uno a cinque anni in materia correzionale.

36. La durata delle interdizioni comincia dal giorno in cui è scontata od estinta la pena a cui era aggiunta. Le interdizioni producono altresì il loro effetto dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e nei giudizi criminali in contumacia dopo tre mesi dal giorno della pubblicazione della sentenza.

37. La vigilanza speciale della pubblica sicurezza dà diritto al governo di designare alcuni luoghi nei quali è interdetto al condannato di dimorare dopo scontata od estinta la pena.

Il condannato alla vigilanza speciale della pub-

blica sicurezza dee dichiarare in qual luogo intende di stabilire la sua dimora, e presentarsi all'autorità politica del luogo medesimo, per dare sicurtà di sua buona condotta nei modi stabiliti dalla legge di pubblica sicurezza.

38. Oltre i casi stabiliti dalla legge, alle condanne a pena criminale può essere aggiunta la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza da cinque a dieci anni. Alle condanne a pena correzionale può essere aggiunta da uno a cinque anni nei soli casi determinati dalla legge.

Per gli stranieri può sempre esservi surrogata l'espulsione dal Regno.

CAPO V.

Disposizioni comuni ai crimini, ai delitti ed alle contravvenzioni.

ART. 39. Alle condanne a pena criminale o correzionale è aggiunta la confisca del corpo del reato e delle cose che hanno servito o furono destinate a servire di mezzo per commetterlo, quando la proprietà ne appartiene al colpevole. Alle pene di polizia la confisca è aggiunta nei soli casi determinati dalla legge.

Quando si tratti di cose delle quali è per legge vietata la ritenzione o l'uso, la confisca è pronunziata ancorchè non vi sia condanna, o le cose non appartengano al colpevole od imputato.

40. Se l'esecuzione sui beni del condannato riesce insufficiente al pagamento di una multa od ammenda, la multa, per la parte non pagata, si converte di diritto, secondo la natura del reato, nel carcere o nella detenzione, e l'ammenda nell'arresto, col ragguaglio di un giorno per ogni dieci lire.

La pena surrogata non può eccedere un anno nelle condanne a pena criminale, sei mesi nelle condanne a pena correzionale, dodici giorni nelle condanne a pena di polizia. Il condannato può sempre farla cessare pagando la multa o l'ammenda.

41. La condanna alle pene stabilite dalla legge ha

luogo senza pregiudizio delle restituzioni e del risarcimento dei danni agli offesi o danneggiati.

I condannati per uno stesso reato sono tenuti in solido alle restituzioni ed al risarcimento dei danni. La condanna alle restituzioni ed ai risarcimenti si eseguisce coll'arresto personale nei casi e nei modi stabiliti dal codice civile.

42. Il condannato è tenuto alle spese del giudizio.

I condannati in uno stesso giudizio sono tenuti in solido alle spese del medesimo. I condannati in giudizi distinti sono tenuti in solido alle spese degli atti del procedimento che furono loro comuni.

CAPO VI.

Regole generali per l'applicazione ed esecuzione delle pene.

ART. 43. Il giudice non può aumentare, diminuire o commutare alcuna pena, se non nei casi e dentro i limiti determinati o permessi dalla legge.

Quando la legge stabilisce una pena temporanea, il giudice può applicarla in qualunque misura tra il massimo ed il minimo di essa, osservate le norme stabilite per ciascuna specie di pena. I motivi che determinano la misura della pena sono indicati nella sentenza.

44. Quando la legge stabilisce che la pena debba essere diminuita di uno o più gradi, la diminuzione si opera secondo la norma seguente:

dalla pena di morte (ergastolo) si scende ai lavori forzati a vita;

dai lavori forzati a vita ai lavori forzati da venti a ventiquattro anni;

dai lavori forzati da venti ai ventiquattro anni ai lavori forzati da quindici a venti anni;

dai lavori forzati da quindici a venti anni ai lavori forzati da dieci a quindici anni;

dai lavori forzati da dieci a quindici anni alla reclusione da sette a dieci anni;

dalla reclusione da sette a dieci anni alla reclusione da cinque a sette anni;

dalla reclusione da cinque a sette anni al carcere da tre a cinque anni;

dal carcere da tre a cinque anni al carcere da due a tre anni;

dal carcere da due a tre anni al carcere da uno a due anni;

dal carcere da uno a due anni al carcere da sei mesi ad un anno;

dal carcere da sei mesi ad un anno al carcere da tre a sei mesi;

dal carcere da tre a sei mesi al carcere da dieci giorni a tre mesi.

Se occorre una ulteriore diminuzione di pena, si applica l'arresto da uno a dieci giorni.

45. Quando la legge stabilisce che la pena della relegazione o della detenzione debba essere diminuita di uno o più gradi, la diminuzione si opera come segue:

dalla relegazione a vita (straordinaria) si discende alla relegazione da quindici a venti anni;

dalla relegazione da quindici a venti anni alla relegazione da dieci a quindici anni;

dalla relegazione da dieci a quindici anni alla relegazione da cinque a dieci anni;

dalla relegazione da cinque a dieci anni alla detenzione da tre a cinque anni;

dalla detenzione da tre a cinque anni alla detenzione da due a tre anni;

dalla detenzione da due a tre anni alla detenzione da uno a due anni;

dalla detenzione da uno a due anni alla detenzione da sei mesi ad un anno;

dalla detenzione da sei mesi ad un anno alla detenzione da tre a sei mesi;

dalla detenzione da tre a sei mesi alla detenzione da dieci giorni a tre mesi.

Se occorre una diminuzione ulteriore, si applica l'arresto da uno a dieci giorni, o l'ammenda da dieci a cinquanta lire. Le norme per le diminuzioni nei gradi della detenzione si applicano al confino.

46. Quando la legge dispone che la pena debba essere aumentata di uno o più gradi, l'aumento si opera

seguendo in senso opposto le norme indicate negli articoli 44 e 45. Non si può ascendere alla pena di morte (ergastolo) che nei casi espressamente indicati dalla legge.

47. Nelle condanne penali il giorno è di ore ventiquattro; il mese di trenta giorni; l'anno si computa secondo il calendario comune.

48. In qualunque pena può essere computato il carcere sofferto prima della sentenza. Deve sempre essere computato pel tempo che abbia oltrepassato sei mesi nelle pene criminali, e tre mesi nelle pene correzionali.

49. Ogni condanna a pena temporanea comincia a decorrere, rispetto ai detenuti, dal giorno in cui fu pronunziata la sentenza. Se però il condannato ha interposto appello o ricorso contro la sentenza, e la pena contro di lui pronunziata non è stata diminuita, la condanna non comincia a decorrere che dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Per coloro che non sono detenuti la pena comincia dal giorno della effettiva esecuzione.

50. Se il condannato dee scontare più pene di specie diversa, l'esecuzione comincia dalla pena più grave secondo l'ordine della loro enumerazione negli articoli 11 e 24; e dal momento in cui questa è terminata, comincia l'esecuzione della pena più mite.

Se la condanna alla pena più grave avviene durante l'esecuzione della pena più mite, questa s'interrompe, e riprende il suo corso dal momento in cui quella è terminata.

51. La legge determina i casi in cui alla pena criminale o correzionale è surrogata la *Casa di custodia*. I condannati alla casa di custodia scontano la pena con segregazione individuale durante la notte, e con l'obbligo del lavoro in comune e dell'istruzione durante il giorno.

La pena della casa di custodia non può eccedere venti anni. Fino a dieci anni è pena correzionale; da dieci a venti è pena criminale.

52. I condannati a pena temporanea, per durata non minore di tre anni, i quali durante due terzi della pena abbiano dato prova di emendamento, pos-

sono essere ammessi a scontare il residuo in una colonia penale agricola od industriale. La concessione, sulla proposta del consiglio di disciplina dello stabilimento in cui trovasi il condannato, è data dai ministri di grazia e giustizia e dell'interno, e può essere dai medesimi revocata sulla proposta della direzione della colonia, se il condannato non tiene buona condotta.

53. I condannati alle pene dei lavori forzati non superiori a quindici anni, della reclusione, della relegazione a tempo, e del carcere o della detenzione per durata non inferiore a tre anni, i quali abbiano scontati tre quarti della pena, e diano segni di ravvedimento e guarentigie di buona condotta, possono essere provvisoriamente liberati per decreto reale, sulla proposta del ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del consiglio di disciplina dello stabilimento in cui scontano la pena.

Se il condannato tiene cattiva condotta e contravviene agli obblighi impostigli nel decreto di liberazione, questo è revocato, ed egli deve scontare il rimanente della pena interrotta, non computato il tempo passato in libertà. Se il decreto di liberazione non fu revocato per tutta la durata della pena, il condannato rimane definitivamente liberato.

54. Regolamenti particolari a ciascuna specie di pena, pubblicati per decreto reale sul parere del Consiglio di Stato, determinano le norme per la esecuzione di esse, con le differenze nel lavoro e nel trattamento dei condannati secondo le specie medesime. Determinano altresì le punizioni disciplinari per le infrazioni ai regolamenti medesimi, e il modo di applicarle.

TITOLO III.

Regole generali per la punizione dei reati.

CAPO I.

Delle cause che escludono la reità e diminuiscono l'imputabilità.

ART. 55. Non vi è reato se l'imputato, nel momento in cui commise il fatto, era in istato d'infer-

mità di mente che gli tolse la coscienza de' suoi atti o il libero uso della sua volontà; ovvero se vi fu costretto da una forza alla quale non potè resistere.

56. Se l'infermità di mente o la forza non tolse del tutto, ma scemò grandemente la coscienza degli atti o il libero uso della volontà, o la possibilità di resistere, la pena del reato è diminuita da uno a tre gradi.

Se questa diminuzione ha luogo per abituale infermità di mente, la pena applicata è scontata in una casa di custodia.

57. Le disposizioni degli articoli 55 e 56 sono applicabili anche all'imputato che nel momento in cui commise il fatto si trovava nelle condizioni previste dai detti articoli per effetto di ubbriachezza accidentale.

Se l'imputato aveva contratta l'ubbriachezza volontariamente o per abitudine, è punito nel caso dell'art. 55, ove si tratti di crimine, col carcere da uno a cinque anni, ed ove si tratti di delitto, col carcere da dieci giorni ad un anno; e nel caso dell'art. 56 colla pena del reato diminuita di un grado.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano se l'ubbriachezza è stata contratta per commettere il reato o per procurarsi una scusa.

58. Chi non ha compiuto nove anni è esente da pena.

È pure esente da pena l'imputato maggiore di nove anni e minore di quattordici compiuti se ha operato senza discernimento. Ma ove si tratti di crimine o di delitto il giudice può ordinare che sia collocato in una casa di educazione o di lavoro per un tempo che non può oltrepassare quello della maggior età, ovvero consegnarlo ai parenti o ai tutori con l'obbligo di provvedere alla sua educazione e di invigilare sulla sua condotta, sotto pena di una multa da cento a cinquecento lire.

59. Se l'imputato che ha compiuto nove ma non quattordici anni, ha operato con discernimento, è punito:

con la custodia da dieci a venti anni, se è incorso nella pena di morte (ergastolo), de' lavori

forzati a vita, o della relegazione a vita (straordinaria);

con la custodia da cinque a dieci anni, se è incorso nella pena de' lavori forzati a tempo, o della relegazione da dieci a venti anni;

con la custodia da due a cinque anni, se è incorso nella pena della reclusione, o in quella della relegazione da cinque a dieci anni.

Negli altri casi la pena del reato è diminuita da due a tre gradi ed è scontata in una casa di custodia.

60. L'imputato che ha compiuto quattordici ma non diciotto anni, è punito colla pena del reato diminuita da due a tre gradi, ed alla pena dei lavori forzati è surrogata quella della reclusione per uguale durata.

L'interdizione dall'esercizio dei diritti civili e politici enumerati nell'art. 33 non si applica ai condannati minori di anni diciotto.

61. L'imputato che ha compiuto diciotto anni, ma non ventuno, è punito colla pena del reato diminuita di un grado.

62. Il sordo-muto che non ha compiuto quattordici anni è esente da pena.

Il sordo-muto che ha compiuto quattordici anni ma non diciotto, se ha operato con discernimento, è punito colle norme stabilite nell'art. 59.

Il sordo-muto che ha compiuto diciotto anni ma non ventuno, se ha operato con discernimento, è punito colla pena indicata nell'art. 60.

Il sordo-muto che ha compiuto ventun anni, se ha operato con discernimento, è punito colla pena indicata nell'art. 61, ma alla pena dei lavori forzati è surrogata quella della reclusione per uguale durata.

63. Il sordo-muto maggiore di quattordici anni, se ha operato senza discernimento, è esente da pena; ma ove si tratti di crimine o di delitto il giudice può ordinare che sia collocato in una casa di educazione o di lavoro per un tempo non maggiore di dieci anni.

64. Oltre le diminuzioni di pena espressamente stabilite dalla legge, quando concorrono circostanze at-

tenuanti, la pena del reato è diminuita da uno a due gradi.

CAPO II.

Del reato tentato e del reato mancato.

ART. 65. Chiunque, con l'intenzione di commettere un reato, ne ha incominciati gli atti d' esecuzione, se questi furono interrotti e non giunsero a consumarlo per circostanze fortuite e indipendenti dalla sua volontà, è colpevole di reato tentato ed è punito colla pena del reato consumato, diminuita da due a tre gradi.

66. Chiunque, con l'intenzione di commettere un reato, ne ha compiuti gli atti di esecuzione sicchè nulla rimanga per sua parte onde mandarlo ad effetto, se questo non ha avuto luogo per circostanze fortuite e indipendenti dalla sua volontà, è colpevole di reato mancato ed è punito colla pena del reato consumato, diminuita da uno a due gradi.

67. Se il colpevole ha volontariamente desistito dal compiere gli atti di esecuzione, è punito con le pene stabilite per l'atto eseguito, qualora costituisca reato.

68. Le disposizioni sul reato tentato e mancato non si applicano nei crimini eccettuati dalla legge. Nei delitti e nelle contravvenzioni non si applicano che nei casi dalla legge espressamente indicati, purchè la pena correzionale o di polizia non sia inflitta unicamente pel concorso di circostanze attenuanti.

CAPO III.

Del concorso di più persone in un medesimo reato.

ART. 69. Sono autori del reato gli esecutori immediati dell'atto che lo costituisce.

70. Sono correi del reato :

1° coloro che hanno coll'opera loro concorso direttamente all'esecuzione dell'atto che lo costituisce;

2° coloro che per mezzo di mandato, di ri-

compense date o promesse, di minacce, o d'abuso d'autorità o di potere hanno determinato altri a commetterlo;

3° coloro che con discorsi tenuti in pubbliche riunioni, e col mezzo di stampe o scritti affissi o diffusi nel pubblico, hanno provocato direttamente a commettere il reato che fu eseguito.

71. Sono complici del reato:

1° coloro che hanno istigato a commetterlo, od hanno dato consiglio od istruzione per farlo commettere.

2° coloro che hanno procurato le armi, gli strumenti o qualunque altro mezzo per l'esecuzione del reato, sapendo che dovevano servire a quest'uso;

3° coloro che hanno scientemente prestato assistenza od aiuto nei fatti che prepararono o facilitarono l'esecuzione del reato.

72. I correi sono puniti colla stessa pena stabilita per gli autori. La pena è diminuita da uno a due gradi se il reato sarebbe stato commesso anche senza la loro cooperazione.

I complici sono puniti colla pena stabilita per gli autori, diminuita da due a tre gradi. La diminuzione non ha luogo se il reato senza la loro cooperazione non sarebbe stato commesso.

73. Le circostanze e le qualità permanenti od accidentali, inerenti alla persona, per le quali si toglie, si diminuisce o si aggrava la pena di taluno degli autori, correi o complici del reato, non si estendono agli altri autori, correi o complici del reato medesimo.

74. Le circostanze materiali per le quali si aggrava la pena del reato rimangono a carico degli autori, correi e complici che ne hanno avuto conoscenza o che potevano facilmente prevederle nel momento della loro azione o cooperazione.

Le circostanze materiali che costituiscono per sè stesse un reato più grave di quello concertato, rimangono a carico degli autori, correi e complici delle medesime. Gli altri colpevoli che ne hanno avuto conoscenza nel momento della loro azione o

cooperazione, sono puniti con la pena stabilita per gli autori, diminuita di tre gradi.

CAPO IV.

Della recidiva

ART. 75. È recidivo colui che, dopo essere stato condannato per un reato con sentenza divenuta irrevocabile, commette un altro reato.

Non sono valutati per gli effetti della recidiva i reati volontari rispetto ai reati involontari; le condanne proferite dai tribunali militari per reati puramente militari, o da tribunali stranieri; le pene estinte con l'amnistia; e le pene criminali dopo dieci anni, le pene correzionali dopo cinque anni, le pene di polizia dopo sei mesi, dal giorno in cui sono state scontate od estinte.

76. Il condannato a pena criminale che commette un crimine, è punito col massimo della pena stabilita per questo, la quale può anche essere aumentata da uno a tre anni, e colla sottoposizione alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza da cinque a dieci anni.

Se la pena da applicarsi è quella dei lavori forzati a vita, o della relegazione a vita si può aggiungergli la condanna alla segregazione continua da uno a tre anni.

77. Il condannato ai lavori forzati a vita che durante la pena commette un crimine punibile con la stessa pena o con pena inferiore, è punito con la segregazione continua da un quinto ad un terzo della pena stabilita pel crimine commesso, purchè non ecceda sette anni.

Il condannato alla relegazione a vita che durante la pena commette un crimine punibile con la relegazione a vita od a tempo, è punito con la segregazione continua da un quinto ad un terzo della pena stabilita pel crimine commesso, purchè non ecceda cinque anni.

78. Il condannato a pena criminale o correzionale che commette un delitto, è punito col massima della

pena stabilita per questo, la quale può anche essere aumentata da uno a sei mesi.

Se la pena inflitta supera due anni di carcere o di detenzione, si può aggiungervi la condanna alla sottoposizione alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza da uno a cinque anni.

79. Il condannato a pena di polizia che commette una contravvenzione, è punito col massimo della pena stabilita per questa.

CAP. V.

Del concorso di più reati e di più pene.

ART. 80. Se un medesimo fatto costituisce più titoli di reato, si applica la pena maggiore.

È reputata pena maggiore quella che deve essere inflitta per maggior durata. A pari durata la pena de' lavori forzati è pena maggiore della reclusione, la reclusione è pena maggiore della relegazione, il carcere è pena maggiore della detenzione, la detenzione è pena maggiore del confino.

81. Nel concorso di più crimini si applica il massimo della pena maggiore; la quale può essere aumentata da uno a cinque anni nel caso che i crimini concorrenti siano più di due.

Se la pena da applicarsi è quella dei lavori forzati a vita o della relegazione a vita (straordinaria) si può aggiungervi la condanna alla segregazione continua da uno a cinque anni.

82. Nel concorso di uno o più crimini con uno o più delitti, o con una o più contravvenzioni, si applica soltanto la pena criminale maggiore, tenuto conto dei delitti nel determinarne la misura.

Se per la maggior durata, la pena da applicarsi è la relegazione, la sentenza ordinerà che si sconti nella casa di forza o di reclusione pel tempo corrispondente alla pena maggiore dei crimini punibili coi lavori forzati o con la reclusione. Il rimanente della pena si sconta nella casa di relegazione.

83. Nel concorso di due o più delitti punibili colla stessa specie di pena si applica la pena dovuta a cia-

scun delitto, purchè tutte insieme non eccedano del doppio la pena di maggior durata.

Se le pene sono di specie diverse, si applica il carcere per la durata delle varie pene accumulate insieme, purchè tra tutte non eccedano del doppio la pena di durata maggiore. La pena però della detenzione è computata per due terzi, e quella del confino per un terzo della sua durata.

84. Nel concorso di uno o più delitti con una o più contravvenzioni si applica la sola pena correzionale, secondo le norme del precedente articolo.

Nel concorso di due o più contravvenzioni si applicano le pene di ciascuna di esse, purchè non si ecceda tre mesi di arresto.

85. Le confische speciali e le interdizioni dall'esercizio di diritti politici e civili stabilite dalla legge per ciascun reato, sono tutte applicate.

Sonod el pari applicate le multe e le ammende per ciascun reato, purchè non si ecceda la somma di lire dodici mila nelle multe criminali, di lire settemila nelle multe correzionali, e di lire cento cinquanta nelle ammende.

86. Le norme contenute nei precedenti articoli si applicano anche nel caso, in cui dopo una sentenza di condanna per un reato, si debba giudicare la stessa persona per un altro reato, commesso prima della condanna.

TITOLO VI.

Della estinzione dell'azione penale e delle pene.

ART. 87. L'azione penale per l'applicazione delle pene, e le pene pronunziate si estinguono:

con la morte del reo;

con l'amnistia;

con la remissione della parte offesa nei casi indicati dalla legge;

con la prescrizione.

Le pene si estinguono altresì

cogli indulti generali e coi decreti di grazia particolare;

con la riabilitazione.

CAPO I.

Dell'estinzione dell'azione penale.

ART. 88. La morte del reo estingue l'azione penale contro la sua persona. Non impedisce l'azione civile per le restituzioni ed i risarcimenti.

89. L'amnistia estingue l'azione penale per i reati indicati nel decreto reale ed alle condizioni dal medesimo stabilite. Non impedisce l'azione civile per le restituzioni ed i risarcimenti.

90. La remissione della parte offesa estingue l'azione penale nei casi in cui questa non può essere esercitata che ad istanza privata. Non produce effetto per l'imputato che ricusa di accettarla.

91. Fuori de' casi specialmente preveduti dalla legge l'azione penale si prescrive

in venti anni, se il reato sarebbe stato punibile con la pena di morte (ergastolo), dei lavori forzati a vita o della relegazione a vita (straordinaria);

in quindici anni, se il reato sarebbe stato punibile con pena criminale non inferiore a quindicianni;

in dieci anni, se il reato sarebbe stato punibile con pena criminale non inferiore a cinque anni;

in cinque anni, se il reato sarebbe stato punibile col carcere o con la detenzione non inferiore a tre anni;

in tre anni, se il reato sarebbe stato punibile con altre pene correzionali;

in un anno, nelle contravvenzioni per le quali fu promosso procedimento;

in tre mesi nelle contravvenzioni per le quali non fu promosso procedimento.

92. La prescrizione comincia nei reati consumati dal giorno della consumazione; nei reati tentati o mancati dal giorno in cui fu commesso l'ultimo atto di esecuzione; nei reati continuati dal giorno in cui cessò la continuazione.

Quando l'azione penale non può essere esercitata se non dopo una speciale autorizzazione, ovvero dopo che sia risolta un'altra questione deferita

dalla legge ad altro giudizio, il corso della prescrizione rimane interrotto e non si riprende che dal giorno in cui l'autorizzazione fu data o la questione fu irrevocabilmente definita.

93. Il corso della prescrizione cessa, nei crimini colla pronunzia della sentenza di condanna in contraddittorio od in contumacia; nei delitti e nelle contravvenzioni colla pronunzia della sentenza di condanna divenuta inappellabile o proferita in grado d'appello.

Quando la legge stabilisce un termine di prescrizione più breve di quelli indicati nell'articolo 91, il corso della prescrizione è interrotto da ogni atto di procedimento. Se però nel termine di tre anni dal giorno in cui è cominciata la prescrizione giusta l'art. 92 non è proferita la sentenza di condanna, l'azione penale è prescritta.

CAPO II.

Dell'estinzione delle pene.

ART. 94. La morte del condannato estingue la pena. Non impedisce gli atti di esecuzione per le confische e per le condanne alle spese del processo alle restituzioni ed ai risarcimenti pronunziati con sentenza divenuta irrevocabile prima della morte.

95. L'amnistia fa cessare tutti gli effetti della condanna e della pena. Non dà diritto alla restituzione delle cose confiscate, nè delle spese e delle multe già soddisfatte all'erario; non pregiudica al diritto dei privati per le restituzioni ed i risarcimenti.

96. L'indulto generale o la grazia speciale che condona o commuta la pena, fa cessare l'interdizione legale del condannato, purchè questa non sia congiunta per legge alla pena surrogata. Non fa cessare l'interdizione dall'esercizio dei diritti politici e civile che per legge o per sentenza era congiunta alla pena, se non quando il decreto d'indulto o di grazia l'abbia espressamente dichiarato.

L'indulto o la grazia non toglie gli effetti della condanna per la parte di multa già soddisfatta al-

l'erario, per le confische, le spese, le restituzioni ed i risarcimenti pronunziati nella sentenza.

97. Si prescrivono in trent'anni le pene di morte (ergastolo), de' lavori forzati a vita, e della relegazione a vita (straordinaria).

Le altre pene si prescrivono col decorso di un tempo uguale alla durata della pena stabilita nella sentenza, accresciuto di cinque anni nelle pene criminali, di tre anni nelle pene correzionali, di un anno nelle pene di polizia. La multa si prescrive in cinque anni; l'ammenda in un anno.

Se il condannato a pena criminale viene arrestato o si presenta scorsi venti anni e la pena non è prescritta, la pena da lui incorsa è diminuita da uno a due gradi.

98. La prescrizione comincia per le pene criminali dal giorno della sentenza in contraddittorio od in contumacia; per le pene correzionali e di polizia dal giorno in cui la sentenza è divenuta inappellabile, o da quello in cui fu pronunziato sull'appello.

Se l'esecuzione già cominciata della pena viene in qualsiasi modo interrotta, la prescrizione comincia dal giorno dell'interruzione, ed è regolata colle norme dell'art. 98 sulla pena residua.

L'arresto del condannato interrompe la prescrizione.

99. Se un condannato in contumacia, sottoposto a giudizio contraddittorio, risulti punibile con pena inferiore a quella che gli è stata inflitta colla sentenza contumaciale, la prescrizione si misura secondo la pena che dovrebbe essere applicata colla nuova sentenza.

100. I condannati a morte (ergastolo), alla relegazione a vita (straordinaria) ed ai lavori forzati sono di diritto sottoposti per dieci anni alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza se la pena è prescritta, o se viene condonata o commutata, quando in questo caso il decreto di indulto o di grazia non abbia altrimenti disposto.

La prescrizione della pena non fa cessare l'interdizione dall'esercizio dei diritti politici e civili, nè

la sottoposizione alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

101. L'interdizione dai pubblici uffizi cessa per effetto della riabilitazione.

La riabilitazione può essere domandata dal condannato che abbia dato prova di emendamento, scorsi dieci anni dal giorno in cui la pena a cui era congiunta è estinta, se l'interdizione è perpetua; scorsi cinque anni, se l'interdizione è temporanea e congiunta a pena criminale; scorsi tre anni, se l'interdizione è congiunta a pena correzionale.

La riabilitazione è concessa per decreto reale con le forme stabilite dal codice di procedura penale.

CAPO III.

Disposizioni comuni alla prescrizione dell'azione penale e delle pene.

ART. 102. Quando l'azione civile è intentata congiuntamente all'azione penale, va soggetta alle norme ed ai termini di prescrizione stabiliti per questa.

Le condanne civili pronunziate nella sentenza che ha deciso in materia criminale, correzionale o di polizia, si prescrivono secondo le norme del codice civile. La prescrizione comincia dal giorno in cui le condanne son divenute eseguibili.

103. Qualora le disposizioni della legge vigente al tempo del reato relative alla prescrizione dell'azione penale e delle pene, e quelle stabilite da leggi successive, fossero diverse, si applica la legge più favorevole all'imputato o condannato.

Disposizione transitoria.

ART. 104. Fino a che non esistano stabiliment penali conformati al sistema di pene ordinato dal presente codice, sufficienti per potervi collocare tutti i condannati, potranno essere deportati in una colonia penale oltre mare, i condannati ai lavori forzati a vita dopo otto anni dell'esecuzione della pena, e i condannati ai lavori forzati per durata non inferiore

quindici anni, ed a loro richiesta quelli per durata inferiore, i quali abbiano scontato nella casa di forza un quarto della pena stabilita nella sentenza.

Una colonia agricola sarà istituita accanto alla colonia penale, nella quale possono essere ammessi i condannati a vita dopo scontati venti anni, e i condannati a tempo dopo scontati due terzi della pena.

Il regolamento stabilirà le condizioni recondo le quali i condannati potranno acquistare la quqlità di coloni liberi.

LIBRO SECONDO.

DEI REATI IN PARTICOLARE E DELLE LORO PENE

TITOLO I.

Del reati contro la sicurezza dello Stato.

CAPO I.

*Dei reati contro il Re, la famiglia Reale
e la costituzione dello Stato.*

ART. 106. L'attentato contro la vita o la persona del Re è punito con la morte (con l'ergastolo).

Se l'attentato contro la persona non ha prodotto restrizione di libertà od offesa personale, è punito coi lavori forzati a vita.

107. L'attentato contro la vita dell'erede presuntivo del trono è punito con la morte (con l'ergastolo).

L'attentato contro la sua persona è punito coi lavori forzati a vita. Se non ha prodotto restrizione di libertà od offesa personale, è punito coi lavori forzati da quindici a venti anni.

108. L'attentato contro la vita dei componenti la famiglia Reale, o del Reggente durante la reggenza, è punito come il reato consumato. Se il reato è consumato, la pena è aumentato di un grado.

L'attentato contro la loro persona è punito coi lavori forzati da dieci a quindici anni. Se non ha prodotto restrizione di libertà od offesa personale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

109. L'attentato diretto a distruggere o mutare la forma del governo, o l'ordine di successione al trono; o ad indurre gli abitanti del Regno a prendere le armi contro l'autorità Reale, o contro il Senato o la Camera dei deputati; o a distaccare dal regno una parte del territorio per renderla indipendente o per sottoporla od incorporarla ad altro Stato, è punito con la relegazione a vita (straordinaria).

110. La cospirazione contro la vita o la persona

del Re è punita coi lavori forzati da dieci a quindici anni. Se è stata seguita da atti commessi per prepararne l'esecuzione, è punita coi lavori forzati da quindici a venti anni.

111. La cospirazione contro la vita o la persona dell'erede presuntivo del trono è punita con la reclusione da sette a dieci anni. Se è stata seguita da atti commessi per prepararne l'esecuzione, è punita coi lavori forzati da dieci a quindici anni.

112. La cospirazione contro la vita o la persona dei componenti la famiglia Reale, o del Reggente durante la reggenza, è punita con la reclusione da cinque a sette anni. Se è stata seguita da atti commessi per prepararne l'esecuzione, è punita con la reclusione da sette a dieci anni.

113. La cospirazione per commettere alcuno degli attentati preveduti nell'art. 109, è punita con la relegazione da cinque a dieci anni. Se è stata seguita da atti commessi per prepararne l'esecuzione, è punita con la relegazione da dieci a quindici anni.

114. Vi è attentato dal momento che esiste tentativo punibile.

Vi è cospirazione allorchè la risoluzione di agire è stata concertata e stabilita tra due o più persone.

115. La proposta fatta a due o più persone e da esse non accettata di formare una cospirazione per commettere uno degli attentati preveduti negli articoli precedenti, è punita col carcere da due a cinque anni, se trattasi di attentato preveduto negli articoli 106, 107 e 108, e con la detenzione da due a cinque anni, se trattasi di attentato preveduto nell'articolo 109.

116. Chiunque, senza precedente cospirazione, ha formato da solo la risoluzione di commettere uno degli attentati preveduti negli articoli precedenti, ed ha commesso atti per prepararne l'esecuzione, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni, se trattasi di attentato preveduto negli articoli 106, 107 e 108, e con la detenzione da tre a cinque anni, se trattasi di attentato preveduto nell'art. 109.

CAPO II.

Dei reati contro la sicurezza interna dello Stato.

ART. 117. L'attentato diretto ad eccitare la guerra civile armando od inducendo i cittadini od abitanti del Regno ad armarsi gli uni contro gli altri, è punito con la relegazione da quindici a venti anni. Se ne è seguita la guerra civile, i capi e promotori sono puniti con la relegazione a vita (straordinaria).

La cospirazione per commettere questo attentato è punita con la relegazione da cinque a dieci anni. Se è stata seguita da atti commessi per prepararne l'esecuzione, è punita con la relegazione da dieci a quindici anni.

118. L'attentato diretto a portare la devastazione, la strage od il saccheggio in uno o più comuni del Regno, o contro un ordine o classe di persone, è punito coi lavori forzati da quindici a venti anni. Se è seguito da devastazioni, da strage o saccheggio, i capi e promotori sono puniti coi lavori forzati a vita.

La cospirazione per commettere questo attentato è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Se è stata seguita da atti commessi per prepararne l'esecuzione, è punita coi lavori forzati da dieci a quindici anni.

119. Chiunque, senza ordine od autorizzazione del governo, leva o fa levare truppe, ingaggia od arrola, o fa ingaggiare od arrolare soldati, ovvero scientemente somministra o procura loro armi o munizioni, è punito con la relegazione da cinque a dieci anni.

Coloro che si ingaggiano od arrolano sapendo che l'arrolamento od ingaggio non è ordinato nè permesso dal governo, sono puniti con la detenzione da uno a tre anni.

120. È punito con la relegazione da cinque a dieci anni:

chiunque senza diritto, nè motivo legittimo, prende il comando di un corpo d'armata o di una truppa, o di una piazza forte, di una fortezza, di un posto militare, o di una città, di un porto, o di una nave da guerra;

chiunque ritiene un comando militare qualunque contro gli ordini del governo;

qualunque comandante che ritiene unite le sue truppe dopo che il governo ne ha ordinato il congedo o lo scioglimento.

121. Chiunque, per commettere alcuno degli attentati preveduti negli articoli precedenti, o per combattere o resistere contro la forza pubblica impiegata contro i colpevoli degli attentati medesimi, ha formato o fatto formare bande armate, od ha esercitato in esse un comando od una funzione speciale, è punito:

1° coi lavori forzati da quindici a venti anni se l'oggetto della banda è di commettere uno degli attentati preveduti negli articoli 106, 107 e 108;

2° con la relegazione da quindici a venti anni se l'oggetto della banda è di commettere uno degli attentati preveduti nell'art. 109;

3° con la relegazione da dieci a quindici anni se l'oggetto della banda è di commettere l'attentato preveduto nell'art. 117, ovvero quello di invadere ed occupare piazze, fortezze, posti militari, magazzini, arsenali, porti, navi, od altre proprietà dello Stato, o di impadronirsi di pubblico danaro;

4° coi lavori forzati da dieci a quindici anni se l'oggetto della banda è di commettere l'attentato preveduto nell'art. 118, ovvero quello di saccheggiare o dividere denari pubblici od altre proprietà pubbliche o nazionali, o appartenenti ad una classe od ordine di persone.

122. Coloro che, senza cooperare alla formazione, organizzazione o comando delle bande armate, fanno parte di esse, conoscendone lo scopo o il carattere, sono puniti con la reclusione da cinque a dieci anni nei casi indicati ai n. 1 e 4 dell'art. 121, e con la relegazione da cinque a dieci anni nei casi indicati ai n. 2 e 3 dell'articolo medesimo.

Con le stesse pene sono puniti coloro che, senza cooperare alla formazione, organizzazione o comando della banda armata, conoscendo lo scopo o il carattere di essa, somministrano volontariamente alla banda medesima od a parte di essa ricovero, armi,

munizioni, viveri, notizie o altri aiuti. Se queste somministrazioni sono abituali, ovvero se senza di esse la banda non avrebbe potuto formarsi o sostenersi, il colpevole è punito con la pena di chi forma la banda.

123. Se alcuno dei crimini menzionati nell'art. 125 è stato commesso da una banda armata, coloro che hanno diretta la sedizione o formata la banda od esercitato in essa un comando od una funzione speciale, sono puniti con le pene rispettivamente stabilite per i crimini medesimi.

Coloro che hanno fatto parte delle bande senza senza avere cooperato alla loro formazione, organizzazione o comando, sono puniti con le stesse pene, diminuite da uno a due gradi, se sono arrestati nel luogo della riunione sediziosa.

124. Coloro che nei casi di ribellione o sedizione avente per oggetto alcuno dei crimini menzionati nell'art. 121, si sono per precedente concerto uniti ai sediziosi, portando armi apparenti o nascoste, munizioni, segni di riunione od altri strumenti del reato, ovvero un uniforme o distintivo civile, ecclesiastico o militare, sono puniti con le pene stabilite per i componenti la banda. La pena è diminuita di un grado se si sono riuniti ai sediziosi senza precedente concerto.

125. Sono esenti da pena, pel solo fatto di formazione di bande armate o di associazione alle medesime, coloro che le hanno formate od hanno esercitato in esse un comando od una funzione speciale, o che ne sono stati complici o ricettatori, se prima o immediatamente dopo la intimazione dell'autorità o della forza pubblica, abbiano disciolto le bande o ne abbiano arrestato o consegnati i capi o comandanti.

126. Sono esenti da pena, pel solo fatto d'associazione a bande armate, coloro che facendo parte delle medesime o essendosi ad esse riuniti, si sono ritirati prima o immediatamente dopo la intimazione dell'autorità o della forza pubblica.

Dopo la intimazione, coloro che hanno continuato a far parte della riunione sediziosa, benché non arrestati nel luogo della medesima, sono puniti con le pene stabilite negli articoli 123 e 124 se op-

pongono resistenza o sono armati; e con le stesse pene diminuite di un grado se non oppongono resistenza e non sono armati, purchè la pena non riesca inferiore a quella stabilita nell'art. 122.

127 Coloro che ai termini degli articoli 125 e 126 sono esenti da pena, possono essere sottoposti alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza da due a cinque anni. Sono sempre puniti pei reati che avessero individualmente commessi.

CAPO III.

Dei reati contro la sicurezza esterna dello Stato.

ART. 128. Il cittadino che porta le armi contro il Regno è punito con la relegazione da quindici a venti anni.

129. Chiunque pratica macchinazioni o tiene intelligenze con un altro Stato o cogli agenti di esso, per indurlo a commettere ostilità o ad intraprendere la guerra contro il Regno, o per procurargliene i mezzi, è punito con la relegazione da dieci a quindici anni. Se gli atti di ostilità sono seguiti, si applica la relegazione da quindici a venti anni; e se è seguita la guerra, si applica la relegazione a vita (straordinaria).

130. È punito coi lavori a vita:

1° chi facilita al nemico l'entrata nel territorio del Regno;

2° chi consegna o fa consegnare al nemico città, fortezze, piazze, posti militari, magazzini, porti, arsenali o navi da guerra od altre navi dello Stato;

3° chi somministra o procura al nemico aiuto d'uomini, danari, viveri, armi o munizioni;

4° chi agevola o facilita i progressi delle armi nemiche sul territorio del Regno o contro le forze di terra o di mare dello Stato, col porre ostacolo alle operazioni di queste, col corrompere la fedeltà degli ufficiali, soldati, marinai o cittadini verso il Re e lo Stato, o col promuovere in altro modo i vantaggi delle armi nemiche.

Nei casi indicati nel presente articolo il reato mancato è punito coi lavori forzati da venti a ventiquattro anni. Il tentativo e l'attentato son puniti

coi lavori forzati da quindici a venti anni. La cospirazione per commettere alcuno dei detti reati è punita con la reclusione da cinque a dieci anni. Se è stata seguita da atti commessi per prepararne l'esecuzione è punita coi lavori forzati da dieci a quindici anni.

131. Chiunque mantiene con cittadini od abitanti di uno Stato nemico una corrispondenza, che senza avere per oggetto alcuno dei crimini preveduti nell'art. 130, ha nondimeno per iscopo o per risultato di somministrare al nemico notizie pregiudizievoli alla situazione militare o politica dello Stato, è punito con la relegazione da cinque a dieci anni.

132. Chiunque per ragione d'ufficio o per incarico ricevuto sia consapevole di un segreto che interessi la situazione militare o la conservazione politica dello Stato, od abbia il deposito dei piani di fortificazioni, accampamenti, arsenali, porti o rade, o di piani strategici, è punito coi lavori forzati a vita se dolosamente li palesa o comunica ad una potenza nemica o ai suoi agenti; e con la relegazione da dieci a quindici anni se li palesa o comunica a potenza non nemica o ai suoi agent.

133. Con le stesse pene, secondo le distinzioni stabilite nell'articolo precedente, è punito chiunque, essendo venuto in cognizione o in possesso dei segreti o piani quivi indicati, per mezzo di corruzione, frode, violenza od altro reato, dolosamente li palesa o comunica ad una potenza straniera o ai suoi agenti.

Qualora il colpevole sia venuto in cognizione o in possesso dei detti segreti o piani in modo diverso da quelli indicati, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni se li palesa o comunica a una potenza nemica o ai suoi agenti, e con la detenzione da tre a cinque anni se li palesa o comunica a potenza non nemica o ai suoi agenti.

134. Fuori dei casi preveduti negli articoli 132 e 133, chiunque pubblica o divulga segreti che possono nuocere alla sicurezza esterna dello Stato o giovare direttamente ai nemici di esso, è punito con la detenzione da tre mesi a tre anni, e con la multa da mille a tre mila lire.

135. Chiunque dà o procura volontariamente ricetto, travestimento, aiuti, informazioni o direzioni a spie o soldati del nemico spediti per esplorazione, conoscendoli per tali, è punito con la relegazione da dieci a quindici anni.

136. Le pene stabilite negli articoli 129 a 135 si applicano anche se i reati in essi preveduti siano stati commessi a danno degli alleati del Regno quando agiscono contro il nemico comune.

137. Chiunque, incaricato dal governo di trattare con un altro Stato un affare che interessa la situazione militare o politica del Regno, adempie infedelmente il suo mandato, è punito con la relegazione da cinque a dieci anni. Se ha falsificato o soppresso documenti, alla relegazione è sostituita la reclusione per uguale durata.

138. Chiunque con atti ostili non approvati dal governo del Re espone lo Stato ad atti di ostilità da parte di potenza straniera od al pericolo di una guerra, è punito con la relegazione da cinque a dieci anni. Se sono seguiti atti di ostilità o di rappresaglia, il colpevole è punito con la relegazione da dieci a quindici anni; se ne è seguita la guerra, è punito con la relegazione da quindici a venti anni.

CAPO IV.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

ART. 139. I colpevoli di crimini commessi nell'esecuzione di alcuno dei reati preveduti nel presente titolo, o durante l'associazione a bande armate, o per occasione delle medesime, sono puniti con le pene stabilite per essi, accresciute di un grado.

L'applicazione di queste pene ha luogo secondo le norme degli articoli 83 e 84.

140. Alle condanne a pena criminale pei reati preveduti nel presente titolo è aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza da cinque a dieci anni. Alle condanne alla reclusione ed alla relegazione a tempo è aggiunta l'interdizione

da cinque a dieci anni dai diritti indicati ai n.º 1, 2, 3 e 4 dell'art. 33.

Alle condanne a pena correzionale può essere aggiunta la sottoscrizione alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza da due a cinque anni, e l'interdizione da tre a cinque anni da tutti o parte dei diritti indicati ai n. 1, 2 e 3 dell'art. 33.

141. Sono esenti dalle pene stabilite per i crimini preveduti in questo Titolo coloro che prima di qualsiasi attentato e procedimento ne hanno dato notizia alla pubblica autorità.

TITOLO II.

Delle offese contro il Re, la famiglia Reale, e i poteri dello Stato; e dei reati contro gli altri Sovrani ed i loro rappresentanti.

CAPO I.

Delle offese contro il Re, la famiglia Reale ed i poteri dello Stato.

ART. 142. Chiunque con parole, fatti, gesti o minacce fa direttamente oltraggio alla persona del Re, è punito col carcere da sei mesi a tre anni e con la multa da mille a tre mila lire. Se l'oltraggio è fatto ad alcuna delle persone componenti la famiglia Reale, od al reggente durante la reggenza, il colpevole è punito col carcere da tre mesi a due anni e con la multa da cinquecento a duemila lire.

143. Chiunque con discorsi proferiti o letti in pubbliche riunioni o col mezzo di stampe, scritti o disegni affissi o diffusi nel pubblico, o con altri fatti pubblici, offende la persona del Re o le persone che compongono la famiglia Reale, è punito con la detenzione da tre mesi a due anni e con la multa da mille a tre mila lire.

Con la stessa pena è punito chiunque con uno dei mezzi sopra indicati offende il Senato o la Camera dei deputati. L'azione penale in questo caso

non può essere esercitata se non precede l'autorizzazione del corpo contro cui fu diretta l'offesa.

144. Chiunque con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente impugna formalmente l'inviolabilità della persona del Re, o l'ordine di successione al trono, o l'autorità costituzionale del Re, del Senato o della Camera dei deputati, è punito con la detenzione da sei mesi a due anni e con la multa da tremila a quattromila lire.

È punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con la multa da cento a mille lire chiunque fa risalire alla persona del Re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo governo.

145. Chiunque con uno dei mezzi indicati nell'art. 143 eccita lo sprezzo ed il malcontento contro le istituzioni costituzionali dello Stato, o fa pubblica adesione ad altra forma di governo, o manifesta voto o minaccia per la distruzione dell'ordine monarchico costituzionale, è punito con la detenzione da dieci giorni a due anni e con la multa da mille a tremila lire.

CAPO II.

Dei reati contro altri Sovrani ed i loro rappresentanti.

ART. 146. L'attentato contro la vita o la persona del Sommo Pontefice e le offese ed ingiurie pubbliche commesse direttamente contro la sua persona sono puniti con le pene stabilite per l'attentato, le offese e le ingiurie contro la persona del Re.

147. L'attentato contro la vita del Sovrano o capo di un governo straniero, commesso nel Regno, è punito come il reato consumato.

La cospirazione contro la vita del Sovrano o capo di un governo straniero, seguita da atti commessi per preparare l'esecuzione del reato, è punita con la relegazione da cinque a dieci anni.

148. Le offese contro il Sovrano o capo di un governo straniero, commesse con uno dei mezzi indicati nell'art. 143, sono punite con la detenzione da

dieci giorni a sei mesi e con la multa da lire cento a mille.

L'azione penale non è esercitata che in seguito a richiesta del governo straniero.

149. Gli oltraggi e le offese contro gli ambasciatori, i ministri, inviati od altri agenti diplomatici delle potenze estere, accreditati presso il governo del Re, sono punite con le pene stabilite per gli oltraggi e le offese contro i privati, raddoppiata però la multa.

Gli oltraggi, le offese e le violenze commessi contro le loro persone nell'esercizio delle loro funzioni, o per causa delle medesime, sono puniti con le pene stabilite per gli stessi reati commessi contro gli ufficiali pubblici dell'ordine amministrativo nell'esercizio delle loro funzioni o per causa delle medesime.

L'azione penale per gli oltraggi e le offese prevedute nel presente articolo non è esercitata che in seguito alla querela della persona offesa.

TITOLO III.

Dei reati contro i diritti guarentiti dallo Statuto.

CAPO I.

Dei reati contro la religione ed il libero esercizio dei culti.

ART. 150. Chiunque con violenze o minacce costringe o impedisce taluno di esercitare un culto od assistervi, di celebrare feste religiose od osservare i giorni di riposo, di aprire o chiudere a tale effetto le sue officine, botteghe, o magazzini, o fare o tralasciare lavori, è punito col carcere da dieci giorni a sei mesi e con la multa da cento a cinquecento lire.

151. Chiunque con violenza, vie di fatto, minacce o tumulti impedisce, interrompe o turba l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose, è punito col car-

cere da tre mesi ad un anno e con la multa da cento a cinquecento lire.

152. Chiunque con fatti o parole vilipende od oltraggia in luogo pubblico oggetti consacrati al culto, è punito col carcere da tre mesi ad un anno e con la multa da cento a cinquecento lire.

Se il fatto è avvenuto in luogo destinato al culto o in occasione di pubbliche funzioni o cerimonie religiose, il colpevole è punito col carcere da sei mesi a tre anni e con la multa da trecento a mille lire.

153. Chiunque con fatti, parole, gesti o minacce insulta od oltraggia i ministri di un culto nell'esercizio delle loro funzioni o per causa delle medesime è punito col carcere da tre mesi ad un anno.

Se il fatto è avvenuto in luogo destinato al culto o in occasione di pubbliche funzioni o cerimonie religiose, il colpevole è punito col carcere da sei mesi a due anni e con la multa da cinquecento a mille lire.

154. Chiunque percuote o ferisce il ministro di un culto nell'esercizio delle sue funzioni o per causa delle medesime, è punito col carcere da sei mesi a due anni e con la multa da cento a cinquecento lire. Se il fatto è avvenuto in luogo destinato al culto o in occasione di pubbliche funzioni o cerimonie religiose, il colpevole è punito col carcere da uno a tre anni e con la multa da cinquecento a mille lire.

Se le percosse o le ferite costituiscono un reato punito con pena uguale o maggiore, si applica questa pena accresciuta di un grado.

155. Chiunque con uno dei mezzi indicati nell'articolo 143 deride od oltraggia la religione od alcuno dei culti ammessi nello Stato, è punito con la detenzione da dieci giorni ad un anno e con la multa da cento a cinquento lire.

156. Chiunque nei luoghi riservati al culto o nei cimiteri mutila o deturpa, per disprezzo, monumenti, statue, dipinti, lapidi, iscrizioni o sepolcri, è punito col carcere da dieci giorni ad un anno e con la multa da cento a cinquecento lire.

Chiunque nei detti luoghi commette atti di vilipendio contro un cadavere umano, o ne viola la sepoltura, è punito col carcere da sei mesi a due anni.

CAPO II.

Dei reati contro l'esercizio dei diritti politici.

ART. 157. Chiunque con violenza, minacce o tumulti impedisce ad altri l'esercizio di un diritto politico, è punito col carcere da dieci giorni a due anni e con la multa da cento a mille lire.

Se il diritto di cui si è impedito l'esercizio è il diritto elettorale, il carcere si applica da tre mesi a tre anni; ed alla pena è aggiunta l'interdizione da tre a cinque anni dai diritti indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 33.

158. Chiunque altera dolosamente le liste elettorali, ovvero facendo parte dell'ufficio elettorale è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o falsificare bollettini, o di alterarne il contenuto o di leggere dolosamente nomi diversi da quelli scritti, è punito con la detenzione da due a cinque anni e con la multa da cinquecento a due mila lire.

159. È punito con la detenzione da sei mesi a due anni, e con la multa da trecento a due mila lire

chiunque nel corso delle operazioni elettorali è sorpreso in atto di sottrarre, od aggiungere bollettini, o di falsificare il contenuto, o di falsare in altro modo la votazione o i risultati della medesima;

chiunque, incaricato nel corso delle elezioni di scrivere un nome da un elettore che non può farlo da sè, è sorpreso in atto di scrivere sul bollettino un nome diverso;

chiunque si presenti a votare con finto nome o in nome di un elettore assente;

chiunque nelle elezioni compera o vende a qualsiasi prezzo un voto o l'astensione dal voto.

160. Gli ufficiali pubblici che con abuso delle loro funzioni si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate

candidature, sono puniti con la detenzione da dieci giorni a tre mesi e con la multa da cento a duemila lire.

Con le stesse pene sono puniti i ministri di un culto che si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature con istruzioni dirette alle persone da loro dipendenti in via gerarchica, o con allocuzioni o discorsi tenuti nei luoghi riservati al culto o in riunioni di carattere religioso, o con promesse o minacce spirituali.

161. Alle pene stabilite negli articoli 158, 159 e 160 è aggiunta l'interdizione da tre a cinque anni dal diritto di voto e di elezione.

L'azione penale per i reati medesimi, quando non siano connessi con altri reati, non può essere esercitata se non dopo che le operazioni elettorali siano compiute con la chiusura del relativo processo verbale. Essa si prescrive in un anno.

CAPO III.

Dei reati commessi dagli ufficiali pubblici od agenti dell'autorità o della forza pubblica contro i diritti guarentiti dallo Statuto.

ART. 162. L'ufficiale pubblico od agente dell'autorità o della forza pubblica, che fuori dei casi permessi dalla legge, arbitrariamente arresta o fa arrestare, detiene o fa detenere una persona, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno. La pena è da sei mesi a due anni se la detenzione illegale ed arbitraria è durata più di dieci giorni; ed è da uno a tre anni se è durata più di un mese.

Se il colpevole ha agito per soddisfare una passione od un interesse privato, è punito col carcere da tre a cinque anni.

Alle pene stabilite nel presente articolo è aggiunta la multa da trecento a duemila lire, e può essere aggiunta l'interdizione da tre a cinque anni dai diritti indicati nei n° 1, 2 e 3 dell'art. 33.

163. L'ufficiale pubblico od agente dell'autorità o

della forza pubblica, che fuori de' casi permessi dalla legge e senza le formalità da questa ordinate, s'introduce arbitrariamente col carattere della sua carica nell'altrui domicilio, è punito con la detenzione da dieci giorni a sei mesi e con la multa da cinquanta a cinquecento lire.

Se il colpevole ha agito per soddisfare una passione o un interesse privato, è punito col carcere da tre mesi ad un anno e con la multa da cento a mille lire.

164. L'ufficiale pubblico od agente dell'autorità o della forza pubblica, ed ogni impiegato del servizio delle poste e de' telegrafi, che, fuori dei casi autorizzati dalla legge, apre o lascia aprire, sopprime o lascia sopprimere lettere o pieghi consegnati alla posta, o dispacci telegrafici, ovvero rivela l'esistenza o il contenuto di questi, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con la multa da cento a cinquecento lire.

Se il colpevole ha agito per soddisfare una passione o un interesse privato, è punito col carcere da sei mesi a due anni e con la multa da trecento a mille lire. Alla pena può essere aggiunta l'interdizione da tre a cinque anni dai diritti indicati nei n.º 1, 2 e 3 dell'art. 33.

165. Ogni altro atto arbitrario contro le libertà e i diritti garantiti dallo Statuto, comandato o commesso da un pubblico ufficiale od agente dell'autorità o della forza pubblica, è punito con la detenzione da dieci giorni ad un anno e con la multa da cento a cinquecento lire, quando il fatto non costituisca reato più grave.

Se il colpevole ha agito per soddisfare una passione o un interesse privato, è punito col carcere da tre mesi a due anni e con la multa da cento a mille lire. Alla pena può essere aggiunta l'interdizione da tre ai cinque anni dai diritti indicati nei n.º 1, 2 e 3 dell'art. 33.

166. Se per commettere uno dei reati preveduti negli articoli 162 a 165 si è fatto uso di una falsa firma di un pubblico ufficiale od agente dell'autorità o della forza pubblica, il colpevole della falsità e co-

loro che scientemente ne hanno fatto uso, sono puniti con la reclusione da cinque a dieci anni. Se la firma del pubblico ufficiale od agente dell'autorità o della forza pubblica è stata fraudolentemente carpita, coloro che l'hanno carpita e coloro che scientemente ne hanno fatto uso sono puniti con la reclusione da cinque a sette anni.

Alla reclusione è aggiunta l'interdizione da cinque a dieci anni dai diritti indicati nei n.º 1, 2 e 3 dell'art. 33.

167. L'ufficiale pubblico incaricato della polizia giudiziaria od amministrativa, il quale, avendone il potere, ricusa o volontariamente omette di far cessare una detenzione illegale contro la quale gli sia stato portato reclamo, o non avendone il potere, ricusa o volontariamente omette di accertare il fatto e di trasmettere il reclamo all'autorità competente, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con la multa da cento a mille lire.

168. Sono puniti col carcere da tre mesi a tre anni e con la multa da cento a cinquecento lire i direttori, comandanti, custodi o guardiani delle carceri giudiziarie o di pena:

che ricevono o ritengono una persona senza la presentazione di un ordine di cattura o di una sentenza di condanna, o senza il comando di un'autorità superiore;

che ricusano di presentare il detenuto all'ufficiale pubblico competente od all'esibitore de' suoi ordini, senza giustificare di averne divieto dal pubblico ministero o dal giudice che istruisce il processo;

che richiesti da un ufficiale della polizia giudiziaria od amministrativa, ricusano di presentare i registri delle carceri;

che adoprano contro i detenuti restrizioni o rigori non autorizzati dai regolamenti.

Se le restrizioni o rigori arbitrari degenerano in servizie o costituiscono un reato più grave, la pena incorsa del colpevole è accresciuta di un grado.

169. È punito con la detenzione da dieci giorni a tre mesi o con la multa da cinquanta a trecento lire

l'ufficiale pubblico od agente dell'autorità o della forza pubblica che, senza giusto motivo, ritiene a fa ritenere un arrestato fuori de' luoghi di custodia o di pena determinati dalla legge o dall'autorità competente.

TITOLO IV.

Dei reati contro l'ordine pubblico commessi dagli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, o dai ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

CAPO I.

Dell'esercizio illegale della pubblica autorità e delle coalizioni degli ufficiali pubblici od agenti della pubblica forza.

ART. 170. L'ufficiale pubblico od agente dell'autorità o della forza pubblica che ha intrapreso l'esercizio delle sue funzioni senza avere prestato il giuramento prescritto dalla legge, o adempito alle condizioni dalla medesima stabilite, è punito con la multa da cento a trecento lire.

171. L'ufficiale pubblico od agente dell'autorità o della forza pubblica che dopo avere avuta notizia ufficiale d'essere stato destituito, rinvocato dall'impiego, collocato a riposo, sospeso, o legalmente interdetto, continua nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la detenzione da dieci giorni a sei mesi e con la multa da cento a trecento lire.

Con le stesse pene è punito l'ufficiale pubblico elettivo o temporaneo che continua ad esercitare le sue funzioni dopo il termine legale.

172. È punito con la multa da cento a cinquecento lire l'ufficiale pubblico dell'ordine giudiziario che eccedendo il suo potere fa regolamenti contenenti disposizioni legislative o amministrative, o vieta o sospende l'esecuzione di una legge, ovvero per regolamento generale vieta o sospende gli atti dell'autorità amministrativa.

Con le stesse pene è punito l'ufficiale pubblico

dell'ordine amministrativo che eccedendo il suo potere fa regolamenti contenenti disposizioni legislative o giudiziarie, o vieta o sospende l'esecuzione di una legge, di una sentenza o di una ordinanza dell'autorità giudiziaria.

Alla pena può essere aggiunta l'interdizione da tre a cinque anni dai diritti indicati nel num. 1 dell'art. 33.

173. Gli ufficiali pubblici e gli agenti dell'autorità o della forza pubblica che in riunioni particolari od in assemblea de' corpi a cui appartengono, ovvero per deputazioni o corrispondenza tra di essi abbiano concertato e stabilito atti e misure per impedire l'esecuzione di una legge o di un decreto reale legalmente emesso, sono puniti con la detenzione da tre mesi a due anni. Alla pena può essere aggiunta l'interdizione da tre a cinque anni dai diritti indicati nei n.º 1, 2 e 3 dell'art. 33.

174. Se il concerto preveduto nell'articolo precedente è avvenuto fra autorità civili e corpi militari o i loro capi, gli autori e provocatori sono puniti con la relegazione da cinque a dieci anni, e con l'interdizione da cinque a dieci anni dai diritti indicati ai n.º 1 e 2 dell'art. 33; gli altri colpevoli con la detenzione da due a cinque anni, alla quale può essere aggiunta l'interdizione da tre a cinque anni dai diritti indicati nei n.º 1 e 2 dell'art. 33.

Se il fatto costituisce reato più grave, si applica la pena di questo, non nel minimo di essa.

175. Sono puniti con la detenzione da dieci giorni ad un anno e con la multa da cento a cinquecento lire gli ufficiali pubblici od agenti dell'autorità o della forza pubblica, che in numero di tre o più, ed in seguito di concerto, abbandonano arbitrariamente le loro funzioni o danno le loro dimissioni, nel fine di impedire o sospendere l'amministrazione della giustizia o il compimento di un servizio legale.

Alla pena può essere aggiunta l'interdizione da tre a cinque anni dai diritti indicati nel n.º 1 dell'articolo 33.

CAPO II.

Delle sottrazioni, distornazioni e concussioni commesse dagli ufficiali pubblici.

ART. 176. L'ufficiale pubblico od agente dell'autorità o della forza pubblica, ogni incaricato di un pubblico servizio e qualunque commesso, preposto o delegato de' medesimi, che sottrae o distorna in privato profitto danaro, derrate, merci, carte di credito o valori, documenti, titoli, atti od altri effetti mobili, di cui gli sia stata affidata per ragione del suo ufficio l'esazione, l'amministrazione o la custodia, è punito colla reclusione da cinque a dieci anni e con la multa di mille a tremila lire.

Se il valore delle cose sottratte a distornate supera ventimila lire, il colpevole è punito coi lavori forzati da dieci a quindici anni e con la multa da tremila a cinquemila lire; se non supera cinquemila lire, è punito col carcere da due a cinque anni e con la multa da cento a mille lire.

Alla reclusione è aggiunta l'interdizione da cinque a dieci anni, ed al carcere l'interdizione da tre a cinque anni, dai diritti indicati nei n° 1, 2 e 3 dell'art. 33.

177. Se il valore delle cose distratte o distornate non eccede il valore della cauzione, ovvero se il colpevole od altri per lui volontariamente risarcisce il danno civile prodotto col reato, prima che sia pronunciata la sentenza definitiva di condanna, la pena stabilita giusta l'articolo precedente è diminuita da due a tre gradi. Alla pena applicata può essere aggiunta l'interdizione da tre a cinque anni dai diritti indicati nei n° 1, 2 e 3 dell'art. 33.

178. L'ufficiale pubblico od agente dell'autorità o della forza pubblica ed ogni persona incaricata di un pubblico servizio, che senza averne la facoltà invertire in uso pubblico diverso da quello stabilito, danaro, carte di credito, derrate, merci, valori, titoli, od altri effetti mobili che gli erano stati affidati per un uso od oggetto determinato, è punito con la deten-

zione da uno a tre anni e con la multa da cento a mille lire.

179. L'ufficiale pubblico od agente dell'autorità o della forza pubblica, ogni incaricato di un pubblico servizio e qualunque commesso, preposto o delegato dei medesimi, che dolosamente distrugge, sopprime o sottrae atti, titoli o documenti che gli erano stati rimessi, depositati o consegnati per ragione delle sue funzioni, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da cinquecento a due mila lire. Alla pena è aggiunta l'interdizione da cinque a dieci anni dai diritti indicati nei n.º 1 2, e 3 dell'art. 33.

Se la distruzione, soppressione o sottrazione ha avuto luogo per sua negligenza, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno.

180. Il pubblico ufficiale od agente dell'autorità o della forza pubblica, ogni incaricato di un pubblico servizio e qualunque commesso, preposto o delegato de' medesimi, che dolosamente riceve od esige, od ordina di ricevere od esigere ciò che sa non essere dovuto od eccedere il dovuto per diritti, tasse, contribuzioni, rendite, mercedi o stipendi, è colpevole di concussione, ed è punito col carcere da tre mesi a cinque anni e con la multa da cento a duemila lire.

Se l'esazione indebita è commessa con violenza, minacce od abuso di potere, il colpevole è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da cinquecento a tremila lire.

Alla reclusione è aggiunta l'interdizione da cinque a dieci anni; ed al carcere l'interdizione da tre a cinque anni dai diritti indicati nei n.º 1 e 2 dell'art. 33.

CAPO III.

Della corruzione.

ART. 181. L'ufficiale pubblico od agente dell'autorità o della forza pubblica, ed ogni persona incaricata di un pubblico servizio che per fare un atto giusto del suo ufficio od impiego riceva un dono o

retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetti l'offerta o la promessa, è punito con la detenzione da dieci giorni a sei mesi e con la multa da cento a cinquecento lire.

Se ha ricevuto il dono o la retribuzione, o ne ha accettato l'offerta o la promessa per fare nell'esercizio delle sue funzioni od impiego un atto ingiusto o per astenersi dal fare un atto giusto, è punito col carcere da tre mesi a due anni e con la multa da trecento a duemila lire; e alla pena può essere aggiunta l'interdizione da tre a cinque anni dai dritti indicati nei n.º 1 e 2 dell'art. 33.

182. L'ufficiale pubblico od agente dell'autorità o della forza pubblica ed ogni persona incaricata di un pubblico servizio, che per dono o retribuzione ricevuta, o per offerta o promessa accettata, fa nell'esercizio delle sue funzioni od impiego un atto ingiusto, o si astiene dal fare un atto giusto, ovvero dolosamente ed in danno altrui lo ritarda o non lo fa in valida forma, è punito col carcere da uno a tre anni e con la multa da cinquecento a tremila lire.

Alla pena è aggiunta l'interdizione da tre a cinque anni dai dritti indicati nei n.º 1 e 2 dell'art. 33.

183. L'ufficiale pubblico od agente dell'autorità o della forza pubblica ed ogni persona incaricata di un pubblico servizio che riceve dono o retribuzione, o ne accetta l'offerta o la promessa per commettere nell'esercizio delle sue funzioni un crimine o delitto, è punito col carcere da uno a tre anni, e con la multa da mille a cinquemila lire, ed alla pena può essere aggiunta l'interdizione da tre a cinque anni dai dritti indicati nei n.º 1, 2 e 3 dell'art. 33.

Se il crimine o delitto è stato commesso ed è punito con pena uguale o maggiore, si applica questa pena accresciuta di un grado; e vi è sempre aggiunta l'interdizione da cinque a dieci anni dai dritti indicati nei n.º 1, 2 e 3 dell'art. 33.

184. Il giudice od arbitro che in affari civili, commerciali od amministrativi riceve un dono o retribuzione o ne accetta l'offerta o la promessa per favorire o pregiudicare alcuna delle parti, è punito, il giudice con la reclusione da cinque a sette anni e

con la multa da mille a tremila lire, e l'arbitro col carcere da tre a cinque anni e con la multa da cinquecento a duemila lire.

Alla reclusione è aggiunta l'interdizione da cinque a dieci anni; al carcere l'interdizione da tre a cinque anni dai dritti indicati nei n.° 1, 2 e 3 dell'art. 33.

185. Il giudice o il giurato che in materia penale riceve un dono o retribuzione, o ne accetta l'offerta o la promessa per favorire o pregiudicare un' imputato, è punito, se trattasi di contravvenzione col carcere da tre mesi ad un anno e con la multa da cento a cinquecento lire; se trattasi di delitto, con la reclusione da cinque a sette anni e con la multa da cinquecento a duemila lire; e se trattasi di crimine, con la reclusione da sette a dieci anni e con la multa da mille a tremila lire. Se l'imputato è stato condannato a pena maggiore della reclusione, il giudice o giurato che si è lasciato corrompere per pregiudicarlo, è punito coi lavori forzati da dieci a quindici anni.

Alla reclusione è aggiunta l'interdizione da cinque a dieci anni, ed al carcere, l'interdizione da tre a cinque anni dai diritti indicati nei n.° 1, 2 e 3 dell'art. 33.

186. Le pene stabilite nei precedenti articoli si applicano anche al corruttore. Il tentativo di corruzione è punito col carcere da tre mesi a due anni e con la multa da cento a cinquecento lire.

Si considera dato o promesso all'ufficiale pubblico ciò che fu dato o promesso con scienza di lui ad un terzo. Le somme o cose date per la corruzione si confiscano a beneficio dello stabilimento dei poveri del luogo in cui il reato fu commesso.

187. Chiunque, millantando credito o influenze presso un ufficiale pubblico od agente dell'autorità o della forza pubblica, fa supporre di poterlo corrompere od indurre a parzialità o favori, è punito col carcere da tre mesi a due anni e con la multa da cento a cinquecento lire.

La pena è del carcere da due a cinque anni e della multa da mille a cinquemila lire, se il col-

pevole si fa promettere o riceve danaro od altre cose, come prezzo o ricompensa della propria mediazione e dell'altrui favore. Alla pena può essere aggiunta l'interdizione da tre a cinque anni dai dritti indicati nei n.ⁱ 1 e 2 dell'art. 33.

CAPO IV.

Degli abusi d'autorità e dell'abusivo rifiuto della medesima.

ART. 188. L'ufficiale pubblico od agente dell'autorità o della forza pubblica che ordina o richiede, o fa ordinare o richiedere l'uso della forza pubblica per impedire l'esecuzione di una legge, la riscossione di una imposta legalmente stabilita, o l'esecuzione di un ordine o decreto dell'autorità giudiziaria o di altra legittima autorità, è punito con la detenzione da tre a cinque anni. Alla pena può essere aggiunta l'interdizione da tre a cinque anni dai dritti indicati nei n.ⁱ 1 e 2 dell'art. 33.

Se l'ordine o la richiesta ha avuto il suo effetto, il colpevole è punito con la relegazione da cinque a dieci anni e con l'interdizione da cinque a dieci anni dai dritti indicati nei n.ⁱ 1, 2 e 3 dell'art. 33.

189. Se in conseguenza dell'ordine o della richiesta sono commessi crimini punibili con pena maggiore di quelle stabilite nel precedente articolo, si applica questa pena a chi ha dato l'ordine o fatta la richiesta; ma alla pena di morte (ergastolo) è sostituita quella dei lavori forzati a vita.

190. L'ufficiale pubblico, agente dell'autorità o della forza pubblica ed ogni persona incaricata di un pubblico servizio, che nell'esercizio delle sue funzioni o per causa di esse commette o fa commettere senza legittimo motivo violenze contro le persone, è punito col carcere da uno a tre anni.

Se il fatto commesso è per sè stesso punito con pena uguale o maggiore, questa è applicata al colpevole, non nel minimo, e può anche essere accresciuta di un grado.

291. L'ufficiale pubblico od agente dell'autorità o

della forza pubblica che con danno o pericolo di persone o interessi pubblici o privati, svela dolosamente un segreto del suo ufficio, o comunica o diffonde atti o documenti ufficiali non destinati alla pubblicità o prima che questa sia permessa, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, col carcere da dieci giorni a sei mesi o con la multa da cento a mille lire; e può esservi aggiunta l'interdizione da tre a cinque anni dai diritti indicati nel num. 1 dell'art. 33.

192. L'uffiziale pubblico od agente dell'autorità o della forza pubblica, che per qualsiasi pretesto, anche di silenzio, oscurità, contraddizione od insufficienza della legge, ricusa di compiere un atto del suo ministero o di rendere giustizia, è punito con la multa da cento a mille lire. Se il reato è commesso da due o più in seguito di concerto, ciascuno è punito con la multa da cinquecento a due mila lire; e vi può essere aggiunta l'interdizione da tre a cinque anni dai dritti indicati nel num. 1 dell'art. 33.

193. L'ufficiale od agente della forza pubblica che legalmente richiesto dall'autorità giudiziaria od amministrativa ricusa di far agire la forza messa sotto i suoi ordini, è punito con la detenzione da dieci giorni a tre mesi.

Se il reato è commesso da due o più in seguito di concerto, ciascuno è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno; e vi può essere aggiunta l'interdizione da tre a cinque anni dai diritti indicati nel num. 1 dell'art. 33.

CAPO V.

Delle omissioni ed alterazioni colpevoli negli atti dello stato civile.

ART. 194. Oltre le disposizioni contenute nel codice civile, ogni alterazione od omissione negli atti e registri dello stato civile, commessa dalle persone legittimamente incaricate della tenuta o conservazione de' medesimi, è punita con la detenzione da dieci giorni a sei mesi e con la multa da cento a

cinquecento lire, quando il fatto costituisca reato più grave.

195. Oltre le disposizioni del codice civile, coloro che dalle leggi o dai regolamenti sullo stato civile sono obbligati a fare dichiarazioni di nascita, di matrimonio o di morte, ovvero a notificare o trasmettere le fatte dichiarazioni, sia agli ufficiali dello stato civile, sia ad altra pubblica autorità, od a rilasciare copia o certificato delle dichiarazioni medesime, se volontariamente omettono di fare tali dichiarazioni, notificazioni o trasmissioni, o ricusano di rilasciare le dette copie o certificati, sono puniti con la detenzione da dieci giorni a tre mesi e con la multa da cento a trecento lire.

CAPO VI.

Dell'ingerimento illegittimo in negozi o traffici incompatibili col proprio ufficio.

ART. 196. Il pubblico ufficiale od agente dell'autorità o della forza pubblica, che direttamente o per interposta persona o per atti simulati, prende un interesse privato qualunque in aggiudicazioni, appalti, forniture, locazioni od altri atti somiglianti di una pubblica amministrazione, presso la quale sia incaricato di dar ordini, liquidar conti, regolare o fare pagamenti od esercitare ufficio di approvazione, direzione o sindacato, è punito con la detenzione da tre mesi a tre anni e con la multa da cento a mille lire; a cui può essere aggiunta l'interdizione da tre a cinque anni dai diritti indicati nel n. 1 dell'art. 33.

197. Se per effetto dei fatti preveduti nell'articolo precedente è derivato danno all'amministrazione a cui l'affare appartiene, il colpevole è punito col carcere da due a cinque anni, a cui vi può essere aggiunta l'interdizione da tre a cinque anni dai diritti indicati nel n. 1 dell'art. 33.

Se il danno è stato l'effetto del dolo o della frode, il colpevole è punito con la reclusione da

cinque a dieci anni e con l'interdizione da cinque a dieci anni dai diritti indicati nei n. 1 e 2 dell'art. 33, quando il fatto non costituisca per sè stesso un reato più grave.

CAPO VII.

Disposizioni generali pei reati commessi dai funzionari pubblici.

ART. 198. Ogni crimine commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni è una prevaricazione.

199. Fuori dei casi nei quali la legge stabilisce pene speciali per i crimini o delitti commessi dagli ufficiali pubblici, dagli agenti dell'autorità o della forza pubblica, o da qualsiasi incaricato di un pubblico servizio, quegli tra essi che commette un crimine od un delitto che sia relativo all'esercizio delle sue funzioni o che egli era in obbligo di prevenire o reprimere, ovvero che per commetterlo si vale delle facoltà o dei mezzi a lui concessi per ragione del suo ufficio, è punito con la pena stabilita pel reato, accresciuta di un grado, alla quale è aggiunta l'interdizione dai diritti indicati nel n. 1 dell'art. 33.

200. L'ufficiale pubblico od agente dell'autorità o della forza pubblica, ed ogni persona incaricata di un pubblico servizio, che comanda o commette qualche atto contrario alla legge, se giustifica di avere operato per ordine de' suoi superiori in oggetti di loro attribuzione, e per i quali doveva loro per legge obbedienza gerarchica, è esente da pena, la quale in questo caso viene applicata ai superiori che hanno dato l'ordine.

CAPO VIII.

Dei reati commessi dai ministri del culto nell'esercizio del loro ministero.

ART. 201. Il ministro di un culto che nell'esercizio del suo ministero, con discorsi proferiti o letti in pubblica riunione, o con stampe o scritti affissi o diffusi nel pubblico, o con altro fatto pubblico, at-

tacca od oltraggia le istituzioni, le leggi dello Stato, un decreto reale od altro atto della pubblica autorità, è punito con la detenzione da dieci giorni ad un anno e con la multa da cento a mille lire.

202. Se il discorso, lo scritto od il fatto pubblico menzionati nell'articolo precedente sono diretti a provocare la disobbedienza alle leggi dello Stato od agli atti della pubblica autorità, o l'odio contro una classe od ordine di persone, il colpevole è punito con la detenzione da sei mesi a due anni e con la multa da cinquecento a due mila lire.

Qualora la provocazione sia seguita da sedizione o ribellione, il colpevole, se non è correo o complice della medesima, è punito col carcere da due a cinque anni e con la multa da mille a tre mila lire.

203. Il ministro di un culto che fuori del caso di imminente pericolo di morte procede alla benedizione nuziale prima che sia stato celebrato il matrimonio civile, è punito con la multa da cento a cinquecento lire. In caso di recidiva è punito con la detenzione da dieci giorni a tre mesi.

204. Ogni altro fatto che costituisca reato commesso dal ministro di un culto nell'esercizio del suo ministero, è punito con le pene stabilite per esso, non applicate nel minimo del grado, e con la multa da cento a tre mila lire.

Alle pene stabilite nel presente capo può essere aggiunta l'interdizione da tre a cinque anni dai diritti indicati nei n. 1 e 2 dell'art. 33.

TITOLO V.

Dei reati contro l'ordine pubblico commessi dai privati.

CAPO I.

Della usurpazione di pubbliche funzioni, titoli e dignità.

ART. 205. Chiunque, senza esservi legittimamente autorizzato, esercita pubbliche funzioni, è punito con la detenzione da sei mesi a tre anni, salve le pene pei reati maggiori che in tale esercizio avesse commesso.

206. Chiunque pubblicamente porta l'uniforme, la divisa o i distintivi di una carica o di un ufficio pubblico, od una decorazione nazionale o straniera, o si arroga titoli o dignità, o prende un nome che non gli appartengono, è punito con la multa da cento a cinquecento lire, e in caso di recidiva con la detenzione da dieci giorni a sei mesi.

Con le stesse pene è punito l'ufficiale pubblico che ne' suoi atti attribuisce scientemente a taluno titoli, dignità o nome che non gli appartengano.

207. Il cittadino che fa uso di titoli o decorazioni di un ordine straniero senza averne ottenuto l'autorizzazione dal governo del Re, è punito con la multa da cento a cinquecento lire.

È punito con la detenzione da uno a cinque anni, il cittadino che senza l'autorizzazione del governo del Re accetta onorificenze, pensioni o stipendi da uno stato nemico durante la guerra.

CAPO II.

Dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

ART. 208. Chiunque senza fine di furto o di recar danno per ingiuria, ma solamente per l'esercizio di un preteso diritto, con violenza verso le persone, costringe taluno a pagare un debito o ad eseguire una obbligazione; ovvero turba l'altrui possesso, demolisce fabbricati, devia acque, abbatte alberi e simili, è punito col carcere da uno a tre anni se la violenza è fatta con armi ed è accompagnata da percosse o ferite; col carcere di sei mesi a due anni se la violenza è fatta con armi od è accompagnata da percosse o ferite; col carcere da tre mesi ad un anno se la violenza è fatta senz'armi e senza percosse o ferite.

Se il fatto costituisce per sè stesso un reato punito con pena eguale o maggiore, si applica la pena di questo, non nel minimo del grado.

209. Se il reato preveduto nel precedente articolo è stato commesso senza violenze contro le persone, il colpevole è punito con la detenzione da dieci giorni

a tre mesi, e non si procede senza istanza della parte offesa.

Alle pene stabilite in questo e nel precedente articolo può essere aggiunta la multa da cento a mille lire.

210. Nei casi preveduti dai precedenti articoli, se il colpevole prova la verità del preteso diritto, le pene possono essere diminuite di un grado, e quando non vi sia stata violenza contro le persone può essere applicata la sola multa da cento a trecento lire.

CAPO III.

Della violazione di sigilli, e delle sottrazioni commesse in luogo di pubblico deposito.

ART. 211. Chiunque dolosamente infrange, rimuove o viola i sigilli apposti per disposizione della legge o per ordine della pubblica autorità nel fine di assicurare la conservazione o l'identità di qualche cosa, è punito col carcere da sei mesi a due anni e con la multa da cento a cinquecento lire. Se il colpevole è l'ufficiale pubblico che ha ordinata l'apposizione dei sigilli o che li ha apposti, o il custode di essi, è punito col carcere da uno a tre anni e con la multa da trecento a mille lire.

Il custode per la cui negligenza il reato è stato commesso, è punito con la detenzione da dieci giorni a sei mesi.

212. Chiunque dolosamente rompe i sigilli apposti sopra carte od effetti di un imputato di reato punibile con la pena di morte (ergastolo), de' lavori forzati a vita, o della relegazione a vita (straordinaria) è punito col carcere da uno a tre anni e con la multa da trecento a mille lire. Se il colpevole è l'ufficiale pubblico che ha ordinata l'apposizione dei sigilli, o che li ha apposti, o il custode di essi, è punito col carcere da due a cinque anni e con la multa da cinquecento a due mila lire.

Il custode per la cui negligenza il reato è stato

commesso, è punito con la detenzione da sei mesi ad un anno.

213. Chiunque, sottrae, distrugge o sopprime documenti, atti di procedura penale o civile, registri, libri, od altri effetti mobili contenuti in archivi, cancellerie, segreterie, biblioteche, ed altri luoghi di pubblico deposito o che sa essere consegnati ad un depositario pubblico per ragione di tale qualità, è punito con la reclusione da cinque a sette anni e con la multa da cento a mille lire. Ove il danno recato sia lieve, può essere applicata la pena del carcere da due a cinque anni.

Se il colpevole è il custode o depositario, ovvero se il reato è stato commesso per sua negligenza si applicano le pene stabilite dall'art. 179. Se la sottrazione è stata commessa per fine di furto, si applicano le pene stabilite pel furto.

214. Se i reati preveduti nel presente capo sono commessi con violenza contro le persone, le pene non sono applicate nel minimo e possono essere accresciute di un grado, quando i fatti non costituiscono per sè stessi un reato più grave.

Se hanno i caratteri di delitto mancato o tentato, si applicano le pene stabilite nei precedenti articoli, diminuite di uno a due gradi.

215. Fra i depositari pubblici contemplati nell'art. 215 si comprendono i sequestratari giudiziali ed i custodi delle cose pignorate. Se però l'autore della sottrazione è il padrone delle cose sequestrate o pignorate, la pena è diminuita di uno o due gradi quand'anche egli stesso ne fosse il custode e depositario.

CAPO IV.

Della ribellione e della violenza pubblica.

ART. 216. È reato di ribellione

1° ogni attacco o resistenza con violenza e vie di fatto contro gli agenti della forza pubblica, gli uscieri ed altri ufficiali dell'autorità giudiziaria, le guardie campestri o forestali; contro gli incaricati

della esazione di tasse od imposte, o degli atti esecutivi per esigerle; contro gli ufficiali ed agenti dei telegrafi e delle strade ferrate nominati od approvati dal governo; contro i preposti delle dogane o gabelle, i sequestratari, gli ufficiali od agenti della polizia giudiziaria od amministrativa; contro gl'individui legittimamente incaricati di un pubblico servizio, e coloro che, richiesti, aiutano nell'esercizio del loro incarico le persone sopra indicate; allorchè le medesime agiscono per l'esecuzione di leggi, sentenze od ordini o mandati dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità;

2° ogni violenza o via di fatto commessa per sciogliere l'unione di un corpo legittimamente deliberante, o per impedire l'esecuzione di leggi a sentenze, ordini o mandati dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità, o per ottenere u., provvedimento qualunque dalla autorità legittima o per sottrarsi dall'adempimento di un dovere imposto dalla medesima.

217. Quando la ribellione è commessa da una o due persone, il colpevole è punito col carcere da sei mesi a due anni se era armato, e da tre a sei mesi se non era armato.

218. Quando la ribellione è commessa da tre o più persone, i colpevoli che hanno agito in seguito di concerto sono puniti con la reclusione da cinque a sette anni se erano armati, e col carcere da tre a cinque anni se non erano armati; i colpevoli che hanno agito senza precedente concerto sono puniti col carcere da tre a cinque anni se erano armati, e col carcere da uno a tre anni se non erano armati.

219. Quando la ribellione è commessa da più di dieci persone, i colpevoli che hanno agito in seguito di concerto sono puniti con la reclusione da sette a dieci anni se erano armati, e con la reclusione da cinque a sette anni se non erano armati; i colpevoli che hanno agito senza precedente concerto sono puniti con la reclusione da cinque a sette anni se erano armati, e col carcere da tre a cinque anni se non erano armati.

220. È reato di pubblica violenza la riunione di

cinque o più persone, la quale, senza commettere violenze o vie di fatto sia diretta ad impedire con tumulti, clamori o minacce l'esecuzione di leggi, sentenze, ordini o mandati dell'autorità giudiziaria o d'altra pubblica autorità, o ad ottenerne la rinvio, o ad influire sulle deliberazioni delle autorità medesime, ovvero ad impedire o turbare stabilimenti od uffici pubblici, o pubbliche amministrazione od imprese nell'esercizio delle loro funzioni.

Se la riunione è composta di meno di dieci persone, i colpevoli sono puniti col carcere da tre mesi ad un anno se sono armati, e da dieci giorni a sei mesi se non sono armati.

Se la riunione è composta di dieci o più persone i colpevoli sono puniti col carcere da uno a tre anni se sono armati, e da tre mesi ad un anno se non sono armati.

221. Sono puniti con le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti gli operai o giornalieri di pubblici opifici o manifatture, i ricoverati nei pubblici ospizi ed i detenuti nelle carceri giudiziarie o negli stabilimenti penali, che commettono violenze o vie di fatto, tumulti o minacce contro un pubblico ufficiale dell'ordine giudiziario od amministrativo, od un agente dell'autorità o della forza pubblica, od altra persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle loro funzioni o per causa delle medesime.

222. Chiunque con violenze, minacce, vie di fatto o tumulti si oppone alla esecuzione di lavori pubblici ordinati od autorizzati dalla pubblica autorità, è punito col carcere da dieci giorni a tre mesi, quando il fatto non costituisca reato più grave.

Se l'opposizione è fatta da dieci o più persone, i capi e promotori sono puniti col carcere da sei mesi a due anni; gli altri colpevoli col carcere da tre mesi ad un anno.

223. Alle pene stabilite negli articoli precedenti per i reati di ribellione e violenza pubblica può essere aggiunta per i capi o promotori la sottoposizione alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza da due a cinque anni, e l'interdizione da tre

a cinque anni dai diritti indicati nei nⁱ 1, 2 e 3 dell'art. 33.

Quelli tra i colpevoli che non sono stati capi o promotori della ribellione o violenza pubblica sono esenti da pena, qualora, senza averne raggiunto lo scopo, siansi ritirati prima o immediatamente dopo l'intimazione dell'autorità o della forza pubblica, se sono arrestati fuori del luogo della riunione senz'armi o senza nuova resistenza; salvo le pene per i reati che avessero particolarmente commessi.

224. I colpevoli di reati commessi durante la ribellione o la violenza pubblica e per occasione delle medesime sono puniti con le pene stabilite per essi, non applicate nel minimo. Nei casi più gravi possono essere accresciute di un grado.

CAPO V.

Delle violenze e degli oltraggi contro i ministri, i senatori, i deputati, gli uffiziali pubblici o gli agenti della forza pubblica.

ART. 225. Chiunque con violenza o minaccia costringe un ministro, un senatore, un deputato, un uffiziale pubblico, un agente dell'autorità o della forza pubblica, od altro incaricato di un pubblico servizio, od un arbitro o giurato, a fare o non fare un atto del suo ufficio, è punito col carcere da tre a cinque anni. Se il fatto costituisce per sè stesso un reato punito con pena uguale o maggiore, si applica questa pena accresciuta di un grado.

226. Chiunque con fatti, parole, gesti o minacce oltraggia un senatore, un deputato, un ministro, od un pubblico ufficiale dell'ordine giudiziario od amministrativo, o il corpo a cui essi appartengono, nell'esercizio delle loro funzioni o per causa delle medesime, attuali o cessate, è punito col carcere da tre mesi ad un anno, e con la multa da cento a cinquecento lire.

Se l'oltraggio è fatto in una pubblica tornata del Senato o della Camera, od all'udienza di un'autorità giudiziaria o di un altro corpo legittimamente

deliberante, il colpevole è punito col carcere da sei mesi a due anni, e con la multa da cinquecento a mille lire.

Eccettuato il caso di flagranza, pei reati preveduti dal presente articolo non si procede che a querela della persona oltraggiata, o sulla denuncia del corpo a cui essa appartiene.

227. Chiunque con fatti, parole, gesti o minacce oltraggia un agente dell'autorità o della forza pubblica, od altra persona legittimamente incaricata o richiesta di un pubblico servizio, od il corpo a cui appartengono, nell'esercizio delle loro funzioni o per causa delle medesime, attuali o cessate, è punito col carcere da dieci giorni a sei mesi, e con la multa da cento a trecento lire.

Se l'oltraggio è fatto in luogo pubblico ed alla presenza di più persone, il colpevole è punito col carcere da tre mesi ad un anno e con la multa da cento a cinquecento lire.

Eccettuato il caso di flagranza, pei reati preveduti dal presente articolo non si procede che a querela della persona oltraggiata, o sulla denuncia del corpo a cui appartiene.

228. Chiunque percuote o ferisce un senatore deputato, o ministro, od un pubblico ufficiale dell'ordine giudiziario od amministrativo, nell'esercizio delle sue funzioni o per causa delle medesime, attuali o cessate, è punito col carcere da sei mesi a tre anni e con la multa da cento a cinquecento lire. Se il reato è commesso in una pubblica tornata del Senato o della Camera, o all'udienza di una autorità giudiziaria, il colpevole è punito col carcere da due a cinque anni, e con la multa da cinquecento a due mila lire.

Qualora il fatto costituisca per sè stesso un reato punito con pena uguale o maggiore si applica questa pena accresciuta di un grado.

229. Chiunque percuote o ferisce un agente della forza pubblica od altra persona legittimamente incaricata o richiesta di un pubblico servizio, nell'esercizio delle sue funzioni o per causa delle medesime, attuali o cessate, è punito col carcere da tre mesi a

due anni e con la multa da cento a cinquecento lire.

Qualora il fatto costituisca per sè stesso un reato punito con pena uguale o maggiore si applica questa pena non nel minimo, e può anche essere accresciuta di un grado.

230. Le pene stabilite negli articoli 226 e 228 sono applicabili al caso in cui l'oltraggio, la percossa o la ferita sia stata commessa contro un giurato, od un arbitro nell'esercizio delle loro funzioni o per causa delle medesime, attuali o cessate. Le pene stabilite negli articoli 227 e 229 sono applicabili al caso in cui l'oltraggio, la percossa o la ferita sia stata commessa contro un testimone o perito per causa della testimonianza o perizia.

Pei reati preveduti nel presente capo alla pena del carcere può essere aggiunta l'interdizione da tre a cinque anni, ed alla pena della reclusione è aggiunta l'interdizione da cinque a dieci anni dai diritti indicati nei n.° 1 e 2 dell'art. 33.

CAPO VI.

De' reati de' fornitori di pubbliche somministrazioni.

ART. 231. Gli incaricati di provviste, appalti o forniture per l'armata di terra o di mare, ed i loro agenti, che volontariamente fanno mancare il servizio di cui sono incaricati, sono puniti con la reclusione da cinque a sette anni e con la multa da trecento a due mila lire, quando il fatto non costituisca reato più grave.

Gli ufficiali pubblici od agenti incaricati o stipendiati dal governo che hanno preso parte al reato sono puniti con la reclusione da sette a dieci anni e con la multa da cinquecento a tre mila lire, a cui è aggiunta l'interdizione da cinque a dieci anni dai diritti indicati nel u.° 1 dell'art. 33.

232. Se la mancanza del servizio ha avuto luogo per effetto di negligenza delle persone nominate nell'articolo precedente, i fornitori od i loro agenti sono puniti col carcere da tre mesi a due anni e con la multa da cento a mille lire, e gli ufficiali pubblici od

agenti od incaricati del governo sono puniti col carcere da sei mesi a tre anni e con la multa da trecento a due mila lire. L'azione penale in questi casi non può essere esercitata che sulla istanza del ministro della guerra o della marina.

233. Quando il servizio non è mancato, ma volontariamente ritardato, i fornitori ed i loro agenti sono puniti col carcere da sei mesi a tre anni e con la multa da cento a mille lire, e gli ufficiali pubblici od agenti od incaricati del governo sono puniti col carcere da uno a cinque anni e con la multa da trecento a due mila lire.

Se il ritardo è stato l'effetto della negligenza, i colpevoli sono puniti col carcere da tre mesi a due anni, e con la multa da cento a cinquecento lire. L'azione penale in questo caso non può essere esercitata che sull'istanza del ministro della guerra o della marina.

234. Se è commessa frode nella specie, qualità o quantità delle cose fornite, i fornitori ed i loro agenti colpevoli della frode sono puniti col carcere da uno a tre anni e con la multa da cinquecento a cinquemila lire; e gli ufficiali pubblici od agenti od incaricati del governo che hanno commessa la frode o vi hanno cooperato sono puniti col carcere da due a cinque anni e con la multa da mille a cinquemila lire. Alla pena è aggiunta l'interdizione da tre a cinque anni dai diritti indicati nei n.° 1, 2 e 3 dell'art. 33.

Se il fatto costituisce un reato più grave, si applica la pena di questo non nel minimo del grado, e la multa può estendersi a lire dieci mila.

235. Le pene stabilite nel presente capo, diminuite da uno a due gradi, si applicano anche ai fornitori delle carceri, degli ospedali, de' manicomj od altri stabilimenti pubblici.

CAPO V.

Delle pubblicazioni illegali.

ART. 236. Chiunque esercita l'arte tipografica, litografica od altra simile, senza averne fatta di-

chiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza. è punito con la multa da trecento a cinquecento lire,

Se le dette arti sono esercitate in modo clandestino, il colpevole è punito col carcere da tre mesi ad un anno.

237. Chiunque abbia scientemente contribuito alla pubblicazione o distribuzione di stampati che non contengono la vera indicazione del nome e domicilio dell'autore o dello stampatore, è punito col carcere da dieci giorni a tre mesi e con la multa da cento a trecento lire, o con una di queste pene soltanto.

Se però lo stampato fa parte di una pubblicazione già conosciuta, si applica la sola multa.

238. Sono esenti dalle pene indicate nel precedente articolo coloro che manifestano il nome vero dello stampatore, ed i venditori, distributori, espositori e diffonditori degli stampati che fanno conoscere la persona da cui li hanno avuti.

239. È punito col carcere da dieci giorni ad un mese chiunque smercia o diffonde stampati o disegni dopo che l'autorità competente ne abbia ordinato il sequestro.

240. È punito con la multa da cento a trecento lire chiunque smercia o diffonde atti di procedura o relazione di dibattimenti di cause discusse a porte chiuse; e chiunque, nel rendere conto col mezzo della stampa di dibattimenti penali, pubblica le discussioni od i voti individuali dei giurati o dei giudici del diritto.

241. Restano in vigore le altre disposizioni della legge sulla stampa per i reati in essa preveduti e per l'esercizio dell'azione penale contro i medesimi.

CAPO VI.

Delle lotterie, dei giuochi d'azzardo e delle case di pegno.

ART. 242. Gli autori, intraprenditori, amministratori, preposti od agenti di lotterie non autorizzate

legalmente sono puniti col carcere da dieci giorni ad un anno e con la multa da cento a mille lire.

Sono lotterie le operazioni di qualunque specie offerte al pubblico nel fine di procurare un guadagno per via della sorte, sia che abbiano per oggetto vincite in denaro, o vendite di beni mobili od immobili mediante il pagamento di poste determinate, con o senza l'aggiunta di pecunii od altri vantaggi.

243. Se il valore delle cose che formano l'oggetto della lotteria supera lire cinquemila, la multa indicata nell'articolo 242 può estendersi a cinquemila lire.

244. I registri, biglietti e stromenti della lotteria ed il danaro incassato dai colpevoli viene confiscato. I beni mobili od immobili che sono oggetto della lotteria, vengono sequestrati a garanzia delle multe e spese processuali.

245. Sono puniti col carcere da dieci giorni a tre mesi e con la multa da cento a trecento lire, o con una di queste pene soltanto, i distributori e venditori dei biglietti delle dette lotterie, coloro che ricevono le poste e le sottoscrizioni, e coloro che fanno conoscere le lotterie per mezzo di giornali, annunci ed avvisi, o con qualsiasi altro mezzo di pubblicazione.

I biglietti, avvisi ed annunci di ogni genere sono confiscati e distrutti.

I distributori e venditori di biglietti, avvisi ed annunci sono esenti da pena quando facciano conoscere la persona da cui li hanno avuti.

246. Chiunque in luoghi pubblici od aperti al pubblico tiene giuochi d'azzardo, e chiunque lo coadiuva è punito con la multa da cento a cinquecento lire, e in caso di recidiva col carcere da dieci giorni a sei mesi e con la multa da trecento a cinquecento lire.

Chiunque prende parte al giuoco è punito con la multa da cento a trecento lire.

247. Se il colpevole è conduttore di locande, osterie, esercizi di caffè e simili, ed ivi ha tenuto il giuoco o vi ha coadiuvato, si aggiunge alle pene

l'interdizione dall'esercizio della professione da uno a cinque anni.

248. Le pene stabilite nell'art. 243 si applicano anche a chi presta o concede la propria casa, bottega o locanda perchè vi si tengano giuochi d'azzardo.

Alle pene è sempre aggiunta la confisca del danaro trovato esposto al giuoco, e dei mobili, strumenti, utensili, arnesi ed apparecchi impiegati o destinati al medesimo.

249. Si considerano giuochi d'azzardo quelli in cui la vincita o la perdita dipende unicamente dalla sorte.

Si considerano aperte al pubblico le case private dove si faccia pagare l'uso degli arnesi del giuoco o il comodo di giuocare, o dove anche senza prezzo si dia accesso indistintamente ad ogni persona per l'oggetto del giuoco.

250. Coloro che senza averne legalmente la licenza tengono case di prestito con pegno sono puniti col carcere da dieci giorni a tre mesi e con la multa da cento a mille lire.

251. Coloro che avendo la licenza di tener case di prestito con pegno omettono di inscrivere i pegni fatti sopra un registro formato secondo il prescritto dai regolamenti, sono puniti con la multa da cento a cinquecento lire.

Nel registro si debbono scrivere di seguito e senza lacune o interlineature; l'indicazione del prestito, il nome, cognome, domicilio e professione del debitore, e la qualità, denominazione e valore del pegno.

252. Coloro che per abituale professione e per lucro portano oggetti altrui alle case di pegno, ovvero comprano le polizze rilasciate dai medesimi o cedono od acquistano quelle relative a mercanzie nuove, sono puniti con la multa da cento a mille lire.

CAPO VII.

Delle inumazioni.

ART. 253. Chiunque, senza precedente autorizzazione dell'ufficiale pubblico competente, nel caso in cui questa è necessaria, abbia fatto seppellire una persona defunta, è punito col carcere da dieci giorni a tre mesi e con la multa da cento a trecento lire, quando il fatto non costituisca reato più grave.

La stessa pena si applica a coloro che abbiano contravvenuto in qualunque modo alle leggi ed ai regolamenti relativi alle inumazioni in quanto i medesimi non abbiano specialmente disposto.

TITOLO VI.

Dei reati contro l'amministrazione della giustizia.

CAPO I.

Dell' omissione o rifiuto di uffici legalmente dovuti.

ART. 254. L'ufficiale pubblico, l'agente dell'autorità o della forza pubblica, il medico o chirurgo, la levatrice ed ogni altro ufficiale di sanità, che avendo nell'esercizio delle sue funzioni acquistata notizia di un reato pel quale l'azione penale è esercitata d'ufficio, volontariamente omette di farne entro ventiquattro ore rapporto all'ufficiale di polizia giudiziaria competente o più vicino, è punito con la multa da cento a cinquecento lire.

255. Chiunque avendo conseguenza di atti preparatori commessi per eseguire un crimine, omette volontariamente di avvertirne la persona minacciata o l'autorità, mentre era ancor possibile di impedirne l'esecuzione, è punito, se il crimine fu commesso, con la detenzione da dieci giorni a sei mesi.

256. Il testimone citato per deporre avanti l'autorità o il giurato chiamato a intervenire alla corte

d' assise, che per esimersi dal comparire o dal prestare il suo ufficio allega una scusa che sia riconosciuta falsa, è punito colla detenzione da dieci giorni a tre mesi, salve, per la non comparsa, le disposizioni delle leggi di procedura e di ordinamento giudiziario.

257. Il testimone che citato ricusa, senza legittimo motivo di deporre in giudizio nelle forme prescritte dalla legge, è punito con la detenzione da tre mesi a due anni se il rifiuto ha luogo in materia criminale, e da dieci giorni ad un anno se il rifiuto ha luogo in materia correzionale, civile o commerciale, e con l'arresto da un giorno ad un mese se il rifiuto ha luogo in materia di polizia.

Colle stesse pene sono puniti i subornatori, instigatori od altri complici del reato preveduto nel presente articolo.

258. Coloro che esercitando pubblicamente un'arte o professione ricusano senza giusta causa di presentarsi alla richiesta loro legalmente fatta dall' autorità per dare il loro giudizio o prestare l' opera loro in verificazioni concernenti l' amministrazione della giustizia, sono puniti con la multa da cento a trecento lire.

CAPO II.

Della simulazione del reato e della calunnia giudiziaria.

ART. 259. Chiunque denuncia o querela ad una pubblica autorità o ad un ufficiale pubblico un reato che sa non essere stato commesso, ovvero ne finge le tracce per modo che l' autorità possa anche di ufficio intraprendere un procedimento, è colpevole di simulazione di reato, ed è punito con la detenzione da tre mesi a due anni, e con la multa da cento a cinquecento lire.

260. Chiunque, nel disegno di nuocere ad alcuno, lo denuncia o querela di un reato di cui sa essere egli innocente, ovvero ne finge le tracce o ne simula gli indizi a suo danno, è punito solamente

per un tal fatto col carcere da due a cinque anni, e con la multa da cinquecento a duemila lire se il reato falsamente opposto costituisce un crimine; col carcere da tre mesi a due anni e con la multa da trecento a mille lire se costituisce un delitto; col carcere da dieci giorni a tre mesi e con la multa da cento a trecento lire se costituisce una contravvenzione.

Alla pena può essere aggiunta l'interdizione da tre a cinque anni dai diritti indicati nei num. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 33.

261. Se in seguito alla falsa denuncia o querela è stato promosso procedimento penale contro il calunniato, il calunniatore è punito con le pene stabilite per i falsi testimoni.

Queste pene sono diminuite da due a tre gradi, se il calunniatore ritratta la calunnia prima che contro il calunniato sia proferita sentenza di condanna o dichiarato chiuso il dibattimento.

CAPO III.

Della falsa testimonianza e del falso giuramento.

ART. 262. È colpevole di falsa testimonianza colui che chiamato a deporre come testimone avanti ad una autorità competente, scientemente depone il falso o nega il vero.

Il colpevole di falsa testimonianza in materia criminale, sia contro che a favore dell'imputato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

263. Se l'imputato è stato condannato alla relegazione superiore a dieci anni, od ai lavori forzati a tempo, il falso testimone che ha deposto contro di lui è punito coi lavori forzati da dieci a quindici anni. Se è stato condannato ai lavori forzati a vita, il falso testimone che ha deposto contro di lui è punito coi lavori forzati da quindici a venti anni; è punito coi lavori forzati a vita, se l'accusato è stato condannato a morte.

Ai lavori forzati a tempo è aggiunta l'interdizione da dieci a venti anni, ed alla reclusione l'in-

terdizione da cinque a dieci anni dai diritti indicati nei num. 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 33.

Le dette pene sono diminuite da uno a due gradi, se quelle pronunziate contro l'accusato non hanno avuto esecuzione.

264. Il colpevole di falsa testimonianza in materia correzionale, sia contro che a favore dell'imputato, è punito col carcere da sei mesi a cinque anni.

Il colpevole di falsa testimonianza in materia di polizia, sia contro che a favore dell'imputato è punito col carcere da tre mesi ad un anno.

Alla pena può essere aggiunta l'interdizione da tre a cinque anni dai diritti indicati nei num. 1, 2 e 6 dell'art. 33.

265. Il colpevole di falsa testimonianza in materia civile è punito col carcere da tre mesi a tre anni, a cui può essere aggiunta l'interdizione da tre a cinque anni dai diritti indicati nei num. 1, 2 e 6 dell'art. 33.

Le disposizioni relative al falso testimone in materia civile, si applicano anche al colpevole di falsa testimonianza nelle inchieste politiche od amministrative ordinati dall'autorità competente,

266. Le pene stabilite negli articoli precedenti non sono applicate nel minimo, e vi è aggiunta la multa da cento a tre mila lire quando il colpevole abbia ricevuto danaro od altra ricompensa per la falsa testimonianza.

Le dette pene sono diminuite di uno a due gradi se il testimone a deposto senza giuramento, o per semplici indicazioni o schiarimenti?

267. Le disposizioni relative alla falsa testimonianza non si applicano al testimone che in causa penale abbia deposto a favore del coniuge, dell'ascendente o discendente legittimo o naturale, legalmente riconosciuto, dell'adottante o dell'adottato, del fratello o della sorella, dello zio o del nipote o degli affini nei medesimi gradi, nè al testimone che in causa civile o penale, manifestando il vero avrebbe esposto se medesimo od uno dei detti parenti od affini a procedimento penale; purchè nell'uno o nei-

l'altro caso non abbia deposto il falso a danno di un terzo.

268. Il testimone che ritratta il falso e manifesta il vero prima della sentenza o decisione relativa all'affare nel quale ha reso la falsa testimonianza, è punito col carcere da uno a tre anni se sarebbe stato punito di pena criminale, col carcere da dieci giorni a sei mesi se sarebbe stato punito di pena correzionale, e coll'arresto da uno a dieci giorni se sarebbe stato punito di pene di polizia.

Nei giudizi penali è esente da pena il testimone che nell'orale discussione ritratta la falsa testimonianza prima che il dibattimento sia dichiarato chiuso.

269. Chiunque in causa civile o penale o in una inchiesta politica od amministrativa istruisce o produce scientemente falsi testimoni, è punito come il falso testimone.

Chiunque in causa civile o penale o in una inchiesta politica od amministrativa istruisce o produce falsi documenti, è punito come l'autore degli stessi.

270. Colui che con doni, retribuzioni o promesse suborna un testimone, ovvero con inganni o minacce induce un testimone a deporre il falso o negare il vero, è punito con la pena del falso testimone non applicata nel minimo del grado.

Il tentativo di subornazione è punito col carcere da dieci giorni ad un anno. Le somme o cose date per la subornazione sono confiscate a favore dello stabilimento dei poveri del luogo in cui fu commessa.

271. Il colpevole di subornazione, istruzione o produzione di falsi testimoni o di falsi documenti, che si ritratti e manifesti il vero prima della sentenza o decisione sull'affare nel quale la istruzione o produzione di testimoni o documenti falsi ha avuto luogo, è punito con le pene stabilite nell'art. 268 non applicate nel minimo, purchè non abbia tratto vantaggio dal falso documento prodotto.

Con le stesse pene è punito se la istruzione o produzione di falsi testimoni o documenti abbia avuto luogo in giudizio penale, nel quale il colpevole sia

l'imputato stesso, od uno de' suoi parenti od affini nei gradi indicati nell'art. 265, ovvero se il testimone prodotto non ha resa la falsa testimonianza o l'ha ritrattata prima della sentenza o decisione, e nel dibattimento prima che questo fosse dichiarato chiuso.

272. Ai periti ed agli interpreti che in materia criminale, correzionale o di polizia, od in materia civile, o nelle inchieste politiche od amministrative attestano scientemente fatti falsi, o danno dolosamente giudizi od informazioni false; ed a coloro che li subornano, istruiscono o producono, si applicano le disposizioni del presente capo.

273. La parte che in causa civile presta dolosamente un falso giuramento suppletorio o decisorio, è punita col carcere da tre a sei mesi e con la multa da cento a mille lire. È esente da pena se ritratta il falso giuramento prima della decisione o sentenza definitiva.

L'azione penale non può essere esercitata se non all'appoggio di un documento decisivo, il quale non siasi potuto produrre prima della prestazione del falso giuramento.

CAPO IV.

Della prevaricazione degli avvocati o procuratori.

ART. 274. L'avvocato o procuratore che pattuisce in premio del suo ufficio una parte dell'oggetto controverso, è punito con la multa da cento a mille lire.

È punito con la multa da cinquecento a duemila lire l'avvocato o procuratore che, dopo avere incominciata la difesa di una parte, assume, senza il consenso di questa e nella medesima causa, la difesa della parte contraria o di chi legittimamente la rappresenta.

275. È punito con la detenzione da tre mesi a due anni e con la multa da mille a cinquemila lire l'avvocato o procuratore che nella medesima causa patrocinava parti contrarie, o che per doni, offerte o promesse,

collude con la parte contraria e pregiudica dolosamente la causa del suo cliente. Se il danno recato è irreparabile, la pena è del carcere da uno a tre anni.

Alle dette pene può essere aggiunta l'interdizione da tre a cinque anni dai diritti indicati nei n.º 1, 2 e 3 dell'art. 33.

276. Il difensore in causa penale che per doni, offerte o promesse pregiudica dolosamente la causa del suo difeso, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni se difende un accusato di crimine; col carcere da sei mesi a cinque anni se difende un imputato di delitto, e col carcere da dieci giorni a sei mesi se difende un imputato di contravvenzione.

Alla pena della reclusione è aggiunta la interdizione da cinque a dieci anni, e alla pena del carcere può essere aggiunta l'interdizione da tre a cinque anni dai diritti indicati nei n.º 1, 2 e 3 dell'art. 33

CAPO V.

Della inosservanza delle pene e della fuga de' detenuti.

ART. 277. Il condannato che contravviene alle interdizioni aggiunte a pena criminale, è punito col carcere da sei mesi a due anni. Il condannato che contravviene alle interdizioni aggiunte a pena correzionale, è punito con la detenzione da dieci giorni a sei mesi o con la multa da cento a cinquecento lire.

Resta ferma in tutti i casi la durata delle interdizioni.

278. Se il condannato alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza trasgredisce alle prescrizioni stabilite dall'autorità, è arrestato, e la pena è convertita in quella del confino in un luogo determinato dal governo. Può anche essere punito col carcere da tre mesi ad un anno, fermo il rimanente tempo della vigilanza stabilito nella sentenza.

279. Il condannato che trasgredisce il confino è punito col carcere da dieci giorni a sei mesi, ferma la rimanente durata del confino. In caso di nuova infra-

zione, la residua pena del confino si converte in quella del carcere per durata non inferiore a tre mesi.

280. L'arrestato o condannato che fugge dal luogo di custodia o di pena, è punito col carcere da tre mesi a due anni.

Se la fuga è stata eseguita o tentata con violenza o minacce contro le persone, o con rottura delle carceri ed altri luoghi di detenzione, o con scalata o chiavi false, l'arrestato o condannato è punito col carcere da uno a tre anni. La pena sarà del carcere da tre a cinque, se ha fatto uso di armi; e della reclusione da cinque a sette anni, se ha adoperato armi *proprie*.

281. In caso di fuga d'un arrestato o condannato, coloro che sono incaricati della sua custodia o trasporto sono puniti nel seguente modo:

1° Se il fuggitivo era imputato o condannato per contravvenzione o per delitto, ovvero era detenuto per altra causa che per reato, gl'incaricati della custodia o trasporto sono puniti, in caso di negligenza od imprudenza, col carcere da tre mesi ad un anno; ed in caso di connivenza o corruzione, col carcere da sei mesi a tre anni;

2° Se il fuggitivo era imputato o condannato per crimine punibile con pena non maggiore dei lavori forzati a tempo, ovvero era arrestato per causa d'extradizione, gl'incaricati della custodia o trasporto sono puniti, in caso di negligenza o imprudenza, col carcere da sei mesi a due anni: ed in caso di connivenza o corruzione, col carcere da tre a cinque anni;

3° Se il fuggitivo era imputato o condannato per crimine punibile con pena maggiore dei lavori forzati a tempo, gl'incaricati della custodia o trasporto sono puniti, in caso di negligenza od imprudenza, col carcere da uno a tre anni, ed in caso di connivenza o corruzione, con la reclusione da cinque a sette anni.

282. Se la fuga è stata eseguita o tentata, con violenze o minacce, o con rottura delle carceri o luoghi di detenzione, o con scalata o chiavi false, gl'incaricati della custodia o del trasporto dell'arrestato o detenuto sono puniti: - nei casi contemplati dal n. 1

dell'art. 281, col carcere da sei mesi a due anni, se colpevoli di negligenza o imprudenza; e col carcere da due a cinque anni, se colpevoli di corruzione o connivenza; - nei casi contemplati dal n. 2 dell'art. 281, col carcere da uno a tre anni, se colpevoli di negligenza od imprudenza, e con la reclusione da cinque a tre anni se era imputato o condannato per crimine.

283. Chiunque per procurare o per facilitare l'evasione di un arrestato o condannato usa violenze o minacce alle persone o fa rotture o scalate, o gli somministra chiavi false o strumenti, è punito, se trattasi di imputato o condannato per delitto o arrestato per causa diversa da reati, col carcere da uno a tre anni in caso di evasione avvenuta, e col carcere da tre mesi a due anni in caso di evasione non avvenuta. Se trattasi di imputato o condannato per crimine, il colpevole è punito col carcere da due a cinque anni in caso di evasione avvenuta, e col carcere da sei mesi a tre anni in caso di evasione non avvenuta.

Le pene sono accresciute di un grado, se per procurare o facilitare l'evasione il colpevole ha somministrato armi.

284. In caso di evasione di un arrestato o condannato, i direttori, guardiani e custodi delle carceri e case di pena sono puniti, quando siano colpevoli di negligenza, col carcere da tre a sei mesi se l'evaso era imputato o condannato per delitto od era in arresto per causa diversa da reato, e col carcere da sei mesi a due anni se era imputato o condannato per crimine. Quando siano colpevoli di connivenza, sono puniti col carcere da sei mesi a due anni se l'evaso era imputato o condannato per delitto, od era in arresto per causa diversa da reato, e col carcere da due a cinque anni se era imputato o condannato per crimine.

285. I direttori, guardiani o custodi delle carceri e case di pena, che per procurare o facilitare l'evasione di un arrestato o condannato usano violenze o minacce alle persone, o fanno rotture o scalate, o gli somministrano chiavi false o strumenti, sono

puniti con le pene stabilite nell'articolo 282 accresciute di un grado. Se hanno somministrato armi; sono puniti con la reclusione da cinque a dieci anni a sette anni, se colpevoli di corruzione o connivenza - nei casi contemplati dal n. 3 dell'art. 281 col carcere da due a cinque anni, se colpevoli di negligenza o imprudenza; e con la reclusione da sette a dieci anni, se colpevoli di corruzione o connivenza.

286. Se la fuga è stata eseguita o tentata con armi, gl'incaricati della custodia o trasporto dell'arrestato o condannato, sono puniti: - nei casi contemplati dal n. 1 dell'art. 281, col carcere da uno a due anni, se colpevoli di negligenza od imprudenza e con la reclusione da cinque a sette anni se colpevoli di connivenza o corruzione; - nei casi contemplati dal n. 2 dell'art. 281 col carcere da due a tre anni, se colpevoli di negligenza od imprudenza; e con la reclusione da sette a dieci anni, se colpevoli di connivenza o corruzione; - nei casi contemplati dal n. 3 dell'art. 281, col carcere da tre a cinque anni, se colpevoli di negligenza o imprudenza; e con i lavori forzati da dieci a quindici anni se colpevoli di connivenza o corruzione.

287. Chi senza essere incaricato della custodia o trasporto degli arrestati o condannati, ne procuri o faciliti la fuga, è punito:

1° nei casi contemplati dal n. 1 dell'art. 281, col carcere da sei mesi a due anni. Se la fuga è stata eseguita o tentata con violenza o minacce, o con rottura del carcere o del luogo di detenzione, o con scalata o chiavi false, la pena sarà il carcere da uno a tre anni; se è stata eseguita o tentata con armi, la pena sarà del carcere da tre a cinque anni;

2° nei casi contemplati dal n. 2 dell'art. 281, è punito col carcere da uno a tre anni. Se la fuga è stata eseguita o tentata con violenze o minacce, o con rottura del carcere o del luogo di detenzione, o con scalata o chiavi false, la pena sarà il carcere da tre a cinque anni; se è stata tentata o eseguita con armi, la pena sarà la reclusione da cinque a sette anni;

3° nei casi contemplati dal n. 3 dell'art. 281, è punito col carcere da tre a cinque anni. Se la fuga è stata eseguita o tentata con violenze o minacce, o con rottura del carcere o del luogo di custodia, o con scalata o chiavi false, la pena sarà la reclusione da cinque a sette anni; se è stata tentata o eseguita con armi, la pena sarà la reclusione da sette a dieci anni.

288. Le pene stabilite nell'articolo precedente sono diminuite d'un grado, se il colpevole è ascendente, o discendente, padre o figlio adottivo, genitore o figlio naturale, legalmente riconosciuto, fratello o sorella, coniuge, zio o nipote dell'arrestato o condannato, o affine di lui nel medesimo grado.

Sono anche diminuite d'un grado le pene stabilite contro gl'incaricati della custodia o trasporto dell'arrestato o condannato, colpevoli di negligenza o imprudenza, se il fuggitivo sia per la loro opera ripreso o arrestato, entro tre mesi dalla fuga, e non abbia nel frattempo commesso altro reato.

289. Se il fatto o la violenza, commessi per procurare o facilitare la fuga, costituisce un reato punito con pena più grave di quelle stabilite nei precedenti articoli, sarà applicata questa pena non nel minimo della durata, e potrà essere accresciuta d'un grado.

Le pene stabilite nei precedenti articoli non saranno del pari applicate nel minimo, e possono essere accresciute d'un grado, se la fuga è stata tentata o eseguita in tempi od occasione di tumulti popolari.

290. Il direttore o custode delle carceri che, senza autorizzazione superiore, permette ad un arrestato o condannato di allontanarsi temporaneamente dal luogo di custodia o di pena a lui destinato, è punito col carcere da tre mesi ad un anno.

CAPO VI.

*Dell' occultamento di rei e della soppressione
delle prove de' reati.*

ART. 291. È punito col carcere da tre mesi a due anni chi occulta all' autorità una persona da lui riconosciuta come ricercata d'arresto o condannata per crimine; chi sopprime o nasconde il cadavere di una persona uccisa o morta per ferite, percosse, avvelenamento o altro reato; chi sopprime o nasconde corpi di reato od oggetti o strumenti o tracce che ne formano la prova, o possono servire d'argomento a carico o discarico del reo.

292. Sono esenti dalle pene stabilite nel precedente articolo i congiunti indicati nell'art. 285.

TITOLO VII.

Del reati contro la fede pubblica.

CAPO I.

*Della falsità di monete e di carte
di pubblico credito.*

ART. 293. Chiunque contraffà monete d'oro o di argento aventi corso legale nel regno, è punito coi lavori forzati da dieci a quindici anni. Se il valore rappresentato dalle monete contraffatte supera lire ventimila, è punito coi lavori forzati da dieci a venti anni.

Chiunque altera monete d'oro e d'argento aventi corso legale nel regno, diminuendone in qualsiasi modo l'intrinseco valore, è punito con la reclusione da sette a dieci anni.

294. Chiunque contraffà monete d'altro metallo aventi corso legale nel regno, è punito con la reclusione da cinque a sette anni, e col carcere da tre a cinque anni chiunque altera tali monete diminuendone in qualsiasi modo l'intrinseco valore.

Il tentativo di alterazione è punito col carcere da sei mesi a due anni.

295. Chiunque contraffà monete straniere d'oro o d'argento non aventi corso legale nel regno, è punito con la reclusione da sette a dieci anni. Se le dette monete hanno corso commerciale nel regno, o se il valore rappresentato dalle monete contraffatte supera lire ventimila, il colpevole è punito coi lavori forzati da dieci a quindici anni.

È punito con la reclusione da cinque a sette anni chiunque altera monete straniere d'oro o d'argento non aventi corso legale nel regno, diminuendone in qualsiasi modo l'intrinseco valore.

296. Chiunque contraffà monete straniere d'altro metallo non aventi corso legale nel regno, è punito col carcere da tre a cinque anni e col carcere da uno a tre anni chi altera le dette monete diminuendone in qualsiasi modo l'intrinseco valore.

Il tentativo di contraffazione od alterazione è punito col carcere da tre mesi ad un anno.

297. Chiunque dà apparenza di monete d'oro o d'argento aventi corso legale nel regno a monete d'altro metallo, è punito col carcere da uno a tre anni, e col carcere da sei mesi a due anni, chiunque dà a tali monete l'apparenza di monete d'oro o d'argento non aventi corso legale nel regno.

298. La frode adoperata nella scelta delle monete che a tenore delle leggi sulla monetazione devono servir di campione pel saggio del titolo e del peso, è punita coi lavori forzati da quindici a venti anni, se trattasi di monete d'oro o d'argento, e con la reclusione da cinque a dieci anni se trattasi di monete d'altro metallo.

299. Chiunque contraffà o falsifica obbligazioni o titoli dello stato o le cedole d'interessi de' medesimi, o biglietti di banca al portatore aventi corso forzoso nel regno e la cui emissione è stata autorizzata per legge o in conseguenza di una legge, è punito coi lavori forzati da quindici a venti anni.

300. Chiunque contraffà o falsifica obbligazioni o titoli di un governo straniero o le cedole d'interessi dei medesimi, ovvero biglietti di banca al por-

tatore la cui emissione è autorizzata da una legge del paese straniero, o da altra disposizione avente forza di legge, è punito coi lavori forzati da dieci a quindici anni.

301. Chiunque contraffà o falsifica azioni, obbligazioni o titoli di credito, siano essi al portatore, siano di quelli che ceduti o girati si ricevono in fiducia e con firma, emessi sotto qualunque denominazione da provincie, comuni, banchi, amministrazioni, stabilimenti pubblici, da società o da privati a ciò autorizzati o le cedole d'interessi dei medesimi, è punito coi lavori forzati da dieci a quindici anni, se trattasi di carte emesse nel regno, e con la reclusione da cinque a dieci anni, se di carte emesse all'estero.

Se il titolo è vero e siasi falsificata solo la girata, il colpevole è punito con la reclusione da cinque a sette anni; ma se il valore non eccede L. 500 la pena sarà del carcere da tre anni a cinque.

302. Con le pene e secondo le distinzioni stabilite nei precedenti articoli, è punito chiunque di concerto cogli autori o complici di reati in essi preveduti, concorre o coopera all'emissione o diffusione delle monete o carte di pubblico credito menzionate nel presente capo, contraffatte, alterate o falsificate, od alla loro introduzione nel regno.

303. Chiunque, senza concerto cogli autori o complici de' reati preveduti nei precedenti articoli, mette o tenta di mettere in circolazione le monete o le carte di pubblico credito menzionate nel presente capo, da lui riconosciute per contraffatte, alterate o falsificate, è punito col carcere da uno a tre anni se trattasi di monete, e da due a cinque anni se trattasi di carte di pubblico credito.

Se le ha ricevute per legittime, e dopo averle riconosciute per contraffatte, alterate o falsificate, le ha messe od ha tentato di metterle in circolazione, è punito col carcere da tre mesi ad un anno se trattasi di monete, e da sei mesi a due anni se trattasi di carte di pubblico credito.

304. Chiunque contraffà o falsifica conii, matrici, punzoni, torchi, forme, lastre, carta filigranata o

strumenti destinati alla contraffazione, alterazione o falsificazione di monete o carte di pubblico credito, è punito con la reclusione da cinque a sette anni.

È punito col carcere da sei mesi a tre anni chi scientemente ritiene tali oggetti o strumenti quando non gli siano necessari per l'esercizio della sua arte o professione.

305. Alle pene dei lavori forzati e della reclusione per i reati preveduti nel presente capo è aggiunta l'interdizione da cinque a dieci anni dai diritti indicati nei n. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 33 e la sottoposizione per uguale durata alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Alla pena del carcere può essere aggiunta l'interdizione da tre a cinque anni dai diritti indicati nei n. 1, 2 e 3 dell'art. 33, e la sottoposizione per uguale durata alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

306. Sono esenti da pena i colpevoli de' reati preveduti nel presente capo, che, dandone avviso all'autorità prima di qualsiasi procedimento, abbiano impedita la circolazione delle monete o carte di pubblico credito contraffatte, alterate o falsificate.

CAPO II.

Della falsificazione di sigilli e bolli pubblici e delle loro impronte, e di altre falsificazioni congeneri.

ART. 307. È punito coi lavori forzati da dieci a quindici anni chi contraffà dolosamente il sigillo dello stato, destinato ad essere apposto agli atti del governo del Re, e chi scientemente fa uso del sigillo contraffatto.

Se il sigillo contraffatto è di uno stato straniero, la pena è la reclusione da cinque a dieci anni.

308. È punito con la reclusione da cinque a dieci anni chiunque contraffà dolosamente i bolli, e marchi destinati per disposizione delle leggi o del governo ad essere apposti sopra materie d'oro e d'argento, ovvero i punzoni, le matrici, le forme, le

piastre od altri strumenti destinati alla fabbricazione de'bolli e de'marchi medesimi. Con la stessa pena è punito chiunque fa uso scientemente de'bolli e marchi contraffatti, od espone in vendita materie d'oro o d'argento munite de'medesimi.

Se trattasi di bolli e marchi di stato straniero la pena è il carcere da tre a cinque anni.

309. È punito col carcere da tre a cinque anni chiunque contraffà i bolli, punzoni e marchi destinati per disposizione delle leggi o del governo ad essere apposti sopra derrate, piante, macchine, merci, pesi e misure e simili, ovvero scientemente fa uso de' bolli, punzoni e marchi contraffatti, e chiunque espone in vendita o adopera scientemente derrate, piante, macchine, merci, pesi e misure e simili, munite de'medesimi.

310. La contraffazione delle sole impronte dei bolli, sigilli e marchi menzionati nei precedenti articoli, ottenuta con un mezzo diverso dall'uso dei medesimi, e non atto alla riproduzione, è punita col carcere da tre a cinque anni se trattasi del sigillo dello stato, e da sei mesi ad un anno negli altri casi.

311. Chiunque dolosamente trasporta od applica a materie od oggetti diversi i bolli e marchi legittimamente apposti ad altri, è punito col carcere da sei mesi ad un anno.

312. Chiunque contraffà dolosamente carta bollata, francobolli o marche da bollo del Governo e chiunque espone o mette in vendita o circolazione carta bollata, francobolli e marche da bollo contraffatte, è punito col carcere da uno a tre anni. Se il valore complessivo rappresentato dalle medesime supera lire mille, il colpevole è punito col carcere da tre a cinque anni.

Se trattasi di carta bollata, francobolli, o marche da bollo di uno stato straniero, la pena è il carcere da tre mesi a due anni.

Il tentativo di contraffazione è punito col carcere da dieci giorni a sei mesi.

313. La contraffazione dei bolli destinati ad imprimere o stampare carta bollata, francobolli e mar-

che da bollo, e della carta filigranata per l'applicazione dei medesimi, è punita col carcere da sei mesi a due anni. Se trattasi di carta, francobolli o marche da bollo di stato straniero, il colpevole è punito col carcere da tre mesi ad un anno.

Il tentativo è punito col carcere da dieci giorni a tre mesi.

314. Chiunque fa scientemente uso di carta bollata, francobolli o marche da bollo contraffatte, è punito col carcere da tre mesi ad un anno; e se sono di stato straniero, è punito col carcere da dieci giorni a tre mesi.

315. È punito col carcere da sei mesi a tre anni chiunque contraffà dolosamente il sigillo o marchio di un'autorità qualunque o di un pubblico ufficiale, o di uno stabilimento privato di banca, d'industria o di commercio, e chiunque fa uso scientemente di tali sigilli o marchi contraffatti.

Se trattasi di sigilli o marchi di un privato, o di autorità, ufficiali pubblici o stabilimenti stranieri, il colpevole è punito col carcere da tre mesi ad un anno.

Il tentativo di questi delitti è punito col carcere da dieci giorni a sei mesi.

316. È punito col carcere da tre mesi a tre anni chiunque essendosi indebitamente procurato i sigilli, punzoni, bolli e marchi veri menzionati nel presente capo, ne fa dolosamente uso in pregiudizio dello stato, o di autorità, ufficiali pubblici, o stabilimenti d'industria o commercio.

Se trattasi di sigilli, punzoni, bolli e marchi di persone private, o di stato, autorità, ufficiali pubblici o stabilimenti stranieri, la pena è il carcere da dieci giorni ad un anno.

Se il colpevole è il custode o depositario dei detti sigilli, punzoni, bolli o marchi, è punito col carcere da sei mesi a tre anni.

Il tentativo di questi delitti è punito col carcere da dieci giorni ad un anno.

317. È punito col carcere da tre mesi a due anni chiunque fabbrica matrici, conii, torchi, piastre, punzoni od altri strumenti destinati alla contraffazione

di sigilli, bolli, marchi, carta bollata, francobolli o marche da bollo.

È punito col carcere da dieci giorni ad un anno chi ne tenta la contraffazione, e chiunque scientemente ritiene sigilli, bolli, marchi, punzoni, carta bollata, francobolli, o marche da bollo contraffatte.

318. È punito col carcere da sei mesi a tre anni chiunque contraffà biglietti di strade ferrate od altre imprese di trasporto di persone o cose; e chiunque fa uso scientemente di tali biglietti contraffatti. Il tentativo è punito col carcere da dieci giorni ad un anno.

È punito con la multa da cento a duecentocinquanta lire, chiunque dai biglietti di strade ferrate o d'altre imprese di trasporto dai francobolli o marche da bollo cancella, o fa in qualsiasi modo scomparire i segni destinati a indicare che se ne è già fatto uso.

319. Chiunque trasporta od applica fraudolentemente il nome o la ragione commerciale di un fabbricante o costruttore sopra merci macchine ed altri oggetti non fabbricati o costruiti da lui, e chiunque vende od espone in vendita merci, macchine od altri oggetti col nome o la ragione commerciale di un fabbricante o costruttore diverso, è punito col carcere da tre a sei mesi.

CAPO. III.

Del falso in documenti.

ART. 320. Il pubblico ufficiale che nell'esercizio delle proprie funzioni, forma in tutto od in parte un documento falso, od altera un pubblico documento vero, è punito co' lavori forzati da dieci a quindici anni.

321. Se il documento è un certificato atto ad arrecar pregiudizio al pubblico erario od a' privati, la pena sarà la reclusione da cinque a sette anni, e ne' casi in cui il danno arrecato o possibile non superi lire cinquecento, può esser diminuita di un grado.

322. Il pubblico ufficiale che redigendo atti del suo ministero ne avrà dolosamente falsato il contenuto o le circostanze, scrivendo convenzioni diverse da quelle che furono dettate dalle parti, od attestando come veri e seguiti alla sua presenza fatti o dichiarazioni non vere, è punito con la reclusione da sette a dieci anni.

323. A' documenti preveduti nell'art. 346 sono equiparate le copie autentiche di essi, quando, a norma di legge, tengano luogo dell'originale mancante.

Fuori di questo caso, il pubblico ufficiale che dolosamente rilascia copia di un documento pubblico che esiste, o copia diversa dall'originale, senza che questo sia stato alterato o soppresso, è punito con la reclusione da cinque a sette anni.

Se la copia è diversa dall'originale per sola inavvertenza o negligenza dell'uffiziale pubblico, questo è punito con l'interdizione dell'ufficio da uno a due anni.

324. Ogni altra persona che forma un falso documento pubblico, una lettera di cambio od un biglietto ad ordine, o ne altera uno vero, è punito con la reclusione da sette a dieci anni.

Se il documento falsificato è di quelli preveduti nella seconda parte dell'art. 349, la pena sarà del carcere da tre a cinque anni.

325. Chiunque attesta falsamente ad un pubblico ufficiale, affinchè si registri in un documento pubblico, la identità della propria o dell'altrui persona, quando il fatto non costituisca reato più grave, è punito col carcere da uno a due anni.

326. Chiunque forma un falso documento privato, od altera un documento privato vero, idoneo a creare diritti o liberazioni di obblighi, od a farli presumere, è punito col carcere da tre a cinque anni.

327. Se il colpevole di falso in documento lo ha commesso per procurare a sè o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri, le pene rispettivamente stabilite ne' precedenti articoli possono essere diminue di due a tre gradi.

La verità de' fatti a cui il documento si rife-

risce, non può essere provata che ne' casi e nei modi ammessi dalle leggi civili.

328. Chiunque, senza essere autore o complice della falsità, fa uso, od in qualunque modo trae profitto di un documento falso, è punito con le pene rispettivamente dovute agli autori del falso, diminuite di due a tre gradi.

329. Non si può procedere a giudizio per reato di falso in documenti privati, o di uso dei medesimi, se prima il giudice non abbia interpellato l'imputato se intenda o no servirsi del documento. Se l'imputato dichiara di voler far uso del documento, o non risponde nel termine di otto giorni, l'istruzione viene continuata, non ostante qualsiasi posteriore dichiarazione.

L'interpellanza non ha luogo per gli autori o complici che non abbiano interesse a servirsi del documento.

Non ha luogo neppure se essendosi già fatto un giudizio civile, l'imputato abbia dichiarato volersi servire del documento od abbia fatto trascorrere il termine a rispondere, o se l'imputato abbia già tratto profitto dal documento, o si tratti di lettere di cambio o di biglietti ad ordine.

330. Alle pene stabilite negli articoli 346, 347, 348, 349, 350, 352, 353 può aggiungersi l'interdizione di tutti o parte dei diritti menzionati nell'art. 33. Pe' pubblici ufficiali sarà sempre aggiunta l'interdizione del proprio ufficio.

CAPO IV.

Di altre specie di falsità in documenti.

ART. 331. Chiunque forma un passaporto falso od altera un passaporto vero od un foglio di via, o ne avrà fatto uso, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno.

332. Chiunque si fa ad assumere falso nome o falsa qualità in un passaporto o foglio di via, oppure concorre come testimone a far rilasciare un passaporto

simile, è punito con la detenzione da dieci giorni a tre mesi o con multa da cento a cinquecento lire.

333. Chiunque cede, a qualsiasi titolo, ad altri il proprio passaporto perchè ne faccia uso, è punito con la detenzione da dieci giorni a tre mesi o con multa da cento a cinquecento lire.

334. L'uffiziale pubblico che nell'esercizio delle sue funzioni commette uno dei reati preveduti ne' due precedenti articoli, od in qualsiasi modo scientemente partecipa all'esecuzione di essi, è punito coi carcere da due a cinque anni, e con l'interdizione dal suo ufficio per egual tempo.

335. Il medico, chirurgo od altro uffiziale di sanità, che in tale sua qualità rilascia, solo per favorire, un falso attestato, destinato a far fede avanti un tribunale od altro pubblico ufficio, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con l'interdizione per tre anni da' diritti indicati nei n. 1, 2, 4 dell'art. 33.

336. L'uffiziale pubblico il quale rilascia un falso certificato di buona condotta, d'indigenza o di altri fatti che valga a richiamare sulla persona in esso indicata la beneficenza o la fiducia del governo, o di altri pubblici uffizi, o che valga a far conseguire od ottenere qualunque favore o beneficio di legge, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno, e con l'interdizione per tre anni da' diritti indicati nei n. 1, 2, 4 dell'art. 33.

337. Ogni altra persona che forma un falso attestato della specie di quelli indicati nei due articoli precedenti o ne altera uno vero, o che fa uso scientemente di un tale attestato falso od alterato, è punito con la detenzione da dieci giorni a tre mesi.

338. Fuori il caso preveduto nell'art. 362, chiunque per trarre in errore un pubblico ufficio presenta al medesimo, attribuendoli falsamente a sè o ad altri documenti pubblici veri o veri certificati rilasciati da pubblici uffiziali, medici, chirurghi od altri uffiziali di sanità, è punito con la detenzione da dieci giorni a tre mesi.

339. Per ogni altra specie di falsità, non contemplata in questo od in altro titolo, da cui possono

derivare danno ad un privato od al pubblico erario, se il reato è commesso da un pubblico ufficiale, la pena sarà del carcere da un anno a cinque, e della interdizione del proprio ufficio per anni cinque, e se è commessa da privati, la pena sarà la detenzione da tre mesi a due anni, e l'interdizione per tre anni da' diritti indicati nei numeri 1, 2, 4 dell'art. 33.

Coloro che scientemente ne facessero uso, sono puniti con le stesse pene diminuite di un grado.

340. Ne' reati di falso preveduti negli articoli 359 a 365 le pene saranno diminuite di uno a due gradi, quando nè in tutto nè in parte siasi tratto il profitto, od ottenuto l'oggetto pel quale la falsità erasi commessa.

TITOLO VIII.

Dei reati contro la pubblica tranquillità.

CAPO I.

Della provocazione a delinquere.

ART. 341. Fuori dei casi preveduti negli articoli 70, 71 e 115, chiunque con discorsi tenuti in pubbliche riunioni o col mezzo di stampe o scritti affissi o diffusi nel pubblico, o per mezzo di mandato, di ricompense date o promesse, di minacce o di abuso d'autorità o di potere, provoca od instiga dolosamente altri a commettere un reato, se la provocazione od instigazione non è stata accolta o seguita da atti di esecuzione, è punito col carcere da sei mesi a due anni se trattasi di crimine, e da dieci giorni a tre mesi se trattasi di delitto.

CAPO II.

Dell'associazione per delinquere.

ART. 342. Coloro che in numero non minore di cinque si associano per commettere crimini o delitti, sono puniti, pel solo fatto dell'associazione, col

carcere da tre a cinque anni, se lo scopo era di commettere crimini punibili con la pena di morte o coi lavori forzati; col carcere da uno a tre anni, se lo scopo era quello di commettere altri crimini; e col carcere da sei mesi a due anni, se lo scopo era di commettere delitti.

343. Se l'associazione avente per iscopo di commettere crimini è armata, i colpevoli sono puniti con con la reclusione da cinque a sette anni.

L'associazione è armata, quando tiene in luogo di deposito armi proprie, ovvero quando gli associati, od almeno due fra essi, dietro concerto con l'associazione, scorrono le pubbliche vie o le campagne muniti d'armi proprie.

344. I provocatori o capi dell'associazione e coloro che hanno esercitato nella medesima un comando od una direzione qualunque, sono puniti nel primo dei casi preveduti dall'art. 293 con la reclusione da cinque a sette anni, nel secondo col carcere da tre a cinque anni, e nel terzo col carcere da uno a tre anni.

Se l'associazione avente per iscopo di commettere crimini è armata, i provocatori, capi e direttori sono puniti con la reclusione da sette a dieci anni.

345. Oltre i casi di complicità, coloro che scientemente e volontariamente somministrano ricovero, armi, munizioni, viveri, notizie o danno luogo di riunione o di ricovero od altri aiuti d'ogni maniera agli associati od a taluno di essi, sono puniti nel primo dei casi preveduti dall'art 293 col carcere da due a tre anni, nel secondo col carcere da uno a due anni, nel terzo col carcere da tre mesi ad un anno.

Saranno puniti col carcere da tre a cinque anni coloro che scientemente e volontariamente somministrano agli associati, od a taluno di essi, armi, munizioni ed altri istrumenti di reato.

Se la somministrazione degli oggetti indicati nel presente articolo è tale che, senza di essa, l'associazione non avrebbe potuto formarsi o sostenersi, i colpevoli sono puniti con le pene stabilite negli art. 293 e 294. Se però l'associazione sarebbe punita

bile colla reclusione, sono puniti col carcere da uno a cinque anni; ed ove l'associazione siasi già resa colpevole di crimini, saranno puniti con la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

346. Per i crimini e delitti preveduti nel presente capo, alle pene della reclusione è aggiunta l'interdizione da tre a cinque anni, dai diritti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 33.

I condannati possono inoltre essere sottoposti alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza da cinque a dieci anni se la condanna è della reclusione e da uno a cinque anni se è del carcere.

347. Sono esenti dalle pene stabilite nel presente capo coloro che, prima d'ogni tentativo dei crimini o delitti che l'associazione abbia per iscopo, e prima d'ogni procedimento giudiziario, disciogliendosi dall'associazione ne danno notizia alla pubblica autorità.

Essi potranno nonpertanto essere sottoposti alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza da uno a tre anni.

348. I reati commessi dagli associati o da taluno di essi, nel tempo e per lo scopo dell'associazione, o profittando del timore che essa incute, sono puniti con le pene pei medesimi stabilite, aumentate di un grado

CAPO III.

Delle armi.

ART. 349. In tutti i casi nei quali la legge parla di armi o di persone armate, intende così le armi *proprie* che le *improprie*.

Sono armi *proprie* tutte le armi da sparo, e quelle la di cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria o l'altrui offesa.

Sono armi *improprie* gli strumenti, utensili o corpi incidenti, perforanti o contundenti, non destinati principalmente all'offesa quando se ne faccia uso per uccidere, ferire, percuotere o minacciare.

Sono armi *vietate* quelle che vengono designate

per tali dalla legge o dai regolamenti di pubblica sicurezza.

350. Fra le armi proprie sono *insidiose* quelle che destinate all'altrui offesa possono essere facilmente nascoste, come gli stili, stilette e pugnali di qualsiasi forma e i coltelli acuminati la cui lama è fissa o può rendersi fissa con molla od altro congegno; le armi da sparo aventi una canna di lunghezza interna inferiore a centosessanta millimetri, le bombe ed ogni macchina esplodente, e le armi bianche e da sparo chiuse in bastoni, o mazze e simili.

351. Chiunque introduce nel regno, vende od espone in vendita armi vietate della specie indicata nell'articolo precedente e chiunque le fabbrica, senza averne speciale licenza in iscritto dal governo, è punito col carcere da sei mesi a due anni e con la multa da cento a cinquecento lire.

352. Chiunque, fuori della propria abitazione, asporti armi della specie indicata nell'articolo 299, è punito col carcere da tre mesi ad un anno. Alla detta pena può essere aggiunta la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza da uno a tre anni.

La ritenzione in casa od in altro luogo qualsiasi delle stesse armi è punita col carcere da dieci giorni a sei mesi. Se trattasi di persona di buona fama, può applicarsi la multa da cento a trecento lire.

353. Chiunque fuori la propria abitazione asporti coltelli ed altri istrumenti acuminati di qualsiasi specie, la cui lama ecceda in lunghezza dieci centimetri, e che non abbiano i caratteri d'armi insidiose, è punito col carcere da dieci giorni a sei mesi.

Sono puniti colla stessa pena coloro che senza appartenere ad un corpo legittimamente armato, asportino baionette.

354. Chiunque, senza licenza dell'autorità competente, porta armi proprie non insidiose, fuori della propria abitazione o delle sue dipendenze, è punito col carcere da dieci giorni a tre mesi, o con la multa da cento a trecento lire. Non si applica che la multa qualora l'arma sia un fucile da caccia, portato per uso di caccia.

355. Sono esenti da pena coloro che per l'esercizio

della propria arte o professione portino coltelli od altri strumenti aventi carattere di armi proprie, se sono in attualità di tale esercizio, o si trasferiscono sul luogo dove esercitano l'arte o la professione, o ritornano dal medesimo.

356. Le pene stabilite dagli articoli precedenti pel porto delle armi sono accresciute di un grado quando questo segua in occasione di feste, solennità o spettacoli o in tempo di tumulto, o in tempo di notte in luoghi abitati.

357. Chiunque senza essere autorizzato ritiene un ammasso di armi proprie o di munizione, è punito col carcere da tre mesi ad un anno. Se le armi sono tutte od in parte insidiose, è punito col carcere da sei mesi a due anni, e con la vigilanza speciale della pubblica sicurezza da uno a cinque anni.

Formano rispettivamente ammasso quindici armi e dieci chilogrammi di munizione, un pezzo di artiglieria e qualunque macchina esplodente da guerra.

358. Ove il colpevole di porto o di ritenzione o di ammasso di armi sia una delle persone sospette indicate nel Capo V di questo Titolo, o sia già stato condannato a pena criminale o correzionale per ribellione o per violenza contro i depositari od agenti della forza pubblica, le pene stabilite nei precedenti articoli sono accresciute di un grado. Alla pena è aggiunta la vigilanza speciale della pubblica sicurezza da uno a cinque anni.

Le persone sudette sono punite col carcere da dieci giorni a tre mesi, se sono colte nelle pubbliche strade o in altri luoghi pubblici muniti di falci, scuri od altro simile istrumento incidente o perforante, dei quali non hanno bisogno per l'esercizio della loro professione, o li portano fuori dell'occasione di tale esercizio.

359. Le pene stabilite negli articoli precedenti si applicano anche quando il colpevole ritiene o porta singole parti d'armi, o armi smontate, qualora risulti che possano essere facilmente ricomposte o montate.

360. Chiunque, nello scopo di destare spavento o suscitare tumulti, fa scoppiare bombe, è punito,

quando non ne sia derivato danno più grave, col carcere da uno a tre anni.

CAPO IV.

Delle minacce.

ART. 361. Chiunque per mezzo di fogli anonimi o sottoscritti col proprio o finto nome, avrà fatto minaccia di qualunque crimine contro le persone o le proprietà, è punito col carcere da sei mesi ad un anno.

362. Se la minaccia sia accompagnata da ordine o condizione, o sia fatta anche a voce da individui o in nome d'individui associati per commettere crimini o delitti, o da persone sospette, o sia fatta con armi, la pena sarà da un anno a tre, e può esservi aggiunta la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza per ugual tempo.

363. Se la minaccia scritta fu di un reato che costituirebbe delitto, o se la minaccia fu fatta verbalmente, o con segni o simboli, e senza ordine o condizione, il colpevole è punito con la pena del confino da tre mesi ad un anno. Se vi fu condizione od ordine, si applicherà la pena del carcere da sei mesi ad un anno.

CAPO V.

Degli oziosi, dei vagabondi e di altre persone sospette.

ART. 364. Gli oziosi, sani e privi di mezzi di sussistenza, i quali ammoniti in conformità delle leggi di pubblica sicurezza, persistono nell'ozio, sono puniti col carcere da dieci giorni a tre mesi.

L'efficacia dell'ammonizione dura per due anni dalla data di essa, ma questo termine ricomincia pei condannati dal giorno in cui l'ozioso ammonito ha scontato la pena, o questa è estinta.

365. Sono vagabondi coloro che, senza domicilio certo, nè mezzi di sussistenza, e senza esercitare un

mestiere, arte o professione qualunque, vagano da un luogo all'altro. I vagabondi sono puniti col carcere da dieci giorni a tre mesi.

366. I mendicanti, non autorizzati secondo le leggi del regno, o che autorizzati facciano uso di minacce o vie di fatto, che non costituiscono reati più gravi, sono puniti col carcere da dieci giorni a tre mesi.

367. Oltre gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti predetti, sono ancora persone sospette quelli che per legge sono sottoposti alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza e gli ammoniti per qualunque causa. In caso di violazione delle misure loro imposte dalle autorità amministrative per non dar luogo ad ulteriori sospetti, sono puniti col carcere da tre mesi ad un anno, ferma rimanendo la sorveglianza della pubblica sicurezza.

368. Gli oziosi, vagabondi e mendicanti minori di anni sedici non sono soggetti a pena, ma il giudice ordinerà che siano consegnati a' genitori o tutori, con ingiunzione di provvedere alla loro educazione e vigilare sulla loro condotta, sotto pena di ammenda. In caso di inosservanza, gli oziosi, vagabondi e mendicanti, maggiori di anni nove, sono puniti con la casa di custodia da un anno a quattro.

369. Alle pene inflitte alle persone sospette indicate nei precedenti articoli sarà sempre aggiunta la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza da un anno a tre, e se i colpevoli sono stranieri, possono essere espulsi dal regno.

370. Ogni persona sospetta che sia stata sorpresa travestita in qualunque modo, o con lime, grimaldelli od altri istromenti atti a commetter reati od a penetrare nelle case, o con falsi certificati o passaporti falsi, o veri ma che non le appartengono, sarà punita colla pena del carcere da sei mesi ad un anno, salvo per le armi la disposizione dell' art. 307.

TITOLO IX.

De' reati contro il commercio e l'industrie.

CAPO I.

Della bancarotta.

ART. 371. Chiunque ne' casi previsti dal codice di commercio, si è reso colpevole di bancarotta semplice, è punito col carcere da tre mesi a due anni: chiunque nei casi previsti dal codice di commercio, si è reso colpevole di bancarotta fraudolenta, è punito con la reclusione da sette a dieci anni.

Queste pene saranno rispettivamente aumentate di un grado se il colpevole era agente di cambio o pubblico mediatore, o se il passivo del fallimento supera le lire centomila.

372. Sono puniti con la pena della reclusione da cinque a sette anni.

coloro che scientemente, e nell'interesse del fallito, avranno distratto, ricettato o nascosto beni mobili od immobili del medesimo;

coloro che fraudolentemente avranno proposto nel fallimento e giurato in loro nome, o per interposta persona crediti simulati, salvo se, prima di averne tratto vantaggio, rinunziassero al pagamento.

373. Il sindaco di un fallimento colpevole di malversazione nel patrimonio affidato alla sua amministrazione, è punito con le pene stabilite negli articoli 176 e 177.

374. Il creditore che ha stipulato col fallito o con altra persona vantaggi a suo favore pel suo voto nelle deliberazioni intorno al fallimento, o che ha fatto convenzioni particolari da cui risulti un lucro a suo favore a carico dell'attivo del fallimento, è punito col carcere da tre mesi ad un anno, e con multa da cento a duemila lire.

Non è punito se, prima di averne tratto vantaggio, rinunzia al pagamento.

375. Fuori dei casi di complicità o concerto col

fallito, il coniuge, gli ascendenti o discendenti del medesimo, od i suoi affini nello stesso grado, che dopo la dichiarazione del fallimento, distraggono o ricettano valori od oggetti appartenenti al fallimento medesimo, sono colpevoli di furto, e puniti con le pene del furto.

376. Le altre disposizioni del codice di commercio risguardanti gli effetti de' procedimenti e delle sentenze profferite pe' reati preveduti in questo capo, saranno osservate.

CAPO II

Degli scioperi ed altri reati contro il commercio e le industrie.

ART. 377. Qualunque concerto formato fra quelli che danno lavoro agli operai per costringerli ingiustamente ad una diminuzione di salario, se tale concerto è seguito da un principio di esecuzione, è punito con la detenzione da dieci giorni a tre mesi e con multa da cento a cinquecento lire.

378. Qualunque concerto di operai o lavoratori, che tenda, senza ragionevole causa, a sospendere, impedire o rincarare il prezzo delle opere o de' lavori, seguito da un principio di esecuzione, è punito con la detenzione da uno a sei mesi.

Ne' casi de' due precedenti articoli gli autori, promotori e coloro che avranno adoperato minacce, non punite di pena più grave, sono puniti con le rispettive pene, aumentate di uno a due gradi.

379. Chiunque, nel fine di far aumentare o diminuire i salari, o per turbare il libero esercizio delle industrie o de' lavori, usa violenze, ingiurie, minacce, impone obblighi, pronunzia divieti ed interdizioni, sia contro gli operai, sia contro coloro che danno il lavoro, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno.

La pena si accresce di un grado se il delitto è commesso in assemblea o riunioni di operai o lavoratori.

380. Chiunque dolosamente spargendo false notizie, o con altri artifizi, ha prodotto nei mercati o

nelle borse di commercio un aumento o una diminuzione di prezzi di lavori, merci, derrate, carte di pubblico credito ed altri valori, è punito con la detenzione da sei mesi a due anni.

381. Se le false notizie e gli artifizii vennero adoperati per far aumentare, in danno del pubblico, i prezzi delle sostanze alimentari di prima necessità, o se i colpevoli sono agenti di cambio pubblici, meroda la pena del precedente articolo sarà aumentata di un grado.

382. Chiunque avrà fraudolentemente svelato i segreti delle fabbriche o delle manifatture nelle quali era ed è adoperato, è punito, a querela di parte, con la detenzione di tre mesi ad un anno, e con la multa da cento a cinquecento lire.

383. Chiunque nel vendere o nel comprare fa dolosamente uso di misure o pesi falsi od alterati, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da cento a cinquecento lire.

384. Chiunque inganna il compratore sul titolo di materie di oro o di argento, sulla qualità delle pietre preziose o sulla natura di qualunque mercanzia, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con la multa da cento a cinquecento lire.

385. Chiunque altera sostanze alimentari destinate ad esser poste in commercio, è punito con la detenzione da dieci giorni a sei mesi, e con multa da cento a dugento lire. Le sostanze alterate saranno confiscate.

386. Ferme rimanendo le disposizioni di leggi particolari su' privilegi industriali e su' diritti di autore, chiunque in danno altrui avrà apposto il nome, il bollo od il marchio degli autori di opere d'ingegno, de' fabbricanti od intraprenditori di commerci ed industrie sopra opere d'ingegno, mercanzie, animali e simili, è punito, a querela di parte, con la detenzione da due mesi ad un anno, e con multa da cento a mille lire.

Con l'istessa pena sarà punito chi introduce dall'estero o chi scientemente vende opere d'ingegno, mercanzie, animali con falso nome, bollo o marchio. Gli oggetti saranno, in ogni caso, confiscati.

CAPO III.

Dell'impedita libertà degli incanti.

ART. 387. Chiunque impedisce o turba con violenze o minacce la libertà de' pubblici incanti e delle offerte, ovvero con danaro, doni, promesse od altri artifizi, allontana gli oblatori, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da cento a mille lire.

La pena si aumenta di un grado se il reato è commesso dagli uffiziali pubblici preposti agl'incanti, o da persone che operano per loro.

TITOLO X.

Dei reati contro la sanità pubblica.

ART. 388. Chiunque avvelenando dolosamente cose destinate alla consumazione pubblica, pone in pericolo la vita o la salute delle persone, ove non ne segua reato punito di pena più grave, è punito con la reclusione da cinque a sette anni.

389. Chiunque scientemente altera in modo pericoloso alla salute sostanze alimentari od altre merci o derrate e le pone in commercio, ove non ne segua reato più grave, è punito col carcere da tre mesi ad un anno. Le sostanze, merci e derrate saranno confiscate.

390. I farmacisti, droghieri o fabbricanti di prodotti chimici che spacciano veleni ad altri che a persone loro note, e che ne abbiano bisogno per la loro arte o professione, o senza scritta prescrizione di medico o chirurgo, sono puniti con multa da cento a cinquecento lire.

391. Se da' veleni somministrati avvenga un velenificio, anche mancato, anche per imprudenza od ignoranza delle persone che li acquistarono, i somministratori indicati nel precedente articolo sono puniti con la pena del carcere da due a cinque anni.

TITOLO XI.

**De' reati contro il pudore e contro l'ordine
delle famiglie.**

CAPO I.

Dello stupro e dell'oltraggio al pudore.

ART. 392. Chiunque commette stupro violento sopra individuo dell'uno o dell'altro sesso, costringendolo con violenza o minaccia, a cui non ha potuto resistere, è punito con la reclusione da cinque a sette anni.

393. Chiunque con violenza e con atto di libidine che non costituisce tentativo di stupro, attenta al pudore d'individui dell'uno o dell'altro sesso, è punito col carcere da tre mesi ad un anno.

394. Lo stupro e l'attentato al pudore si presumono violenti:

quando, nel momento in cui sono commessi, la persona stuprata od al cui pudore siasi attentato, non aveva ancora compiuto dodici anni;

quando si trovava in istato di non poter resistere, sia per infermità di mente o di corpo, sia per artifizii dello stesso colpevole;

quando siano i suddetti reati commessi dagli ascendenti sui discendenti, o dagl'istitutori, direttori, tutori sulle persone minori di sedici anni affidate alla loro cura, educazione, direzione o tutela.

395. Le pene stabilite ne' precedenti articoli saranno aumentati di un grado:

se i reati in essi preveduti furono commessi sopra individui minori di anni dieci;

se furono commessi dagli ascendenti, istitutori, direttori e tutori sopra individui affidati alla loro cura, educazione e tutela;

se furono commessi da pubblici uffiziali o da agenti della forza pubblica, o da' ministri del culto, da medici ed altri uffiziali di sanità con abuso del loro uffizio, ministero o professione;

se il colpevole siasi fatto aiutare di una o più persone, od abbia adoperato armi;

se furono commessi da domestici salariati dalla famiglia della persona offesa.

396. Le pene stabilite negli articoli 391, 392 e 394 saranno aumentate di un grado, se lo stupro violento o l'attentato al pudore avrà cagionato alla persona offesa una malattia venerea od altro grave pregiudizio alla sua salute.

Se n'è derivata la morte, il colpevole è punito co' lavori forzati a vita, ma se la morte non era prevedibile, è sebbene non prevedibile, il colpevole è punito con la pena de' lavori forzati da dieci a quindici anni.

397. Chiunque offende l'altrui pudore od il buon costume, commettendo in luogo pubblico od aperto al pubblico atti impudici, è punito col carcere da tre mesi ad un anno.

398. Chiunque offende il pudore per mezzo di pubblici discorsi osceni, o di oscene scritture, disegni od immagini divulgati od esposti al pubblico od offerti in vendita, è punito col carcere da dieci giorni a tre mesi e con multa da cento a trecento lire.

399. Per i reati di stupro e di attentato al pudore si procede solamente a querela di parte, ma la remissione non può aver luogo dopo che fu aperto il dibattimento per la discussione della causa.

400. Non è necessaria la querela privata:

se i detti reati furono accompagnati da altri per cui si procede d'ufficio;

se furono consumati in persone minori di anni dodici, che non abbiano tutori o curatori o che siano stati allevati negli ospizi o stabilimenti pubblici;

se dal reato è derivata la morte dell'offeso, giusta l'art. 395.

401. L'autore dello stupro o dell'attentato al pudore è esente da pena, se prima che la sentenza sia pronunziata, contrae matrimonio con la persona stuprata od oltraggiata.

CAPO II.

Del ratto e della seduzione.

ART. 402. Chiunque per fine di libidine o di matrimonio, rapisce o ritiene una donna maggiore di età od emancipata, è punito con la detenzione da un anno a due.

La pena sarà la detenzione da tre anni a cinque se la donna rapita era maggiore di quindici, minore degli anni ventuno. Se la donna era minore di anni quindici la pena sarà di anni cinque di detenzione.

403. Chiunque per fine di libidine o di matrimonio sottrae o ritiene anche col consenso di lei una donna tuttora soggetta alla patria potestà o sotto tutela, è punito con la detenzione da sei mesi ad un anno.

404. Le pene stabilite ne' precedenti articoli saranno diminuite di un grado se il rapitore, senza avere offeso la persona rapita od averne abusato, e prima che sia cominciato il procedimento penale, la restituisca alla propria famiglia, od al luogo ov'era educata, o la collochi in altro sito sicuro.

405. Se il ratto è accompagnato o seguito da stupro violento od altro reato contro la persona, si applica la pena stabilita pel reato più grave, aumentata di un grado.

406. Il rapitore è esente da pena se prima che la sentenza sia pronunziata, contrae matrimonio con la persona rapita.

407. Chiunque seduce una donna con promessa che il matrimonio fra loro contratto solo ecclesiasticamente sarà seguito dal matrimonio civile, se volontariamente ricusa di adempire a quest'ultimo, è punito con la pena della detenzione da un anno a cinque.

È esente da pena se prima che la sentenza sia pronunziata, avrà contratto il matrimonio civile.

408. Pel procedimento pel reato di ratto si applicano le disposizioni degli articoli 398 e 399.

CAPO III.

Del lenocinio.

ART. 409. Chiunque, per servire all'altrui libidine, eccita od agevola la corruzione o prostituzione di persone di minore età, è punito col carcere da tre mesi a due anni se i minori hanno oltrepassato l'età di anni quindici, e con la pena di due anni a cinque se i minori non abbiano compiuto quindici anni.

410. Queste pene saranno aumentate di uno o due gradi:

se i colpevoli sono gli ascendenti, il padre o la madre adottivi, il coniuge della persona corrotta o prostituita;

se siano coloro a cui la persona fu affidata per ragion di tutela, cura, istruzione custodia, anche temporanee;

se siano pubblici ufficiali o ministri del culto con abuso del loro ministero;

se i colpevoli abbiano usato insidie od altri artifizii od abbiano fatto minacce.

411. I colpevoli de' reati preveduti in questo capo, saranno sempre sottoposti alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza da uno a cinque anni, ed ove siano pubblici ufficiali, all'interdizione del loro ufficio per egual tempo.

CAPO IV.

Dell'adulterio.

ART. 412. La moglie colpevole di adulterio è punita con la detenzione da sei mesi a due anni. Con la stessa pena è punito l'adultero.

Il marito che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente in altro luogo, è colpevole di adulterio ed è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno. Con la stessa pena è punita la concubina.

413. Se il colpevole di adulterio era legalmente se-

parato dall'altro coniuge, le pene stabilite ne' precedenti articoli si diminuiscono di uno a due gradi.

414. L'azione penale per reato di adulterio, non può esercitarsi che a querela del marito o della moglie, e si estende di diritto al complice.

415. Il marito non può far querela per adulterio della moglie, se ne ha eccitato od agevolato la corruzione o la prostituzione, e se egli stesso si trova nel caso di adulterio preveduto ne' precedenti articoli.

416. La remissione o desistenza dalla querela che il coniuge fa all'altro prima della condanna giova anche al complice; fatta dopo la condanna, giova soltanto al coniuge e fa cessare per esso tutti gli effetti della medesima.

CAPO V.

Della bigamia.

ART. 417. Chiunque essendo unito in matrimonio legittimo, ne contrae dolosamente un secondo, è punito con la detenzione da due a cinque anni.

Con la stessa pena è punito chi essendo libero, contrae matrimonio con persona che sapeva coniugata legittimamente ad altri.

418. L'ufficiale dello stato civile che scientemente concorre nel reato di bigamia, celebrando il matrimonio, è punito con la detenzione da due a cinque anni, e con l'interdizione di tutti o parte de'dritti indicati nell'art. 33. Salvo le pene maggiori ne' casi di falso.

419. La prescrizione dell'azione penale pel reato di bigamia incomincia a decorrere dal giorno dello scioglimento dell'uno o dell'altro matrimonio.

CAPO VI.

Del procurato aborto.

ART. 420. Chiunque con alimenti, bevande, medicinali, con violenze od altro mezzo qualunque, abbia fatto

seguire l'aborto di una donna che non vi abbia consentito, è punito con la reclusione da cinque a sette anni, e col carcere da due a cinque anni, se la donna abbia prestato il suo consenso.

421. La donna che da se stessa si sarà procurato l'aborto od avrà acconsentito a far uso de' mezzi pe' quali è avvenuto, è punita con la relegazione da cinque a sette anni.

422. Qualora da' mezzi adoperati nel fine di procurare l'aborto, o dal fatto dell'aborto sia derivata la morte della donna, il colpevole è punito con la reclusione da sette a dieci anni se l'aborto fu procurato col consenso di lei, e co' lavori forzati da dieci a quindici anni se non vi fu consenso, o se furono adoperati mezzi diversi da quelli consentiti.

423. I medici, i chirurghi, i farmacisti, le levatrici che abbiano scientemente indicati, somministrati od adoperati i mezzi pe' quali è seguito l'aborto, sono puniti con le pene stabilite negli articoli precedenti per gli autori del reato, le quali potranno essere anche accresciute di un grado, e vi si aggiungerà l'interdizione della propria professione per egual tempo.

424. Le persone indicate nel precedente articolo sono esenti da pena quando giustificano di aver agito per salvare la vita della donna, messa in pericolo dalla gravidanza o dal parto.

425. Se l'aborto fu procurato per salvare il proprio onore o quello della propria famiglia, le pene stabilite ne' precedenti articoli saranno diminuite di un grado, e quelle della reclusione e del carcere potranno commutarsi nella relegazione e detenzione.

Questa disposizione è comune agli autori del procurato aborto ed a'suoi complici.

426. Il tentativo di procurato aborto commesso da altri che dalla stessa donna, è punito con le pene inflitte al reato consumato, diminuite di due a tre gradi.

CAPO VII.

*Dei reati contro lo stato civile de' fanciulli,
dell'esposizione e dell'abbandono.*

427. Chiunque rapisce, cambia o sopprime un infante, a fine di distruggerne od alterarne lo stato civile, è punito con la relegazione da cinque a dieci anni.

428. Chiunque porta od espone un infante legittimo in un ospizio od altro luogo di pubblica beneficenza, dichiarandolo illegittimo o facendolo credere tale, è punito con la relegazione da tre a sette anni.

429. Chiunque porta od espone in un ospizio od altro luogo di pubblica beneficenza un infante a lui affidato perchè ne avesse cura, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da cento a cinquecento lire.

430. Chiunque essendo obbligato ad aver cura di un fanciullo minore di anni sette, lo abbandona in luogo solitario, è punito con la detenzione da sei mesi a due anni, e con multa da cento a cinquecento lire.

Questa pena è diminuita di un grado se l'abbandono sia fatto in luogo non solitario.

431. Se dal fatto dell'abbandono è derivata al fanciullo una ferita, percossa od altro grave pregiudizio alla salute, il colpevole è punito con la detenzione da due a cinque anni; e se n'è derivata la morte, con la relegazione da cinque a dieci anni.

432. Le pene stabilite ne' precedenti articoli saranno accresciute di uno o due gradi se i colpevoli siano i genitori legittimi del fanciullo, la madre naturale od il padre naturale che lo abbia riconosciuto.

433. I reati previsti negli articoli 417 e 420 se siano commessi nel fine di salvare il proprio onore o quello della propria famiglia, son puniti con le rispettive pene diminuite di uno a due gradi.

TITOLO XII.

De'reati contro la vita e contro l'integrità personale.

CAPO I.

Degli omicidii.

ART. 434. Chiunque, con volontà di uccidere, cagiona l'altrui morte, è reo di omicidio volontario, e punito coi lavori forzati da venti a ventiquattro anni salvo le pene più gravi per gli omicidii specialmente preveduti in altri titoli di questo codice.

435. L'omicidio volontario è punito con la morte quando è parricidio od è commesso con premeditazione.

436. È *parricidio* l'omicidio di un ascendente legittimo o de' genitori naturali quando la qualità di figlio sia stata da essi riconosciuta, o dichiarata con sentenza passata in giudicato.

437. Vi è *premeditazione* quando il colpevole, formato, prima del fatto, il disegno di commettere l'omicidio, ne cerca i mezzi o ne apparecchia l'esecuzione, benchè il proposito di uccidere sia diretto contro persona non determinata, o si faccia dipendere da qualche circostanza o condizione.

438. L'omicidio volontario non premeditato è punito co' lavori forzati a vita:

1° quando è commesso sul padre o la madre adottivi o da essi sul figlio;

2° quando è in persona del coniuge, de' discendenti legittimi o dalla madre sul figlio naturale o dal padre sul figlio naturale riconosciuto od ichiarato tale con sentenza passata in giudicato;

3° quando è commesso in persona del fratello o della sorella;

4° quando è commesso in persona di un pubblico ufficiale od agente della forza pubblica nell'esercizio o per causa delle sue funzioni attuali o cessate;

CAPO VII.

*Dei reati contro lo stato civile de' fanciulli,
dell'esposizione e dell'abbandono.*

427. Chiunque rapisce, cambia o sopprime un infante, a fine di distruggerne od alterarne lo stato civile, è punito con la relegazione da cinque a dieci anni.

428. Chiunque porta od espone un infante legittimo in un ospizio od altro luogo di pubblica beneficenza, dichiarandolo illegittimo o facendolo credere tale, è punito con la relegazione da tre a sette anni.

429. Chiunque porta od espone in un ospizio od altro luogo di pubblica beneficenza un infante a lui affidato perchè ne avesse cura, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da cento a cinquecento lire.

430. Chiunque essendo obbligato ad aver cura di un fanciullo minore di anni sette, lo abbandona in luogo solitario, è punito con la detenzione da sei mesi a due anni, e con multa da cento a cinquecento lire.

Questa pena è diminuita di un grado se l'abbandono sia fatto in luogo non solitario.

431. Se dal fatto dell'abbandono è derivata al fanciullo una ferita, percossa od altro grave pregiudizio alla salute, il colpevole è punito con la detenzione da due a cinque anni; e se n'è derivata la morte, con la relegazione da cinque a dieci anni.

432. Le pene stabilite ne' precedenti articoli saranno accresciute di uno o due gradi se i colpevoli siano i genitori legittimi del fanciullo, la madre naturale od il padre naturale che lo abbia riconosciuto.

433. I reati previsti negli articoli 417 e 420 se siano commessi nel fine di salvare il proprio onore o quello della propria famiglia, son puniti con le rispettive pene diminuite di uno a due gradi.

TITOLO XII.

De'reati contro la vita e contro l'integrità personale.

CAPO I.

Degli omicidii.

ART. 434. Chiunque, con volontà di uccidere, cagiona l'altrui morte, è reo di omicidio volontario, e punito coi lavori forzati da venti a ventiquattro anni salvo le pene più gravi per gli omicidii specialmente preveduti in altri titoli di questo codice.

435. L'omicidio volontario è punito con la morte quando è parricidio od è commesso con premeditazione.

436. È *parricidio* l'omicidio di un ascendente legittimo o de' genitori naturali quando la qualità di figlio sia stata da essi riconosciuta, o dichiarata con sentenza passata in giudicato.

437. Vi è *premeditazione* quando il colpevole, formato, prima del fatto, il disegno di commettere l'omicidio, ne cerca i mezzi o ne apparecchia l'esecuzione, benchè il proposito di uccidere sia diretto contro persona non determinata, o si faccia dipendere da qualche circostanza o condizione.

438. L'omicidio volontario non premeditato è punito co' lavori forzati a vita:

1° quando è commesso sul padre o la madre adottivi o da essi sul figlio;

2° quando è in persona del coniuge, de' discendenti legittimi o dalla madre sul figlio naturale o dal padre sul figlio naturale riconosciuto od ichiarato tale con sentenza passata in giudicato;

3° quando è commesso in persona del fratello o della sorella;

4° quando è commesso in persona di un pubblico ufficiale od agente della forza pubblica nell'esercizio o per causa delle sue funzioni attuali o cessate;

5° è commesso in persona di un testimone o perito per causa della testimonianza o perizia;

6° quando è commesso per solo impulso di brutale malvagità od accompagnato da sevizie sulla persona ancora vivente.

quando il colpevole per recar danno, dolore o far dispetto al suo avversario, uccide un'altra persona da cui non era stato offeso;

8° quando è commesso per preparare, facilitare o consumare un altro reato qualunque, benchè questo non sia avvenuto, ovvero per celare un reato o sopprimerne le tracce e le prove salvo la pena più grave nel caso preveduto dall'art. 518.

9° quando è commesso per mandato, o con insidie;

10° quando costituisce veneficio od infanticidio.

439. È *veneficio* l'omicidio commesso per mezzo di sostanze venefiche in qualunque modo siano adoperate, purchè siano per loro natura o composizione atte a produrre, ancorchè lentamente, la morte.

440. È *infanticidio* l'omicidio di un infante non ancora iscritto sui registri dello stato civile e nei primi trenta giorni dalla sua nascita.

441. Il colpevole di ferita o lesione personale fatta con volontà di uccidere e ove ne sia seguita la morte, non per sola natura della lesione, ma anche pel concorso di condizioni preesistenti o di cagioni sopravvenute ed indipendenti dalla lesione medesima, è punito con le pene rispettive stabilite nei precedenti articoli di questo capo, diminuite di un grado.

442. Non ha luogo tale diminuzione se la condizione preesistente era nota al colpevole, o se la lesione era di sua natura mortale e le dette circostanze accidentali ne hanno solo accelerato l'effetto.

443. Il colpevole di ferita od altra lesione personale, fatta con volontà di uccidere, ove ne sia seguita la morte per sola natura della lesione, ma dopo quaranta giorni, è punito con le pene rispettive stabilite ne' precedenti articoli di questo capo, diminuite di un grado; e possono anche diminuirsi di due se

la morte è avvenuta anche pel concorso di cagioni preesistenti o sopravvenute.

CAPO II.

Delle ferite od altre lesioni personali.

Art. 444. Il colpevole di ferita od altra lesione personale, fatta senza intenzione di uccidere, salvo i casi speciali preveduti in altri titoli di questo codice, è punito con la reclusione da cinque a sette anni se la lesione ha prodotto all'offeso una malattia di mente o di corpo certamente o probabilmente insanabile, o la perdita dell'uso di un senso, di un organo, della favella o della facoltà di generare, o se cagionata a donna incinta da chi ne conosceva lo stato, ha prodotto l'aborto.

445. Se la lesione ha prodotto all'offeso una malattia di mente o di corpo, durata trenta o più giorni, o l'incapacità di attendere per egual tempo alle sue ordinarie occupazioni, ovvero l'indebolimento permanente di un senso o di un organo, o se fatta sulla faccia lasci una cicatrice od altro segno certamente o probabilmente indelebile, il colpevole è punito col carcere da due a cinque anni.

446. È punito con la pena della reclusione da sette a dieci anni il colpevole di una o più lesioni personali che producono insieme alcuno degli effetti preveduti nell'art. 443 ed alcuno di quelli preveduti nell'art. 444.

447. Se la lesione ha prodotto all'offeso una malattia od incapacità di attendere alle sue ordinarie occupazioni per non oltre dieci giorni, il colpevole è punito, a querela di parte, con la detenzione da dieci giorni a tre mesi, o con multa da cento a trecento lire.

Si procede di ufficio, se la lesione sia fatta nei casi preveduti dall'art. 448.

448. Il colpevole di qualunque altra lesione non preveduta nei precedenti articoli di questo capo, è punito col carcere da tre mesi a due anni.

449. Le pene per le lesioni prevedute in questo capo si aumentano di un grado:

1° quando sono commesse contro le persone e per le cause indicate negli articoli 435 e 437;

2° quando sono commesse con premeditazione;

3° quando sono commesse con armi insidiose, o da fuoco, salvo per la pena del porto d'armi il disposto dell'art. 80 e seguenti.

4° quando commesso in luoghi pubblici od alla presenza di più persone aggiungono all'offeso l'oltraggio.

450. Se concorrono due o più delle circostanze suddette, le pene scritte ne' precedenti articoli saranno aumentate di due gradi.

451. Fuori i casi di tentato o mancato veneficio, chiunque, con lo scopo di recar danno all'altrui salute, gli somministra sostanze benefiche o dannose, è punito col carcere da tre mesi a due anni.

Se dalla somministrazione di dette sostanze è derivato danno alla salute, il colpevole sarà punito con le pene indicate ne' diversi casi dagli articoli 443, 444, 445, 446, 447, aumentato di un grado.

Fuori i casi in cui il fatto costituisce un reato più grave, e salvo la pena per porto dell'arma, chiunque in una rissa impugna un'arma insidiosa, o scatta o spara un'arma da fuoco, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno.

CAPO III.

Degli omicidi, ferite od altre lesioni personali non imputabili.

452. Non è imputabile l'omicidio, la ferita od altra lesione personale quando sono comandate dalla legge o dalla autorità legittima;

quando han luogo nella necessità attuale della legittima difesa di sè stesso o di altrui, del proprio o dell'altrui onore a cui si attenti con violenza;

quando han luogo nella necessità attuale della legittima difesa della proprietà contro gli autori di furto violento, devastazione o saccheggio;

quando han luogo nell'atto di respingere gli autori di scalata, rottura od incendio alla casa od altro edificio di abitazione od alle loro dipendenze, qualora ciò avvenga di notte, o qualora avvenendo di giorno, l'edificio sia in luogo isolato, e vi era fondato timore per l'integrità personale di chi vi si trovava.

453. Se l'autore dell'omicidio o della lesione, trovandosi nell'attuale legittima difesa, ne ha ecceduto i limiti, facendo più di quanto era strettamente necessario, è punito, in caso di omicidio, con la detenzione da tre a cinque anni, ed in caso di lesione personale con le pene stabilite per queste quando avvengono in seguito di provocazione.

CAPO IV.

Degli omicidii ferite od altre lesioni scusabili.

ART. 454. È punito con la detenzione da sei mesi ad un anno il colpevole di omicidio:

se questo è stato commesso da un coniuge in persona dell'altro, del suo complice o di entrambi nell'istante in cui li trova in flagrante adulterio;

se è commesso da genitori o da fratelli in persona della figlia o sorella o del complice o di entrambi nell'istante in cui li trovano in flagranza d'illegittimo concubito.

455. Se ne' casi contemplati nel precedente articolo vi è stata premeditazione, il colpevole è punito con la detenzione da tre a cinque anni.

456. Le disposizioni de' precedenti articoli non sono applicabili a' mariti, genitori o fratelli che abbiano indotto la moglie, figlia o sorella a prostituirsi, o ne abbiano eccitato o favorito la prostituzione.

457. L'omicidio commesso nell'impeto dell'ira, in seguito d'ingiusta provocazione fatta dall'ucciso, è punito con la relegazione da dieci a quindici anni.

Se il giudice trova che la provocazione fu grave, può applicare la stessa pena diminuita di un grado.

458. Il colpevole di parricidio provocato è punito co' lavori forzati da venti a ventiquattro anni.

459. Il colpevole di ferite od altre lesioni personali prevedute nel capo III di questo titolo, è punito con la detenzione da dieci giorni a tre mesi, se le commise ne' casi previsti dall'art. 453, e se vi fu premeditazione, con la stessa pena da tre mesi ad un anno.

460. Il colpevole di ferite od altre lesioni personali commesse ne' casi di provocazione preveduta dell'art. 456 è punito con uno a due gradi meno della pena ordinaria, ed al carcere è sostituita la detenzione.

Se il giudice trova grave la provocazione può applicare la pena diminuita di tre gradi.

461. Ove le dette ferite od altre lesioni provocate siano commesse in persona di ascendenti legittimi, la pena sarà diminuita di un solo grado.

462. Il colpevole d'infanticidio commesso per salvare il proprio onore o quello della moglie, della madre, della figlia o della sorella, è punito con la relegazione da dieci a quindici anni.

563. In tutti i casi preveduti nel presente capo non può essere ammesso, pel medesimo reato, a favore del colpevole, più di una cagione scusante.

Le scuse prevedute nel presente capo, non possono accordarsi quando si applicano le disposizioni degli art. 56 e 57, 6 452.

464. Le disposizioni del presente titolo sono applicabili anche quando per errore o caso la persona uccisa od offesa sia diversa da quella che si avea in animo di uccidere o di offendere, salvo che in tal caso non si tien conto delle circostanze aggravanti che derivano dalla qualità della persona uccisa od offesa.

CAPO V.

Degli omicidii, ferite od altre lesioni personali avvenute oltre l'intenzione e di quelle che accadono per colpa.

ART. 465. Colui che avendo soltanto l'intenzione di cagionare una ferita od altra lesione, commette un

reato più grave che sorpassa nelle sue conseguenze l'avuto disegno, è punito con la pena del reato più grave diminuita di due gradi.

466. Chiunque per inavvertenza, imprudenza, negligenza, imperizia della propria arte o professione, inosservanza di regolamenti od in istato di piena ubbriachezza cagiona la morte di qualche persona, è reo di omicidio colposo e punito con la detenzione da due a cinque anni. Può esservi aggiunta a multa da cento a cinquecento lire, se ne sia derivato un disastro con morte di più persone.

467. Il colpevole di ferita od altra lesione colposa è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno, se la lesione ha prodotto gli effetti preveduti nell'art. 443; con la multa da cento a trecento lire se gli effetti son quelli preveduti nell'art. 444.

In tutti gli altri casi il colpevole è punito, a querela di parte, con l'arresto o con ammenda da dieci a cinquanta lire.

CAPO VI.

Del duello.

ART. 468. Vi è duello quando, dopo precedente sfida, i padrini o secondi ne abbiano regolato le condizioni, e vi abbiano assistito, e quando le armi scelte ed usate nel combattimento siano eguali e siano sciabole, spade o pistole egualmente cariche.

469. Se dal duello è derivata la morte di uno de' combattenti, l'uccisore è punito con la relegazione da dieci a quindici anni, con la multa da mille a cinquemila lire, e con l'interdizione per anni cinque da' diritti indicati ne' numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 33.

470. Se nel duello fu arrecata una delle lesioni prevedute nell'art. 430, la pena sarà la detenzione da tre a cinque anni, la multa da cento a cinquecento lire e l'interdizione per anni cinque da' diritti indicati ne' numeri 1, 2, 3, e 4 dell'art. 33.

471. Se nel duello fu arrecata qualunque altra ferita o lesione personale, la pena sarà la detenzione

da tre mesi ad un anno, l'ammenda da cinquanta a cento lire, e l'interdizione suddetta per anni quattro.

472. Se dal duello non è avvenuta nè morte, nè ferita od altra lesione personale, la pena sarà per entrambi i duellanti la multa da cento a mille lire, e l'interdizione da' dritti sopra indicati per anni quattro.

473. Chiunque sfida taluno a battersi in duello e lo sfidato che, accettata la sfida, si presenta al combattimento sono, puniti, se il duello non ha luogo, con la multa da lire cento a mille e con l'interdizione per due anni da' dritti indicati ne' numeri 1, 2 e 4 dell'art. 33.

474. Con le stesse pene, indicate ne' precedenti articoli, da non applicarsi nel minimo son, puniti i padrini o secondi di ambo le parti, e i portatori di cartelli e di sfide.

475. Le pene scritte ne' precedenti articoli saranno aumentate di un grado, se il duello fu stabilito all'ultimo sangue, e non potranno applicarsi nel minimo se il duello avvenne con armi da fuoco.

476. Qualora la morte o lesione siano avvenute per frode o violazione de' patti stabiliti, si applicano le pene ordinarie degli omicidii o lesioni personali.

TITOLO XIII.

Di altri reati contro le persone.

CAPO I.

Degli attentati alla libertà individuale.

ART. 477. Ogni privato che senz'ordine delle autorità competenti, e fuori de' casi in cui la legge permette l'arresto de' delinquenti, arresta, detiene od altrimenti impedisce nella libertà una persona, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno. La pena è di sei mesi a due anni, se la detenzione illegale è durata più di dieci giorni.

Salvo le pene più gravi nel caso dell'art. 523 e seguenti.

478. Se la detenzione ha durato più di un mese, o se l'arresto è stato eseguito con falsa divisa, con nome falso o con falso ordine dell'autorità, o con violenze, sevizie o privazioni che abbiano recato pregiudizio alla salute della persona offesa, o se questa sia stata minacciata di morte, la pena sarà la relegazione da cinque a dieci anni.

479. Se alla persona arrestata o detenuta siansi usate violenze che costituiscono un crimine, non punito di pena più grave, la pena sarà de' lavori forzati da dieci a quindici anni, e dove ne sia seguita la morte dell'offeso, la pena sarà de' lavori forzati a vita.

480. Le pene stabilite ne' precedenti articoli saranno diminuite di un grado, se il colpevole, fra il termine di tre giorni da quello in cui il fatto è avvenuto e senza aver conseguito lo scopo che si era proposto, ha rimesso spontaneamente in libertà la persona arrestata o detenuta.

481. Chiunque, per fine diverso da quello di libidine o matrimonio, rapisce o sottrae una persona minore di anni quindici a' genitori, tutori, o a chi ne ha cura e custodia, è punito con la pena del carcere da tre anni a cinque. Se vi fu consenso della persona sottratta, e questa avea oltrepassato gli anni dieci, la pena sarà del carcere da sei mesi a due anni.

482. Se concorrono nel fatto le condizioni prevedute dagli articoli 478 e 479 saranno applicate le pene in esso stabilite.

CAPO II.

Della violazione di domicilio.

ART. 483. Ogni privato che insidiosamente o con violenza, minaccia o vie di fatto alle persone od alle cose, o contro l'espresso divieto di chi ne ha diritto, s'introduce nella casa altrui o nelle sue dipendenze, è punito col carcere da tre mesi ad un anno.

484. Il divieto del proprietario è presunto quando

il colpevole s'introduce nell'altrui casa per ogni altra via, che per quella ordinaria a penetrarvi.

CAPO III.

Dell'arbitraria apertura o soppressione di lettere e telegrammi edella illecita rivelazione di segreti.

ART. 485. Chiunque sopprime od apre arbitrariamente lettere sigillate o telegrammi che non gli sono diretti, per conoscerne senza giusto motivo il contenuto, è punito, a querela di parte, con la multa da cento a trecento lire;

Salva restando pe' pubblici ufficiali la disposizione dell'art. 164.

486. Chiunque avendo notizia per ragione del suo stato, impiego o professione di un segreto che può recar danno all'altrui buona fama, lo rivela, fuori de' casi ne' quali è dalla legge obbligato a darne parte alla pubblica autorità, è punito, a querela di parte, con multa da cento a duecento lire;

Salva restando pe' pubblici uffiziali la disposizione dell'art. 191.

487. Se la rivelazione costituisce diffamazione, libello famoso, od ingiuria, si applicheranno le pene stabilite per questi reati, che potranno anche essere aumentate di un grado.

CAPO IV.

Della diffamazione e della ingiuria.

ART. 488. Salvo i casi degli articoli 226 e 227, chiunque in luoghi pubblici, alla presenza di due o più persone, o presente l'offeso e due o più persone, in luogo non pubblico, attribuisce a taluno un qualche fatto determinato che se fosse vero, potrebbe dar luogo contro di lui ad un procedimento penale, od esporlo all'odio ed al disprezzo del pubblico, è colpevole di diffamazione ed è punito con la detenzione da un mese a sei e con la multa da cento a cinquecento lire.

489. Il colpevole di libello famoso, ossia di diffamazione commessa in pubblico documento, o pure per mezzo di stampati, scritti, disegni in qualunque modo divulgati od esposti al pubblico, è punito con la pena della detenzione da sei mesi a due anni, e con multa da cento a mille lire.

490. Ogni ingiuria od attentato all'altrui buona fama, che non abbia i caratteri della diffamazione o del libello famoso, è punita:

se fatta in luogo pubblico alla presenza di due o più persone, o con stampe, scritti o disegni divulgati od esposti al pubblico con la detenzione da dieci giorni a tre mesi, a cui può aggiungersi la multa da cento a trecento lire;

se in privato, con l'ammenda da cinque a cento lire.

491. Nel reato d'ingiuria, preveduto nell'art. precedente, la pena è diminuita di un grado se vi fu provocazione da parte dell'ingiuriato; e se le ingiurie sono state verbali e reciproche, nel calore di un diverbio, il giudice può dichiarare esenti da pena le parti od una di esse.

492. L'imputato di diffamazione o libello famoso non è ammesso a provare a sua scusa la verità dei fatti attribuiti alla persona diffamata, salvo i casi seguenti:

se la persona offesa sia un pubblico ufficiale od agente della forza pubblica e i fatti a lui attribuiti si riferiscano all'esercizio delle sue funzioni, e siano tali che potrebbero dar luogo ad un procedimento penale a suo carico;

se lo stesso diffamato faccia istanza acciocchè il giudizio contro l'imputato si estenda anche ad accertare la verità o falsità de' fatti che gli furono attribuiti;

se per i fatti imputati sia tuttora aperto, o venga iniziato un procedimento penale, o se questi risultino da sentenza divenuta irrevocabile. Ove la verità de' fatti attribuiti rimanga provata, il colpevole dell'imputazione è punito con la sola pena della multa da cento a dugento lire.

493. La disposizione del precedente articolo non

ha luogo quando i fatti imputati alla persona offesa costituiscano un reato pel quale non si possa procedere che a querela di parte, e questa non siasi data, o quando per i fatti attribuiti all'offeso vi sia stata ordinanza o sentenza di assoluzione o di non farsi luogo a procedimento.

494. Per le diffamazioni ed ingiurie contenute negli atti, nelle conclusioni ed arringhe fatte in giudizio e relativamente alla contestazione, non vi sarà luogo ad azione penale, ma oltre le misure disciplinari stabilite dalle leggi, i giudici possono ordinare la soppressione, in tutto od in parte, delle scritture che le contengono.

495. In ogni caso di sentenza per reato di diffamazione o libello famoso, potrà il giudice ordinare che, a spese del condannato, sia pubblicata in quei giornali che egli designerà.

496. Pe' reati preveduti nel presente capo, si procede a querela di parte, o del corpo a cui l'offeso appartiene, se è un pubblico ufficiale e la diffamazione si riferisca al suo ufficio.

Se l'offeso è morto senza produrre querela e senza rinunziarvi, o se la diffamazione è posteriore alla sua morte, il procedimento non potrà aver luogo che a querela del coniuge, ascendente o discendente in primo grado, del fratello o della sorella.

497. L'azione penale pe' reati di diffamazione e libello famoso si prescrive in un anno, e pel reato d'ingiuria in sei mesi, salvo il caso d'interruzione preveduto nell'alinea dell'art. 93.

TITOLO XIV.

Dei reati contro la proprietà a fine di lucro.

CAPO I.

Del furto.

ART. 498. Chiunque, con animo di appropriarsela, s'impossessa dell'altrui cosa mobile, togliendola, senza il consenso del padrone, dal luogo ove si trova, è

colpevole di furto, ed è punito col carcere da dieci giorni a cinque anni.

499. La pena sarà del carcere da due a cinque anni se il valore della cosa rubata eccedeva al tempo del furto le lire cinquecento, e del carcere da dieci giorni a tre mesi se il valore della cosa rubata non eccedeva lire venti.

500. La pena del carcere non sarà minore di anni tre se il valore della cosa rubata ecceda lire cinquecento.

In tutti gli altri casi non sarà minore di un anno: se il furto fu commesso con destrezza sulla persona in luogo pubblico od aperto al pubblico;

se fu in qualunque modo commesso in uffizi, tribunali od altri pubblici stabilimenti.

501. Il furto è qualificato per la *persona*, ed è punito con la reclusione da cinque a sette anni:

se è commesso dal domestico in qualunque luogo, a danno del padrone o di altri, purchè la sua qualità di domestico gli abbia facilitato l'esecuzione del reato;

se è commesso da chi dà o riceve ospitalità nella casa in cui questa è prestata o ricevuta, o da persone di sua famiglia;

se è commesso da chi dà alloggio od albergo retribuito, dagli osti, intraprenditori e conduttori di mezzi di trasporto sulle cose che l'avventore od il viaggiatore ha recato con sè nell'albergo, osteria, veicoli, navi od altri mezzi di locomozione, o se è commesso dall'avventore o viaggiatore nell'albergo, osteria o mezzi di trasporto di cui si serve;

se è commesso da un operaio, da un impiegato, da un allievo nel luogo ove ha libera pratica per ragioni d'arte, di uffizio, di studio, o se è commesso loro a danno da chi, per tal ragione, gli aobia ricevuti.

502. È *domestico*, per gli effetti del precedente articolo, chi per una retribuzione in danaro, in vitto od in altro è addetto a servire nella casa del padrone, coabitato o no con lui.

503. Il furto è qualificato pel *tempo* ed è punito con la reclusione da cinque a sette anni:

se fu commesso di notte in edificio abitato, o

destinato all'abitazione di persona che non conviva col derubato ;

se fu commesso in caso d'incendio , rovina, inondazione, naufragio, guerra od altra grave calamità pubblica o particolare al derubato.

504. E tempo di *notte* , per gli effetti del precedente articolo, quello che trascorre da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole.

È *edificio abitato* ogni luogo di abitazione o destinato all'abitazione , sia di fabbrica o di altra materia , come pure le corti , i magazzini, le stalle e tutti i locali che ne dipendono, sebbene non abbiano comunicazione diretta con l'edificio principale.

Le navi ancorate nei porti o seni sono equiparate agli edifici abitati.

505. È qualificato pel *luogo* ed è punito con la reclusione da cinque a sette anni, l'abigeato, o il furto di bestiame che si trova al pascolo o nell'aperta campagna o nelle stalle o nei ricinti di campagna.

506. È anche qualificato pel luogo e punito col carcere da tre a cinque anni, se il valore della cosa rubata supera lire venti :

il furto di animali isolati che si trovino in campagna o nelle stalle e recinti di campagna , se questi non sono dipendenza di edifici abitati ;

il furto di attrezzi, merci ed oggetti che pei bisogni dell'agricoltura, delle industrie o per servizi di pubblici lavori rimangono esposti alla fede pubblica ;

il furto dei prodotti della terra distaccati e lasciati nell'aperta campagna o nelle aie, delle legna nelle tagliate dei boschi, delle piante nei vivai, dei pesci e delle api nelle peschiere od alveari ;

il furto commesso nei veicoli per terra o per acqua, nelle stazioni delle ferrovie, od altre imprese di pubblici trasporti sopra gli effetti dei viaggiatori, salvo il disposto dell'articolo 500 per le persone in esso indicate.

Le pene suddette non saranno mai applicate nel minimo se il furto avvenne in tempo di notte.

507. Il furto qualificato pel *mezzo* e punito con la reclusione da cinque a sette anni :

se è commesso mercè rottura, scalata, chiavi

false, od anche con le chiavi vere perdute dal padrone, od a lui sottratte con furto, od avute con altro artificio colpevole;

se il colpevole per commettere il furto siasi mascherato od abbia preso il titolo e la divisa di un pubblico ufficiale od agente della forza pubblica.

508. È *rottura*, per gli effetti dell' articolo precedente, ogni guasto, demolizione, scassamento di tetti, solai, mura, serrature, arche, porte, finestre, chiusure di legname od altri ripari di solida materia, fatta per prendere o trasportare la cosa rubata, o per penetrare od uscire dal luogo ov' è riposta, benchè non sia la rottura eseguita nel luogo del furto.

È *scalata* il salire o discendere, per entrare in qualunque edificio o recinto, valendosi di scale, funi od altri mezzi artificiali, od anche della propria agilità personale, purchè l'altezza non sia minore di due metri. È equiparato alla scalata l'ingresso per vie sotterranee, non destinate al transito, o varcando fossi larghi non meno di due metri e profondi un metro o più.

È *chiave falsa* quella contraffatta od alterata, e qualunque ordigno, istromento, grimaldello, adoperato ad aprire una toppa o serratura, senza diretta violenza.

509. Il furto è qualificato per *la qualità della cosa rubata*, ed è punito colla reclusione da cinque a sette anni:

se è di cose che appartengono allo stato, commesso da chi non ignorava tale loro qualità;

se è di cose esclusivamente destinate al culto ed è commesso nelle chiese o cappelle pubbliche, o nelle loro dipendenze immediate.

510. È anche qualificato per *la qualità della cosa* e punito col carcere da due a cinque anni se il valore dell'oggetto rubato ecceda le cinquecento lire, e col carcere da tre mesi ad un anno:

se il valore non supera lire venti;

il furto di cose pubblicamente destinate al comodo ed alla sicurezza del pubblico, come fanali, spalliere di ponti, argini e simili;

il furto di cose sigillate a' sensi dell' art. 211 o custodite ne' luoghi di pubblico deposito a' sensi dell' art. 213, salvo il disposto de' sudetti articoli per le persone in essi indicate.

511. Concorrendo in un furto più circostanze costituenti una medesima qualifica, la pena non sarà applicata nel minimo; se concorrono due qualifiche, sarà applicata nel massimo, e se ne concorrono più di due, la pena sarà aumentata di un grado.

512. In tutti i furti qualificati se il valore non eccede lire cento, la pena potrà diminuirsi di un grado.

513. Non ha luogo l'azione penale pe' furti prevenuti nel presente capo quando sono commessi tra coniugi non separati legalmente o da un coniuge sull'eredità dell'altro, tra consanguinei ed affini in linea ascendente o discendente e fra genitori e figli adottivi, fra fratelli, sorelle ed affini in secondo grado, conviventi in famiglia.

Se i furti sono avvenuti fra coniugi separati, tra fratelli sorelle ed affini in secondo grado non conviventi in famiglia, si procede solo a querela del danneggiato, e la pena è diminuita d'un grado.

514. Alle pene stabilite nel presente capo può essere aggiunta la sottoposizione del condannato alla speciale sorveglianza della pubblica sicurezza da un anno a due, e deve essere aggiunta e non sarà minore di due anni a cinque se la condanna fu per furto qualificato punito con la reclusione, ed il colpevole sia recidivo.

CAPO II.

Del furto violento.

ART. 515. Chiunque commette un furto con violenze alla persona, non prevedute negli articoli seguenti del presente capo, o facendo uso di armi, o con minacce di gravi ed imminenti danni alle persone od alle proprietà, è colpevole di furto violento, ed è punito con la reclusione da cinque a sette anni.

516. La suddetta pena sarà aumentata d'un grado: se alla violenza si aggiunga alcuna delle qua-

lifiche prevedute negli articoli 500, 504, 506 e 508; se il reato fu commesso sulle pubbliche vie in campagna;

se fu commesso, in qualunque luogo da più di due persone, anche non armate.

517. Se le violenze che accompagnano il furto costituiscono una ferita o percossa punita con pena correzionale, la pena sarà de' lavori forzati da dieci a quindici anni.

518. Se le violenze che accompagnano il furto costituiscono un crimine, non punito di pena più grave, la pena sarà de' lavori forzati da quindici a venti anni.

519. Se il furto sia accompagnato da omicidio, la pena sarà la morte.

Ove l'omicidio avvenne oltre l'intenzione del colpevole, la pena sarà de' lavori forzati a vita.

520. Per gli effetti de' tre precedenti articoli, si ha come consumato il furto violento, quando gli atti di violenza in essi indicati siano compiuti, anche che l'effettiva depredazione non abbia avuto luogo per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà del colpevole.

521. Gli atti di violenza e l'omicidio indicati nei precedenti articoli di questo capo, s'intenderanno avere accompagnato il furto anche quando il colpevole gli abbia commessi immediatamente prima o dopo il medesimo, sia allo scopo d'agevolarne la consumazione, sia d'assicurare l'impunità a sè stesso o ad altri autori o complici del reato, e tanto se le violenze siano commesse sulla persona derubata, quanto contro altre persone presenti od accorse nell'atto del crimine.

CAPO III.

Dell'estorsione.

ART. 522. Chiunque con violenze o minacce costringe taluno a consegnare, sottoscrivere o distruggere in pregiudizio di sè o di altri, atti, titoli, quietanze o qualunque altro documento contenente di-

sposizione o liberazione, è punito con la reclusione da cinque a sette anni.

523. Chiunque con minacce di gravi danni alla persona od alle cose, fatte anche con scritti firmati od anonimi o con messaggi a voce, sotto proprio o finto nome, costringe taluno a mandare, od in qualunque altro modo a mettere a disposizione del colpevole o di altri, danaro od altri oggetti, è punito con la reclusione da sette a dieci anni.

Se il valore della cosa estorta non supera le lire cinquecento, la pena può essere del carcere da tre a cinque anni.

524. L'estorsione con sequestro della persona a per ottenere come prezzo della liberazione, danaro, roba, obbligazioni a favore del colpevole o d'altri, ancorchè non sia raggiunto l'intento, è punita con la reclusione da sette a dieci anni.

525. Se sulla persona sequestrata furon fatte ferite o percosse punite correzionalmente, la pena sarà de' lavori forzati da dieci a quindici anni.

526. Se sulla persona sequestrata fu commesso un crimine non punito di pena più grave, la pena sarà de' lavori forzati da quindici a venti anni.

527. Se nel sequestro per estorquere sia intervenuto omicidio della persona sequestrata, anche prima che fosse chiesto il prezzo della liberazione per vendetta di non aver potuto ottenere l'intento, la pena sarà la morte.

Se l'omicidio è avvenuto oltre l'intenzione del colpevole, la pena sarà de' lavori forzati a vita.

528. Se l'estorsione con sequestro non è accompagnata da alcuno de' reati preveduti ne' tre precedenti articoli, ed il colpevole, prima d'avere ottenuto l'intento, rilascia volontariamente la persona sequestrata, la pena della reclusione può esser diminuita d'uno o di due gradi.

529. Coloro che in caso di estorsione, senza parteciparvi in modo alcuno, portano scientemente le dimande scritte o le ambasciate verbali, senza prima darne avviso all'autorità pubblica, son puniti con la pena del carcere da un anno a tre, e sottoposti a

sorveglianza speciale della pubblica sicurezza per ugual tempo.

CAPO IV.

Dell' usurpazione.

ART. 530. Chiunque occupa l' altrui proprietà immobiliare per usurparla in tutto od in parte, è punito col carcere da tre mesi ad un anno.

Se vi fu rimozione od alterazione di termini od abbattimento di mura, siepi, ricinti, la pena sarà aumentata di un grado.

531. Se l' usurpazione fu commessa o mantenuta con violenze o minacce, non punite di pena più grave, o da più di due individui de' quali alcuno armato, o da più di dieci persone anche non armate, la pena è del carcere da un anno a tre.

CAPO V.

Della truffa.

ART. 532. Chiunque dolosamente consuma, distorna od altrimenti converte a profitto proprio o di altri una cosa che gli era stata affidata o consegnata per riconsegnarla in natura o per un uso determinato, è punito col carcere da tre mesi a due anni e con multa da cento a cinquecento lire.

Se il valore della cosa truffata ecceda lire cinquecento, la pena sarà del carcere da un anno a tre e della multa da trecento a mille lire.

Se il detto valore non supera le lire venti, la pena è del carcere da dieci giorni a tre mesi.

533. È punito con le stesse pene:

il debitore espropriato che dolosamente consuma, distorna o sottrae le cose, sottoposte a pignoramento o sequestro ordinato dal giudice, e rimaste in sua custodia;

il creditore che dolosamente consuma, distorna o vende la cosa data in pegno, fuori i casi previsti negli articoli 1884 e 1899 del codice civile.

534. Con le stesse pene è punito chi sopra un foglio affidato in bianco con la sola sottoscrizione e con l'obbligo di riconsegnarlo o di farne un uso determinato, dolosamente scrive o fa scrivere un atto qualunque idoneo a recar danno a chi ha firmato il foglio.

Se il foglio non gli era stato affidato, il colpevole sarà punito con le pene del falso.

535. Con le stesse pene aumentate di uno a due gradi è punito il colpevole di truffa se questa sia commessa:

da' cassieri od altri impiegati di banche, case od imprese di commercio, di commissione o di trasporti;

da orefici, argentieri ed altri artefici o negozianti di oggetti preziosi, o dagli operai, impiegati od allievi dipendenti da medesimi;

da coloro presso cui siasi depositata la cosa in casi d'incendio, rovina, saccheggio, naufragio od altro avvenimento non preveduto;

da' tutori, curatori, procuratori od avvocati;

da domestici ed operai sulle cose loro affidate in tale qualità dal padrone o da quelli cui prestano l'opera loro.

536. I reati di truffa, salvo quello preveduto nell'articolo 530, e quelli commessi dalle persone indicate nel precedente articolo, non possono provarsi per testimonii se non nei casi in cui questa prova è ammessa dalla legge ne' giudizi civili.

537. All'esercizio dell'azione penale pe' reati preveduti in questo capo si applica il disposto nell'articolo 509.

CAPO VI.

Della frode.

ART. 538. Chiunque, per appropriarsi della cosa altrui, si sarà fatto consegnare un oggetto qualunque, ovvero obbligazioni, quietanze od altra disposizione di dritti, facendo uso di falsi nomi o di false qualità, od eccitando speranze o timori chimerici,

od adoperando altri inganni, artifici o raggiri atti a sorprendere l'altrui credulità e buona fede, è punito col carcere da sei mesi a tre anni e con multa da cento a cinquecento lire.

Se il valore della cosa frodata eccede le lire cinquecento, la pena del carcere sarà da due a cinque anni e la multa da cinquecento a cinquemila lire.

Se il detto valore non supera le lire venti, la pena è del carcere da tre mesi ad un anno.

539. Chiunque abusando per proprio od altrui profitto dei bisogni, delle passioni, dell'inesperienza od incapacità de' minori o di quelli, che sa di essere interdetti od inabilitati, fa loro sottoscrivere un documento atto a produrre un' obbligazione, una quietanza, od altra disposizione di dritti, qualunque sia la forma sotto cui un tale contratto è dissimulato, è punito col carcere da sei mesi a tre anni e con multa da cento a cinquecento lire.

Se il danno supera le lire cinquecento, la pena sarà del carcere da due a tre anni e la multa da cinquecento a cinquemila lire.

Se il detto valore non supera le lire venti, la pena è del carcere da otto mesi ad un anno.

540. Chiunque, nel fine di procurarsi un guadagno illegittimo, distrugge, disperde e deteriora, con qualsiasi mezzo le cose proprie, ove il fatto non costituisca il reato preveduto nell'art. 552, è punito con la detenzione da tre mesi a due anni, a querela di parte.

541. All'esercizio dell'azione penale pe' reati preveduti in questo capo si applica la disposizione dell' art. 512.

CAPO VII.

Delle appropriazioni illecite.

ART. 542. Chiunque, trovando cose da altri smarrite, od avendone altrimenti ottenuto il possesso per caso o per errore di coloro cui appartengono, dolosamente se le appropria, è punito, a querela di

parte, con la detenzione da dieci giorni a tre mesi o con multa da cento a duecento lire.

Non ha luogo azione penale quando siasi adempito al disposto degli art. 715 e seg. del codice civile, o quando l'inventore, prima che la sentenza siasi pronunziata, restituisca al proprietario, nella sua integrità, la cosa trovata.

543. Chiunque, avendo scoperto un tesoro, si appropria arbitrariamente la parte dovuta al proprietario del fondo ov'è rinvenuto, è punito, a querela di parte, con la detenzione da sei mesi a quattro anni e con multa da cento a mille lire.

544. All'esercizio dell'azione penale pe' reati preveduti in questo capo si applica la disposizione dell'art. 512.

CAPO VIII.

Della ricettazione di cose provenienti da reato.

ART. 545. Chiunque, senza antecedente concerto od intelligenza con gli autori o complici, ricetta scientemente danaro o cose provenienti da un reato, o le compera o s'intromette per farle ricettare o vendere, è punito con la pena dovuta all'autore del reato, diminuita di uno o due gradi.

546. Per le circostanze personali o materiali che possono aggravare i reati da cui vengono il danaro o le cose, si osserverà, anche pei ricettatori, il disposto degli articoli 73 e 74.

547. Chiunque, per antecedente concerto od intelligenza con gli autori o complici, ricetta danaro o cose provenienti da un reato, o le compera, o s'intromette per farle ricettare o vendere, è punito come complice nel reato da cui vengono le cose od il danaro.

548. Chiunque ritenendo in buona fede cose rubate, od in altro modo provenienti da reato, non denuncia il fatto all'autorità, quando gli giunga notizia della provenienza di dette cose, è punito con multa da cento a trecento lire.

TITOLO XV.

De' reati contro la proprietà senza fine di lucro

CAPO I.

Dell' incendio.

ART. 549. Chiunque dolosamente appicca il fuoco ad edifizii, navi, battelli, magazzini, cantieri, ponti di uso pubblico, ne' quali erano, al momento dell'incendio, una o più persone, è punito co' lavori forzati da quindici a venti anni.

550. Se l'incendio fu appiccato col fine di uccidere chi era sul luogo o sulla cosa incendiata, e ne sia seguita la morte della persona disegnata o di altra, la pena sarà della morte.

Sarà de' lavori forzati a vita, se il colpevole non avea intenzione di uccidere, ma la morte è derivata dal fatto dell'incendio ed era prevedibile.

Sarà de' lavori forzati non minore di venti anni, se la morte non era prevedibile, o se dall' incendio siano derivate ferite od altre lesioni personali punite con pena criminale.

551. Chiunque dolosamente appicca il fuoco alle cose indicate nell'art. 545, non contenenti persone nel momento dell'incendio, è punito co' lavori forzati da dieci a quindici anni.

Questa pena si aumenta di un grado, se l'incendio fu appiccato ad un edificio pubblico od appartenente alla casa del Re, ad una chiesa, ad una nave da guerra o ad officine e magazzini anche de' privati, che contengono materie infiammabili ed esplosive.

552. Chiunque dolosamente appicca il fuoco a depositi di merci, miniere, cave, od ammassi di materia combustibile, a boschi, selve, vigne, oliveti od altre piantate di alberi od arbusti, o ad altri prodotti campestri attaccati al suolo, od ammassi di biche, paglie, fieni, legname ed altri prodotti campestri staccati dal suolo, è punito con la reclusione da sette a dieci anni.

Se il valore del danno non eccede lire cinquecento, la pena può essere diminuita di un grado, e di due se il danno non eccede lire cento.

553. Se gl'incendii preveduti nel presente capo son fatti dal colpevole sopra cose di sua proprietà esponendo a pericolo di danno edifizii o case altrui, la pena sarà del carcere da due a cinque anni.

554. Se dagl'incendi preveduti ne' due precedenti articoli segue la morte, ferita od altra **lesione personale**, si applicheranno secondo i diversi casi le pene scritte nell'art. 549.

555. Chiunque per inavvertenza, imprudenza, imperizia della propria arte o professione, per inosservanza di regolamenti od in istato di piena ubbriachezza, ha cagionato l'incendio della cosa altrui, è punito con la detenzione da un mese ad un anno.

Se dall'incendio, preveduto in questo articolo, sia derivata la morte, ferita od altra lesione personale, si applicherà ancora la pena dovuta agli omicidii o lesioni colpose.

556. Le pene degl'incendii volontarii preveduti in questo capo non si applicheranno nel minimo, se l'incendio fu appiccato in tempo di notte, o se fu appiccato in occasione di resistenza alla forza pubblica o di sedizioni e tumulti popolari.

557. Il reato d'incendio si ha per consumato, appena il fuoco si apprende all'oggetto che il colpevole vuole incendiare o ad altro contiguo da cui gli possa essere comunicato.

558. Allorchè il fuoco si comunica dall'oggetto che il colpevole voleva incendiare ad un altro, il cui incendio è punito di pena più grave, sarà applicata quest'ultima pena, se le cose erano situate in modo che l'incendio necessariamente dovea comunicarsi.

559. Si considera come incendio, ed è punito con le stesse pene l'esplosione di mine, torpedini od altre macchine esplodenti adoperate nello scopo di distruggere le cose indicate nell'art. 548, 551 e 552.

CAPO II.

Dell'inondazione e sommerstone.

ART. 560. Chiunque dolosamente alterando il letto di un fiume, stagno o torrente, o deviandolo, o tagliando argini, ripari o per qualsiasi altro modo, ha cagionato un'inondazione, è punito con la reclusione da cinque a sette anni.

Se il danno non eccede lire cinquecento, la pena è del carcere da due a cinque anni.

561. Se l'inondazione fu procurata col fine di uccidere chi era sul luogo o sulla cosa inondata, e ne sia seguita la morte della persona designata o di altra, la pena sarà quella dei lavori forzati a vita.

Sarà dei lavori forzati da quindici a venti anni, se il colpevole non avea intenzione di uccidere, ma la morte è derivata dal fatto dell'inondazione ed era prevedibile.

Sarà de' lavori forzati da dieci a quindici anni, se la morte non era prevedibile o se dall'inondazione siano derivate lesioni personali punite con pena criminale.

562. Con le stesse pene, ne' diversi casi preveduti ne' due precedenti articoli, è punito chi dolosamente cagiona la sommersione di navi od altri edifizî nautanti.

CAP. III.

Distruzione e guasti di edifizî, ed altri danni.

ART. 563. Chiunque, senza incendio o mine, dolosamente distrugge, abbatte in tutto od in parte edifizî, ponti, dighe, macchine mosse da acqua o da vapore, è punito con la reclusione da cinque a sette anni.

La pena è diminuita di un grado se il valore della cosa danneggiata non ecceda lire cinquecento, ed è aumentata di un grado se la cosa apparteneva allo stato, alla provincia od al comune;

se il danno fu accompagnato da violenze alle persone non costituenti reato più grave;

se fu commesso il danno per vendetta contro testimoni o periti per causa della testimonianza o perizia, o contro pubblici ufficiali per causa delle loro funzioni attuali o cessate;

se il danno fu effetto di minacce antecedenti.

564. Chiunque dolosamente danneggia una strada ferrata o le macchine, i veicoli, gl'istrumenti ed altri oggetti ed apparecchi che servono all'esercizio di essa, è punito con la reclusione da cinque a sette anni.

565. Chiunque, lanciando od esplodendo contro convogli in corso corpi contundenti o proiettili, ovvero dolosamente ponendo ingombri sopra una strada ferrata, chiudendo od aprendo la comunicazione dei binari, facendo falsi segnali, od in qualsivoglia altro modo ha fatto sorgere il pericolo di un danno, è punito col carcere da tre a cinque anni.

566. Se da'reati preveduti ne'precedenti articoli segua la morte o ferita od altra lesione personale, si applicheranno, secondo i diversi casi, le pene scritte nell'articolo 549.

567. Chiunque dolosamente danneggia le macchine, gli apparecchi ed i fili telegrafici, o cagiona la dispersione delle correnti, o in altro modo qualunque interrompe il servizio de'telegrafi, è punito col carcere da tre mesi a due anni.

568. Se i danni preveduti ne' precedenti articoli sono commessi con saccheggio, o devastazione, ed in caso di resistenza alla forza pubblica o di sedizioni e tumulti popolari, od in riunione di più di dieci persone, le pene stabilite ne'precedenti articoli sono aumentate di un grado.

569. Chiunque distrugge, abbatte od in qualsiasi modo deteriora tombe, lapidi sepolcrali, monumenti, statue, od altri oggetti destinati dall'autorità, o con suo permesso, al comodo od al decoro pubblico, o che si trovino nei templi od altri pubblici edifizj, è punito col carcere da un mese ad un anno.

570. Chiunque dolosamente distrugge in qualsiasi modo registri od altri atti originali dell'autorità pubblica, titoli, lettere di cambio, effetti di commercio o di banca, e qualsiasi documento contenente ob-

blighi o liberazione di obblighi, quando il fatto non costituisce reato più grave, è punito col carcere da due a cinque anni.

Se il valore del documento distrutto non oltrepassa le lire cinquecento, la pena può essere diminuita di un grado.

571. Chiunque, con violenza o minacce, od introducendosi illegalmente nell'altrui casa mercè rottura, scalata o chiave falsa, distrugge, guasta o disperde gli altrui beni mobili, è punito col carcere da dieci giorni a tre mesi e con multa da cento a trecento lire, salvo le altre pene che fossero dovute per la violazione di domicilio.

572. La suddetta pena sarà aumentata di un grado:

se l'ammontare del danno eccede le lire cinquecento;

se il danno fu commesso per vendetta contro testimoni o periti per causa della testimonianza o perizia, o contro pubblici uffiziali per causa delle loro funzioni attuali o cessate;

se fu commesso nei pubblici edifizii e su cose appartenenti allo Stato.

573. La pena stabilita negli articoli 568, 569, 570 e 571 sarà la reclusione da cinque a sette anni, se il reato fu commesso da una riunione di più di tre persone, od in occasione di sedizioni e tumulti popolari.

CAPO IV.

Devastazione di raccolti, piante ed alberi, e danno agli animali.

ART. 574. Chiunque taglia, devasta, o in qualsiasi modo deteriora biade od altre piante fruttifere, cresciute sia naturalmente, sia per opera dell'uomo; chiunque danneggia seminati, istromenti di agricoltura, parchi di bestie o capanne di custodi; chiunque distrugge o colma fossi o canali, è punito col carcere da tre mesi a due anni.

575. Chiunque, senza fine di devastare, abusiva-

mente introduce animali a pascolo negli altrui campi, è punito col carcere da un mese ad un anno.

576. Chiunque avrà avvelenato cavalli od altre bestie da vettura, da cavalcatura o da soma, bestiami a corna, pecore, capre, o porci, o pesci nelle peschiere o nei vivai, sarà punito col carcere da sei mesi a cinque anni.

577. Chiunque avrà in altro modo e senza necessità volontariamente ucciso, ferito, reso inservibile o diformato alcuno degli animali quadrupedi sopra indicati, sarà punito come segue:

se il reato è stato commesso nei fabbricati, nei recinti o nelle dipendenze o nei fondi, dei quali il padrone dell'animale ucciso o maltrattato fosse proprietario, fittaiuolo o socio colonico, la pena sarà di uno a tre mesi di carcere;

se è stato commesso nei luoghi, dei quali il colpevole fosse proprietario, fittaiuolo o socio colonico, la pena sarà del carcere estensibile ad un mese;

se è stato commesso in qualunque altro luogo, la pena sarà del carcere estensibile a due mesi.

578. Chiunque senza necessità uccide, ferisce o rende inservibile o deforme qualsiasi altro animale domestico in un luogo, di cui il padrone dell'animale fosse proprietario, fittaiuolo o socio colonico, sarà punito con multa da cento a trecento lire.

Se tale reato sarà commesso in altro luogo, la pena sarà della multa in lire cento.

Non si fa luogo ad azione penale se si tratti di volatili sorpresi dal proprietario, fittaiuolo o socio colonico nei terreni da essi posseduti, ed uccisi nell'istante che loro arrecano danno.

CAPO V.

Usurpazione di acque, e rimozione di termini.

ART. 579. Sarà punito col carcere da tre mesi ad un anno, e con multa fino a lire cinquecento:

chi avrà senza alcun titolo estratto o fatto estrarre da qualsivoglia cavo, fiume, torrente, rivo,

fonte, canale od acquedotto, acqua a lui non dovuta, e l'avrà divertita in qualunque uso;

chi per tale oggetto romperà o smuoverà dighe, o paratoie, o simili manufatti, esistenti lungo qualche fiume, torrente, cavo, rivo, fonte, canale od acquedotto;

chi porrà ostacolo od impedimento all'esercizio del diritto che altri possono avere su queste acque;

chi infine sul corso delle medesime usurperà qualsivoglia diritto, o ne turberà il legittimo altrui possesso.

Le dette pene possono anche essere inflitte separatamente.

580. Chiunque avrà dolosamente traslocato od amosso termini od alberi di confine, sarà punito colla pena del carcere da tre mesi ad un anno.

TITOLO XVI.

Delle contravvenzioni.

CAPO I.

Contravvenzioni contro l'ordine e la sicurezza pubblica.

ART. 581. Salvo i casi preveduti in altre leggi speciali, è colpevole di contravvenzione contro l'ordine e la sicurezza pubblica:

1° chiunque non obbedisce alla intimazione legalmente fatta dall'autorità competente di separarsi da una riunione od assembramento;

2° chiunque promuove adunanze di più persone, da tenersi in luoghi pubblici od aperti al pubblico, senza darne notizia all'autorità di pubblica sicurezza, almeno ventiquattro ore prima;

3° chiunque ne' casi di tumulti, di naufragi, d'inondazione, incendi od altre calamità, ricusa o trascura di fare quei lavori o prestare quei servizi e soccorsi di cui è richiesto dall'autorità competente;

4° chiunque avendo fatto scavi o lasciato mate-

riali o cose simili sulle pubbliche strade od altri luoghi aperti al pubblico, trascuri di porvi i ripari necessarii, o il lume durante la notte, anche se il luogo e le strade siano illuminate nel modo ordinario;

5° chiunque, malgrado l'intimazione fattagli dall'autorità competente, trascura di riparare o di demolire gli edifizi che minacciano rovina;

6° chiunque nelle città od in paesi abitati, nelle piazze o nelle pubbliche strade, lancia pietre od altri proiettili, o strumenti da sparo, od accende altre materie esplodenti;

7° chiunque lascia vagare pazzi affidati alla sua cura, od animali malefici e feroci che gli appartengono;

8° chiunque in luoghi pubblici od aperti al pubblico incrudelisce contro animali per sola brutalità, o per costringerli a fatiche eccessive;

9° chiunque, sia per il modo di formare e condurre i carichi, sia col corso veloce di carri, vetture o di animali, espone a pericolo l'altrui sicurezza personale;

10° chiunque con grida o colpi di frusta aizza o spaventa animali, anche proprii, con altrui pericolo;

11° chiunque espone od appende a fenestre o terrazzi cose non assicurate, che cadendo possono ledere o lordare le persone;

12° chiunque mentisce il proprio nome e cognome alle autorità che han dritto di richiederlo, salvo il disposto dell'art. 358;

13° chiunque ricusa ricevere le monete o le carte equivalenti monete che han corso legale nel regno.

14° chiunque, trovato un infante che conosce essere abbandonato o smarrito, un cadavere, od un corpo umano che sembri inanimato, o persona ferita od altrimenti in pericolo, omette di darne sollecito avviso ad un pubblico ufficiale;

15° chiunque distacca, lacera o guasta le leggi, le sentenze, le notificazioni, gli ordini fatti affiggere pubblicamente dall'autorità;

16° chiunque, legittimamente autorizzato ad esercitare la medicina, chirurgia, farmacia, ostetricia,

veterinaria, rifiuta, senza giusta causa, di prestare il soccorso della sua arte dimandato in caso d'urgenza;

17° chiunque viola gli ordini pubblicati dall'autorità competente per impedire l'invasione o diffusione d'una malattia epidemica o contagiosa ad uomini o bestiame;

18° chiunque, non essendo farmacista, droghiere o fabbricante di prodotti chimici, vende o distribuisce veleni;

19° i farmacisti, droghieri, fabbricanti di prodotti chimici, che non tengono ben custoditi sotto chiave i veleni, e non li spacciano in pesi e misure esclusivamente a quest'uso destinate; o che non prendono nota in registro speciale della qualità e quantità de' veleni venduti e delle persone a cui si sono dati;

20° chiunque, senza licenza dell'autorità competente, stabilisce fabbriche, depositi od industrie dalle quali emanano esalazioni fetide e nocive;

21° chiunque forma o lasci formare ammassi di concime, di spazzature o di altre materie di facile fermentazione o putrefazione nelle strade od altri luoghi pubblici;

22° chiunque guasta, imbratta o deturpa pubblici monumenti od edifici;

23° chiunque ingombra ed occupa il suolo pubblico, senza licenza dell'autorità;

24° i fabbri-ferrai, chiavaiuoli ed altri artefici che vendono grimaldelli, o fabbricano chiavi di qualunque specie sopra impronte di cera, salvo che non sia pel proprietario conosciuto del luogo o dell'oggetto a cui sono destinate;

25° gli artefici che aprono ad altrui richiesta serrature di qualunque specie, senza assicurarsi che il richiedente sia il proprietario;

26° chiunque è sorpreso con addosso chiavi false alterate o contraffatte, grimaldelli, lime od altri strumenti atti ad aprire od a sforzare porte o serrature; o con travestimenti, quando non ne giustifichi l'uso, salvo il disposto dell'art. 318 per le persone ivi indicate;

27° chiunque per inavvertenza, imprudenza, per

imperizia della propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti fa nascere il pericolo d'un incendio o di altro disastro qualunque.

CAPO II.

Contravvenzioni contro le persone.

ART. 582. Salvo i casi preveduti in altre leggi speciali, è colpevole di contravvenzione contro le persone:

1° Chiunque gittando imprudentemente oggetti solidi o liquidi sulle pubbliche vie, od altri luoghi di passaggio, offende o loda i viandanti;

2° Chiunque usa verso le persone vie di fatto, ingiurie o minacce, non annoverate fra crimini o delitti;

3° chiunque aizza, o non ritiene i suoi cani quando minacciano i passaggieri.

CAPO III.

Contravvenzioni contro la proprietà.

ART. 582. Salvo i casi preveduti in altre leggi speciali, è colpevole di contravvenzione contro la proprietà altrui:

1° chiunque, senza licenza di chi vi ha diritto, entra nell'altrui fondo chiuso da muro, siepe, fosso, od altri ripari, che abbiano l'altezza di due metri, o la larghezza d'un metro;

2° chiunque lancia pietre od altri corpi od immondizie ne' giardini, cortili, tetti, o recinti altrui;

3° chiunque spigola ne' campi altrui, non a cora spogliati al tutto della raccolta;

4° chiunque entra nell'altrui fondo anche non chiuso, con cavalli, o con cani, mentre è seminato, o con frutta pendenti.

CAPO III.*Dell'azione penale e delle pene per le
contravvenzioni.*

ART. 584. Le contravvenzioni prevedute nell'articolo 580 sono d'azione pubblica: quelle prevedute negli art. 581 e 582 si giudicano e puniscono, solo a querela di parte.

585. Le contravvenzioni prevedute ne' precedenti articoli di questo capo sono punite con le pene di polizia indicate nell'art. 30, le quali potranno essere applicate in qualunque grado. L'arresto o l'esilio locale possono cumularsi con l'ammenda, o darsi separatamente.

INDICE

Libro Primo.

*Dei reati e delle pene e delle regole generali
per l'applicazione di queste.*

TITOLO	I. Del reato in generale . Pag.	3
»	II. Delle pene »	5
CAPO	1. Delle pene criminali »	<i>ivi</i>
»	2. Delle pene correzionali . . »	7
»	3. Delle pene di polizia »	9
»	4. Delle pene comuni ai crimini ed ai delitti »	<i>ivi</i>
»	5. Disposizioni comuni ai crimini, ai delitti ed alle contrav- venzioni. »	11
»	6. Regole generali per l'appli- cazione ed esecuzione delle pene. »	12
TITOLO	III. Regole generali per la puni- zione dei reati »	15
CAPO	1. Delle cause che escludono la reatità e diminuiscono l'im- putabilità. »	<i>ivi</i>
»	2. Del reato tentato e del reato mancato »	18
»	3. Del concorso di più persone in un medesimo reato. . . »	<i>ivi</i>
»	4. Della recidiva »	20
»	5. Del concorso di più reati e di più pene »	21
TITOLO	IV. Della estinzione dell'azione penale e delle pene . . . »	22
CAPO	1. Dell'estinzione dell'azione pe- nale »	23
»	2. Dell'estinzione delle pene . »	24
»	3. Disposizioni comuni alla pre- scrizione dell'azione penale e delle pene. »	26

Libro secondo.

Dei reati in particolare e delle loro pene.

TITOLO	I. Dei reati contro la sicurezza dello Stato. Pag.	29
CAPO	1. Dei reati contro il Re la Famiglia Reale, e la costituzione dello Stato. »	ivi
»	2. Dei reati contro la sicurezza interna dello Stato. »	31
»	3. Dei reati contro la sicurezza esterna dello Stato. »	34
»	4. Disposizioni comuni ai capi precedenti. »	36
TITOLO	II. Delle offese contro il Re, la Famiglia Reale, e i poteri dello Stato; e dei reati contro gli altri Sovrani ed i loro rappresentanti. . . . »	37
CAPO	1. Delle offese contro il Re, la Famiglia Reale, ed i poteri dello Stato. »	ivi
»	2. Dei reati contro altri Sovrani ed i loro rappresentanti »	38
TITOLO	III. Dei reati contro i diritti garantiti dallo Statuto. . . . »	39
CAPO	1. Dei reati contro la relazione ed il libero esercizio dei culti. »	ivi
»	2. Dei reati contro l'esercizio dei diritti politici. »	41
»	3. Dei reati commessi dagli ufficiali pubblici od agenti dell'autorità o della forza pubblica contro i diritti garantiti dallo Statuto. . . . »	42
TITOLO	IV. Dei reati contro l'ordine pubblico commessi dagli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, o dai	

		ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero. Pag.	143
CAPO	1.	Dell'esercizio illegale della pubblica autorità e delle coalizioni degli ufficiali pubblici od agenti della pubblica forza. »	45
»	2.	Delle sottrazioni, distrazioni e concussioni commesse dagli ufficiali pubblici. »	<i>ivi</i>
»	3.	Della corruzione. »	47
»	4.	Degli abusi d'autorità e dell'abusivo rifiuto della medesima »	48
»	5.	Delle omissioni ed alterazioni colpevoli negli atti dello stato civile. »	51
»	6.	Dell'ingerimento illegittimo in negozi o traffici incompatibili col proprio ufficio. »	52
»	7.	Disposizioni generali pei reati commessi dai funzionari pubblici »	53
»	8.	Dei reati commessi dai ministri del culto nell'esercizio del loro ministero . . . »	54
TITOLO	V.	Dei reati contro l'ordine pubblico commessi dai privati. »	<i>ivi</i>
CAPO	1.	Dell'usurpazione di pubbliche funzioni, titoli e dignità. »	<i>ivi</i>
»	2.	Dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. »	<i>ivi</i>
»	3.	Della violazione di sigilli, e delle sottrazioni commesse in luogo di pubblico deposito »	56
»	4.	Della ribellione e della violenza pubblica. »	57
»	5.	Delle violenze e degli oltraggi contro i ministri, i senatori, i deputati, gli ufficiali	58

	pubblici o gli agenti della forza pubblica.	Pag. 61
CAPO	6. Dei reati dei fornitori di pub- bliche somministrazioni . »	63
»	7. Delle pubblicazioni illegali. »	64
»	8. Delle lotterie, dei giuochi d'az- zardo e delle case di pe- gno »	65
»	9. Delle inumazioni »	68
TITOLO	VI. Dei reati contro l'ammini- strazione della giustizia . »	<i>ivi</i>
CAPO	1. Dell'omissione o rifiuto di uf- fici legalmente dovuti . . »	<i>ivi</i>
»	2. Della simulazione del reato e della calunnia giudiziaria. »	69
»	3. Della falsa testimonianza e del falso giuramento »	70
»	4. Della prevaricazione degli av- vocati o procuratori. . . »	73
»	5. Dell'inosservanza delle pene e della evasione degli ar- restati. »	74
»	6. Dell'occultamento dei rei e della soppressione delle pro- ve dei reati »	79
TITOLO	VII. Dei reati contro la fede pub- blica. »	<i>ivi</i>
CAPO	1. Della falsità di monete e di carte di pubblico credito. »	<i>ivi</i>
»	2. Della falsificazione di sigilli e bolli pubblici e delle loro impronte e di altre falsifi- cazioni congeneri. »	82
»	3. Del falso in documenti . . »	85
»	4. Di altre specie di falsità in documenti »	87
TITOLO	VIII. Reati contro la pubblica tran- quillità »	89
CAPO	1. Della provocazione a delin- quere »	<i>ivi</i>
»	2. Delle associazioni per delin- quere »	<i>ivi</i>

CAPO	3. Delle armi	Pag. 91
»	4. Delle minacce	94
»	5. Degli oziosi, dei vagabondi e di altre persone sospette. »	<i>ivi</i>
TITOLO	IX. Dei reati contro il commer- cio e le industrie.	96
CAPO	1. Della bancarotta.	<i>ivi</i>
»	2. Degli scioperi ed altri reati contro il commercio e le in- dustrie	97
»	3 Della impedita libertà degl'in- canti	99
TITOLO	X. Dei reati contro la sanità pub- blica.	<i>ivi</i>
»	XI. Dei reati contro il pudore e contro l'ordine delle fami- glie	100
CAPO	1. Dello stupro e dell'oltraggio al pudore.	<i>ivi</i>
»	2. Del ratto e della seduzione. »	102
»	3. Del lenocinio.	103
»	4. Dell'adulterio.	<i>ivi</i>
»	5. Della bigamia	104
»	6. Del procurato aborto.	<i>ivi</i>
»	7. Dei reati contro lo stato ci- vile dei fanciulli, dell'espo- sizione e dell'abbandono . »	106
TITOLO	XII. Dei reati contro la vita e contro l'integrità personale. »	107
CAPO	1. Degli omicidii	<i>ivi</i>
»	2. Delle ferite od altre lesioni personali	109
»	3. Degli omicidii, ferite od altre lesioni personali on im- putabili	110
»	4. Degli omicidii, ferite od altre lesioni scusabili	111
»	5. Degli omicidii, ferite od altre lesioni personali avvenute per colpa.	112
»	6. Del duello	112

TITOLO XIII. Di altri reati contro le persone.		Pag. 114
CAPO	1. Degli attentati alla libertà individuale »	<i>ivi</i>
»	2. Della violazione di domicilio. »	115
»	3. Della arbitraria apertura o soppressione di lettere e telegrammi e della illecita rivelazione di segreti . . . »	116
»	4. Della diffamazione e della ingiuria »	<i>ivi</i>
TITOLO XIV. Dei reati contro la proprietà a fine di lucro »		118
CAPO	1. Del furto »	<i>ivi</i>
»	2. Del furto violento. »	122
»	3. Dell'estorsione. »	123
»	4. Dell'usurpazione. »	125
»	5. Della truffa. »	<i>ivi</i>
»	6. Della frode. »	126
»	7. Delle appropriazioni illecite. »	127
»	8. Della ricettazione di cose provenienti da reato. »	128
TITOLO XV. Dei reati contro la proprietà senza fine di lucro »		129
CAPO	1. Dell'incendio »	<i>ivi</i>
»	2. Dell'inondazione e sommersione »	131
»	3. Distruzione e guasti di edifici, ed altri danni . . . »	<i>ivi</i>
»	4. Devastazione di raccolti, piante ed alberi, e danno agli animali. »	133
»	5. Usurpazione di acque e rimozione di termini »	134
TITOLO XVI. Delle contravvenzioni . . . »		135
CAPO	1. Contravvenzioni contro l'ordine e la sicurezza pubblica. »	<i>ivi</i>
»	2. Contravvenzioni contro le persone »	138
»	3. Contravvenzioni contro le proprietà »	<i>ivi</i>
»	4. Dell'azione penale e delle pene per le contravvenzioni. . »	139

(variante)

CAPO 1.

Delle pene criminali.

ART. 11. Sono pene criminali:

l'ergastolo;
i lavori forzati;
la reclusione;
la relegazione.

12. La pena dell'ergastolo è perpetua, e si sconta negli *ergastoli* situati in un'isola del Regno.

13. Il condannato alla pena dell'ergastolo è rinchiuso in una cella e sottoposto per tutta la vita all'obbligo del lavoro.

Dopo dieci anni di segregazione individuale continua, può essere ammesso a lavorare di giorno con altri condannati, sotto la disciplina rigorosa del silenzio.

14. La segregazione individuale continua del condannato all'ergastolo può essere mitigata o interrotta quando il condannato abbia raggiunto settanta anni, o quando sia infermo o dia indizi di alienazione mentale.

Cessata l'infermità fisica o mentale, il condannato ritorna alla segregazione individuale continua.

15. La pena dei lavori forzati si sconta nelle *Case di forza* con segregazione cellulare durante la notte, e con l'obbligo di gravi lavori in comune e del silenzio durante il giorno.

La pena dei lavori forzati è a vita o a tempo. La pena dei lavori forzati a tempo si applica ad anni, da dieci a quindici anni, o da quindici a venti, o da venti a ventiquattro anni.

16. La pena della reclusione si sconta nelle *Case di reclusione* con segregazione cellulare durante la notte, e con l'obbligo del lavoro in comune e del silenzio durante il giorno.

La pena della reclusione si applica ad anni, da cinque a sette, o da sette a dieci anni.

17. Il condannato alle pene dei lavori forzati e

della reclusione deve eseguire i lavori imposti dai regolamenti. Il condannato alla reclusione può scegliere, tra i lavori ammessi dal regolamento, quello che più corrisponde alle sue attitudini.

Una porzione del prodotto di questo lavoro forma un fondo di riserva da darsi al condannato o al termine della pena, o ad epoche determinate. Questa porzione non può eccedere i tre decimi pei condannati ai lavori forzati, i quattro decimi pei condannati alla reclusione. Il resto appartiene allo Stato.

Una metà di questo fondo di riserva può essere disposta durante la pena a profitto del condannato o della sua famiglia.

18. La pena della relegazione è straordinaria o a tempo. La relegazione straordinaria è di anni trenta. La relegazione a tempo si applica ad anni, da cinque a dieci anni, o da dieci a quindici, o da quindici a venti anni.

19. La sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo ed alle pene dei lavori forzati a vita od a tempo, o della relegazione straordinaria è stampata per estratto ed affissa nel comune dove fu pronunciata ed in quello dove il crimine fu commesso.

20. La condanna a pena criminale produce di diritto la perdita dei titoli, funzioni, impieghi ed uffici pubblici, di cui il condannato era rivestito. Produce altresì l'interdizione perpetua o temporanea di quei diritti politici e civili che sono determinati dalla legge.

21. La condanna alla pena dell'ergastolo produce di diritto l'interdizione legale del condannato.

Sono in istato d'interdizione legale durante la pena i condannati ai lavori forzati, alla reclusione, alla relegazione straordinaria, o a tempo non inferiore a dieci anni.

22. L'interdizione legale toglie al condannato la capacità di amministrare i suoi beni e di disporne altrimenti che per testamento.

Al condannato in istato d'interdizione legale si nomina un tutore perchè agisca in suo nome ed amministri i suoi beni nel modo e con le forme stabilite dal Codice civile per gli interdetti.

23. L'interdizione proferita con sentenza in contraddittorio ha effetto dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile; quella proferita in contumacia ha effetto dopo trascorsi cinque anni dalla data della sentenza.

Durante i cinque anni i beni del condannato sono amministrati, e le sue ragioni promosse come per gli assenti presunti. Se il condannato in contumacia si presenta od è arrestato dopo i cinque anni, cessa l'interdizione legale, salvi gli effetti che abbia prodotti dopo la scadenza dei cinque anni.

**MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
BIBLIOTECA CENTRALE GIURIDICA**

